


GAZZETTA UFFICIALE



DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Sabato, 29 gennaio 2000

SI PUBBLICA IL SABATO

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 78 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 18 - 00100 ROMA - CENTRALINO 86081

REGIONI

SOMMARIO

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA 3 maggio 1999, n. 0136/Pres.

Legge regionale n. 4/1999, art. 5, comma 38. Regolamento per la concessione di contributi a favore di enti pubblici e di soggetti privati per il contenimento di emissioni inquinanti dei mezzi di trasporto Pag. 3

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA 6 agosto 1999, n. 0256/Pres.

Integrazione al regolamento recante la disciplina del coral professionali per l' idoneità all'esercizio della vendita del settore merceologico alimentare, requisiti dal preposto e verifica dell'attività all'ingrosso di cui alla legge regionale 8/1999 ... Pag. 4

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA 16 settembre 1999, n. 0290/Pres.

Regolamento per l'applicazione della legge regionale 8 aprile 1982, n. 25 e successive modifiche, recante: «Interventi per la razionalizzazione e lo sviluppo del settore distributivo». Approvazione Pag. 5

REGIONE TRENINO-ALTO ADIGE (Provincia di Trento)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 2 giugno 1999, n. 6-5/Leg.

Modifica del termine previsto al comma 3 dell'art. 32-bis del Regolamento di esecuzione della legge provinciale 9 dicembre 1991, n. 24 «Norme per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio della caccia» Pag. 6

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 9 giugno 1999, n. 7-6/Leg.

Regolamento recante disposizioni in materia di previdenza integrativa ai sensi delle leggi regionali 24 maggio 1992, n. 4, 25 luglio 1992, n. 7 e 28 febbraio 1993, n. 3 Pag. 7

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 14 giugno 1999, n. 8-7/Leg.

Modifiche al decreto del presidente della giunta provinciale 26 novembre 1998, n. 38-110/Leg., recante «Norme regolamentari di attuazione del capo XV della legge provinciale 11 settembre 1998, n. 10 e altre disposizioni in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti» Pag. 9

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 12 luglio 1999, n. 9-8/Leg.

Regolamento recante «Modifiche a competenze di strutture organizzative provinciali - art. 65 della legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7» Pag. 9

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 22 luglio 1999, n. 10-9/Leg.

Regolamento concernente «Modifiche al decreto del presidente della giunta provinciale 26 novembre 1998, n. 34-106/Leg., (Regolamento concernente costituzione dell'Albo dei dirigenti e dell'Albo dei direttori della Provincia autonoma di Trento e dei relativi enti funzionali)» Pag. 10

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 27 settembre 1999, n. 11-10/Leg.

Modifiche al regolamento di contabilità della Provincia di cui all'art. 78-ter della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7. Pag. 12

REGIONE PIEMONTE

LEGGE REGIONALE 13 ottobre 1999, n. 26.

Modifiche alle leggi regionali 11 novembre 1998, n. 33 «Nuovo assetto organizzativo dei Gruppi consiliari e modifiche alla normativa sul personale dei Gruppi» e 1° dicembre 1998, n. 39 «Norme sull'organizzazione degli Uffici di comunicazione e sull'ordinamento del personale assegnato» Pag. 13

LEGGE REGIONALE 4 novembre 1999, n. 27.

Promozione, in collaborazione con l'Università di Torino, di un corso di specializzazione in amministrazione pubblica. Pag. 14

REGIONE LOMBARDIA

LEGGE REGIONALE 14 agosto 1999, n. 17.

Rendiconto generale per l'esercizio finanziario 1998 Pag. 14

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

REGOLAMENTO REGIONALE 25 ottobre 1999, n. 27.

Fuizionamento del comitato regionale e dei sottocomitati per settore omogeneo di cui all'art. 6 della legge regionale 4 settembre 1981, n. 28, sull'associazionismo dei produttori agricoli. Pag. 15

LEGGE REGIONALE 28 ottobre 1999, n. 28.

Valorizzazione dei prodotti agricoli ed alimentari ottenuti con tecniche rispettose dell'ambiente e della salute dei consumatori. Abrogazione delle leggi regionali n. 29/1992 e n. 51/1995. Pag. 16

LEGGE REGIONALE 28 ottobre 1999, n. 29.

Norme per l'assunzione da parte della Regione Emilia-Romagna delle funzioni esercitate dal centro operativo ortofrut-ticolo di Ferrara, per la gestione degli impianti e per l'inquadramento del personale Pag. 18

LEGGE REGIONALE 28 ottobre 1999, n. 30.

Rinegoziazione interessi sul mutui Pag. 19

REGIONE TOSCANA

LEGGE REGIONALE 14 ottobre 1999, n. 53.

Norme per l'accesso al ruolo unico regionale Pag. 20

LEGGE REGIONALE 14 ottobre 1999, n. 54.

Norme di riordino delle funzioni amministrative in materia di informazione, accoglienza e promozione turistica locale della Regione Toscana. Istituzione delle agenzie per il turismo. Pag. 22

REGIONE UMBRIA

LEGGE REGIONALE 27 ottobre 1999, n. 26.

Interventi regionali per la promozione della cooperazione internazionale allo sviluppo della solidarietà tra i popoli. Pag. 25

LEGGE REGIONALE 27 ottobre 1999, n. 27.

Ulteriore modificazione della legge regionale 14 marzo 1994, n. 8 - Norme sulla classificazione degli esercizi ricettivi extral-berghieri e all'aria aperta Pag. 28

LEGGE REGIONALE 27 ottobre 1999, n. 28.

Fondazione «Umbria per la pace» Pag. 29

LEGGE REGIONALE 27 ottobre 1999, n. 29.

Individuazione del sistema territoriale di interesse naturalistico-ambientale «Monte Peglia e Selva di Meana» ... Pag. 30

REGIONE LAZIO

LEGGE REGIONALE 22 giugno 1999, n. 9.

Legge sulla montagna Pag. 31

REGIONE BASILICATA

LEGGE REGIONALE 3 agosto 1999, n. 20.

Modifica alla legge regionale n. 18/1994 - Sostegno alla costruzione e manutenzione di impianti sportivi ed alle attività fisico-motorie Pag. 41

LEGGE REGIONALE 3 agosto 1999, n. 21.

Sistema sanitario regionale dell'emergenza/urgenza . Pag. 42

LEGGE REGIONALE 11 agosto 1999, n. 22.

Rinegoziazione con le banche del mutui in ammortamento. Pag. 51

LEGGE REGIONALE 11 agosto 1999, n. 23.

Tutela, governo ed uso del territorio Pag. 51

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA 3 maggio 1999, n. 0136/Pres.

Legge regionale n. 4/1999, art. 5, comma 38. Regolamento per la concessione di contributi a favore di enti pubblici e di soggetti privati per il contenimento di emissioni inquinanti dei mezzi di trasporto.

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 33 del 18 agosto 1999)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge regionale 15 febbraio 1999, n. 4 recante «Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione (legge finanziaria 1999)» che all'art. 5, comma 38, prevede la concessione di contributi per l'installazione su mezzi di trasporto pubblico e privato di sistemi tecnologici innovativi atti a contenere l'inquinamento ambientale da fumi provenienti da gas di scarico;

Atteso che lo stesso articolo prevede l'emanazione di apposito Regolamento che disciplini le modalità di presentazione della domanda e i requisiti per l'accesso alle provvidenze nonché le modalità di concessione ed erogazione dei contributi;

Preso atto del parere favorevole espresso dal Comitato dipartimentale per gli affari istituzionali nella seduta del giorno 16 aprile 1999 sul testo regolamentare predisposto dall'Ufficio di piano;

Visto l'art. 42 dello Statuto di autonomia;

Su conforme deliberazione della giunta regionale n. 1241 del 23 aprile 1999;

Decreta:

È approvato il Regolamento per la concessione e l'erogazione di contributi a favore di enti pubblici e di soggetti privati per il contenimento di emissioni inquinanti dei mezzi di trasporto in attuazione dell'art. 5, comma 38, della legge regionale 15 febbraio 1999, n. 4 nel testo allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e successivamente pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

Trieste, 3 maggio 1999

ANTONIONE

Registrato alla Corte dei conti, Trieste, il 3 giugno 1999
Atti della Regione Friuli-Venezia Giulia, registro n. 1, foglio n. 206

REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A FAVORE DI ENTI PUBBLICI E DI SOGGETTI PRIVATI PER IL CONTENIMENTO DI EMISSIONI INQUINANTI DEI MEZZI DI TRASPORTO IN ATTUAZIONE DELL'ART. 5, COMMA 38, DELLA LEGGE REGIONALE 15 FEBBRAIO 1999, N. 4.

Art. 1.

Finalità ed ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento in attuazione dell'art. 5, comma 38 della legge regionale 15 febbraio 1999, n. 4 disciplina procedure e modalità per la concessione e l'erogazione di contributi per l'installazione su mezzi di trasporto pubblico e privato di sistemi tecnologici innovativi atti a contenere l'inquinamento ambientale da fumi provenienti da gas di scarico.

2. Ai fini del presente Regolamento sono sistemi tecnologici innovativi atti al contenimento di emissioni inquinanti i sistemi oggetto di specifiche verifiche con esito positivo da parte del Consiglio Nazionale delle Ricerche (C.N.R.) ovvero del Ministero dell'ambiente comportanti il contenimento delle emissioni inquinanti.

3. I contributi di cui al presente regolamento sono erogati ai sensi della normativa comunitaria «de minimis».

Art. 2.

Beneficiari

1. I contributi per le finalità di cui all'art. 1 sono concessi a favore di enti pubblici e soggetti privati intestatari o titolari di diritti di usufrutto su mezzi di trasporto pubblico e privato, la cui sede legale e la prevalente organizzazione dell'attività di trasporto sono situate nel territorio della Regione Friuli-Venezia Giulia.

Art. 3.

Limiti dei contributi

1. I contributi sono concessi in misura non superiore al 60 per cento della spesa ritenuta ammissibile e comunque in misura non superiore a lire cinquantamiloni elevabile a lire centomiloni se a favore di aziende di trasporto pubblico locale.

2. Sono ammissibili a contributo:

a) i costi di acquisto dei sistemi tecnologici di cui all'art. 1, comma 2;

b) i costi per l'installazione degli stessi.

Art. 4.

Divieto di cumulo

1. I contributi concessi per le finalità di cui all'art. 1 del presente regolamento non sono cumulabili con altre agevolazioni pubbliche ottenute per l'installazione dei medesimi sistemi tecnici.

Art. 5.

Presentazione della domanda ed istruttoria

1. La domanda per la concessione del contributo è trasmessa alla Regione Friuli-Venezia Giulia - Ufficio di piano - entro sessanta giorni dalla entrata in vigore del presente regolamento per l'anno 1999 ed entro il 30 marzo per gli anni successivi. Per le domande presentate a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno fa fede la data del timbro postale purché pervengano nei trenta giorni successivi alla scadenza.

2. Le domande che pervengono oltre i termini prescritti non sono prese in considerazione.

3. Alla domanda va allegata la seguente documentazione:

a) relazione illustrativa contenente il dettagliato programma di intervento, il preventivo di spesa e per gli enti pubblici il piano di copertura della spesa eccedente la quota ammissibile a contributi;

b) dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà attestante che la sede legale e la prevalente organizzazione dell'attività di trasporto sono situate nel territorio della Regione Friuli-Venezia Giulia;

c) dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà sull'eventuale richiesta od ottenimento di altri contributi pubblici a fronte dell'installazione dei medesimi sistemi tecnici;

d) dichiarazione contenente l'impegno a rinunciare ad eventuali contributi pubblici già richiesti qualora venisse concesso il contributo.

4. L'Ufficio di piano provvede all'istruttoria delle domande presentate entro novanta giorni dalla scadenza del termine fissato per la loro presentazione, salva la possibilità di sospendere i termini per la richiesta di ulteriore documentazione.

Art. 6.

Criteria generali per la formulazione della graduatoria

1. L'Ufficio di piano provvede a redigere la graduatoria dei richiedenti privilegiando gli interventi effettuati su mezzi pubblici che svolgono attività di trasporto persone e le installazioni di sistemi tecnologici innovativi comportanti un abbattimento medio superiore od uguale al 50 per cento delle emissioni inquinanti nell'atmosfera.

2. I contributi sono concessi dall'Ufficio di piano sino a concorrenza dello stanziamento, secondo l'ordine della graduatoria, con la possibilità di subentro, secondo l'ordine decrescente della graduatoria, di interventi non ammessi al contributo in caso di eventuali rinunce.

Art. 7.

Rendicontazione dei contributi

1. Ai fini dell'ottenimento dell'erogazione dei contributi i beneficiari sono tenuti a rendicontare presso l'Ufficio di piano entro il dodicesimo mese successivo alla data di concessione del contributo.

2. La rendicontazione di cui al comma 1 consiste nella presentazione della seguente documentazione:

a) fatture quietanzate in originale da annullarsi a cura dell'Ufficio di piano mediante apposizione di apposito timbro recante «spesa ammessa ai benefici di cui alla legge regionale 15 febbraio 1999, n. 4»;

b) dichiarazione attestante che l'intervento per cui è stato richiesto il contributo è stato regolarmente effettuato in attuazione delle finalità di cui all'art. 1 su mezzi di trasporto di cui il beneficiario è intestatario o titolare di diritto di usufrutto.

3. Per i soggetti di cui agli articoli 7, comma 1, e 8 della legge regionale 4 luglio 1997, n. 23, trova applicazione la disciplina per la rendicontazione ivi prevista.

4. La presentazione di documenti giustificativi per un importo inferiore a quello ammesso a contributo comporta la riduzione proporzionale del medesimo.

5. Il termine di scadenza del periodo utile per la presentazione della rendicontazione può essere prorogato dal Direttore del servizio per la Programmazione energetica per non più di sei mesi, a richiesta del beneficiario del contributo, a condizione che la richiesta stessa sia sorretta da giustificati motivi e sia pervenuta all'Ufficio di piano anteriormente alla scadenza del termine.

Art. 8.

Revoca del contributo

1. La mancata rendicontazione nei termini previsti dal presente Regolamento comporta la revoca delle contribuzioni.

2. Trovano applicazione le disposizioni della legge regionale 17 giugno 1993, n. 46.

Art. 9.

Controlli

1. È in facoltà dell'Ufficio di piano di disporre opportuni controlli e di chiedere ai beneficiari dei contributi l'invio di documenti o la presentazione di chiarimenti.

Art. 10.

Trattamento dei dati personali

1. I dati personali dei richiedenti sono raccolti presso l'Ufficio di piano e sono trattati anche mediante strumenti informatici ai soli fini istruttori e di attuazione delle finalità di cui all'art. 1.

Art. 11.

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

ANTONIONE

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA 6 agosto 1999, n. 0256/Pres.

Integrazione al regolamento recante la disciplina dei corsi professionali per l'idoneità all'esercizio della vendita del settore merceologico alimentare, requisiti dal preposto e verifica dell'attività all'ingrosso di cui alla legge regionale 8/1999.

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 37 del 15 settembre 1999)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge regionale 19 aprile 1999, n. 8, recante: «Normativa organica del commercio in sede fissa»;

Visto il regolamento approvato con D.P.G.R. n. 0146/Pres del 7 maggio 1999, registrato alla Corte dei conti in data 18 giugno 1999, registro n. 1, foglio n. 212, recante la disciplina dei corsi professionali per l'idoneità all'esercizio della vendita del settore merceologico alimentare, requisiti del preposto e verifica requisiti dell'attività all'ingrosso di cui alla legge regionale 19 aprile 1999, n. 8, art. 5, commi 5, 6 e 9;

Visto in particolare l'art. 4, comma 1, del citato regolamento, che così recita: «I corsi abilitanti all'iscrizione al registro esercenti il commercio per la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, di cui all'art. 2 della legge n. 287/1991, sono validi anche ai fini di cui all'art. 5, comma 5, lettera a), della legge regionale 8/1999»;

Preso atto che entro l'anno 1999 verranno costituiti i centri di assistenza tecnica alle imprese commerciali di cui all'art. 11 della legge regionale n. 8/1999, ai quali, ai sensi dell'art. 1 del regolamento medesimo, è demandata l'organizzazione dei corsi professionali di cui alla legge regionale n. 8/1999, art. 5, comma 5, lettera a);

Considerata pertanto l'opportunità che il disposto dell'art. 4 del predetto regolamento abbia natura transitoria limitata all'anno 1999;

Preso atto del parere favorevole espresso in merito dal Comitato dipartimentale per le attività economico-produttive, nella seduta del 16 luglio 1999;

- Visto l'art. 42 dello statuto regionale di autonomia.

Su conforme deliberazione della giunta regionale 16 luglio 1999, n. 2323;

Decreta:

All'art. 4, comma 1, del regolamento recante la disciplina dei corsi professionali per l'idoneità all'esercizio della vendita del settore merceologico alimentare, requisiti del preposto e verifica dell'attività all'ingrosso di cui alla legge regionale 19 aprile, 1999, n. 8, art. 5, commi 5, 6 e 9, approvato con D.P.G.R. n. 0146/Pres. del 7 maggio 1999, dopo le parole «di cui all'art. 2 della legge n. 287/1991», è aggiunto l'inciso «conclusi entro il 31 dicembre 1999».

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare detta disposizione come integrazione a Regolamento della Regione.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e successivamente pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

Trieste, 6 agosto 1999

Il vice presidente: CIANI

Registrato alla Corte dei conti, Trieste, il 26 agosto 1999
Atti della Regione Friuli-Venezia Giulia, registro n. 1, foglio n. 334

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA 16 settembre 1999, n. 0290/Pres.

Regolamento per l'applicazione della legge regionale 8 aprile 1982, n. 25 e successive modifiche, recante: «Interventi per la razionalizzazione e lo sviluppo del settore distributivo». Approvazione.

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 42 del 20 ottobre 1999)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto il decreto del presidente della giunta regionale n. 0225/Pres. dell'11 giugno 1987, registrato alla Corte dei conti il 6 agosto 1987, registro n. 12, foglio n. 344, con il quale è stato approvato il regolamento per l'applicazione della legge regionale 8 aprile 1982, n. 25 e successive modifiche, recante: «Interventi per la razionalizzazione e lo sviluppo del settore distributivo»;

Preso atto che detta legge regionale è stata successivamente più volte modificata ed integrata a seguito dell'entrata in vigore delle leggi regionali 14 dicembre 1982, n. 86, 1° dicembre 1986, n. 51, 24 maggio 1988, n. 36, 7 settembre 1990, n. 42, 28 aprile 1994, n. 5, 26 agosto 1996, n. 36 e 9 novembre 1998, n. 13;

Ravvisata l'esigenza di disporre di uno strumento normativo aggiornato e improntato a conferire certezza operativa alle diverse fattispecie riguardanti la concessione e la liquidazione dei contributi previsti dalla medesima legge regionale n. 25/1982;

Ritenuto pertanto necessario ed opportuno adottare un nuovo Regolamento di esecuzione che disciplini organicamente la materia, in sostituzione di quello approvato con il citato decreto del presidente della giunta regionale n. 0225/Pres. dell'11 giugno 1987;

Visto il testo regolamentare predisposto dalla direzione regionale del commercio e del turismo;

Atteso che sul medesimo il comitato dipartimentale per le attività economico-produttive ha espresso parere favorevole nella seduta del 28 maggio 1999;

Visto l'art. 42 dello statuto di autonomia;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. 1715 del 28 maggio 1999 come modificata con successiva delibera n. 2639 del 27 agosto 1999;

Decreta:

È approvato il nuovo regolamento per l'applicazione della legge regionale 8 aprile 1982, n. 25 e successive modifiche ed integrazioni, nel testo allegato al presente provvedimento, quale parte integrante e sostanziale.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione.

Il presente decreto verrà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

Trieste, 16 settembre 1999

ANTONIONE

Registrato alla Corte dei conti, Trieste, il 29 settembre 1999
Atti della Regione Friuli-Venezia Giulia, registro n. 1, foglio n. 385

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA LEGGE REGIONALE 8 APRILE 1982, N. 25 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI.

Art. 1.

Ambito di applicabilità

1. Fermo restando quanto stabilito dalle norme contenute nella legge regionale 8 aprile 1982, n. 25 e successive modifiche ed integrazioni - di seguito denominata «legge regionale» - nelle procedure connesse all'istruttoria per la concessione e la liquidazione dei contributi previsti in detta legge regionale si applicano le norme contenute nel presente regolamento.

2. Possono esser ammesse ai benefici della legge regionale anche le seguenti tipologie commerciali:

- a) farmacie;
- b) imprese petrolifere;
- c) imprese di esportazione e importazione;
- d) discoteche.

Art. 2.

Esclusioni

Sono escluse dalle spese ammissibili:

- a) le spese concernenti beni mobili e beni mobili registrati usati;
- b) le spese accessorie di ogni genere;
- c) le spese di manutenzione ordinaria dei locali nei quali viene esercitata l'attività commerciale;
- d) le spese per l'acquisto di locali, quando i contraenti siano coniugi, parenti ed affini entro il secondo grado. Lo stesso limite si estende anche ai casi di compravendita fra società che abbiano tra i legali rappresentanti persone legate dai vincoli familiari citati;
- e) le spese concernenti programmi d'investimento che riguardino iniziative per le quali siano previste spese per uffici - di cui alle lettere a), b) e c) dell'art. 1, comma 2, della legge regionale - superiori al 50% della spesa complessiva prevista, con eccezione delle imprese di import-export;
- f) le spese per i programmi d'investimento proposti da imprese aventi sede in regione o fuori regione quando detti programmi attingano a unità locali e a succursali situate fuori dal territorio regionale.

Art. 3.

Arrotondamento

1. Le spese ammesse a contributo vengono arrotondate al milione inferiore.

Art. 4.

Procedura di proroga

1. Il termine di cui al primo comma dell'art. 6 della legge regionale può essere prorogato, su espressa domanda del beneficiario del contributo, pervenuta prima della scadenza del termine originario, a fronte di comprovati motivi; la mancata osservanza del termine così prorogato comporta la decadenza dall'ammissione al contributo.

Art. 5.

Ammissibilità dei programmi

1. Sono ammesse alla concessione del contributo, nei limiti del finanziamento assegnato, le iniziative che pur non presentando perfetta corrispondenza tra preventivo e consuntivo, risultino aver realizzato sostanzialmente il programma d'investimento illustrato al momento della presentazione della domanda di contributo.

2. Tra le spese ammissibili possono essere comprese anche quelle per impianti tecnici, opere e lavori nonché per attrezzature, purché riconducibili e direttamente connesse ai programmi d'investimento realizzati in conformità a quanto prescritto dall'art. 1, comma 2 della legge regionale e comunque rendicontate contestualmente agli stessi programmi.

Art. 6.*Determinazione dei termini temporali*

1. I termini di dodici mesi di cui all'art. 3, comma 2, della legge regionale e di un anno di cui all'ultimo comma dell'art. 4 della legge regionale scadono il 365° giorno dalla data di decorrenza.

Art. 7.*Mancata concessione o revoca*

1. Se in sede di concessione o di liquidazione del contributo la spesa ammissibile viene ridotta al di sotto del limite di cui all'art. 3, comma 1, della legge regionale, il contributo non viene concesso ovvero viene revocato.

Art. 8.*Obbligo di mantenimento della destinazione commerciale*

1. L'obbligo della destinazione commerciale di cui all'art. 7 della legge regionale deve intendersi riferita all'intero programma ammesso a contributo e ad ogni parte di esso.

Art. 9.*Limiti contributivi*

1. Nel caso un'impresa presenti più domande di contributo per diversi programmi d'investimento, questi possono essere finanziati entro i limiti complessivi stabiliti dall'art. 3, comma 1, della legge regionale.

Art. 10.*Cumulo contributivo*

1. Qualora una spesa sia stata in parte già finanziata con interventi in conto capitale o interessi, la residua quota parte non finanziata può essere utilizzata fino al limite dell'80% dell'importo totale considerato ammissibile e sempre che l'intervento agevolativo complessivo concesso non superi i limiti massimi degli aiuti stabiliti dal Regolamento approvato con decreto del presidente della giunta regionale n. 0233/Pres. del 23 giugno 1998.

Art. 11.*Controllo*

1. La verifica degli obblighi derivanti dalla legge regionale e dal presente regolamento viene effettuata con un controllo a campione su almeno il 10% delle domande ammesse a contributo.

Art. 12.*Abrogazione*

1. È abrogato il Regolamento approvata con decreto del presidente della giunta regionale 11 giugno 1987, n. 0225/Pres.

Art. 13.*Entrata in vigore*

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

ANTONIONE

REGIONE TRENINO-ALTO ADIGE**(Provincia di Trento)****DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 2 giugno 1999, n. 6-5/Leg.**

Modifica del termine previsto al comma 3 dell'art. 32-bis del Regolamento di esecuzione della legge provinciale 9 dicembre 1991, n. 24 «Norme per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio della caccia».

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 41 del 7 settembre 1999)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

Visto l'art. 53 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, in virtù del quale il Presidente emana i regolamenti deliberati dalla giunta provinciale;

Vista la legge provinciale 9 dicembre 1991, n. 24 «Norme per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio della caccia», ed in particolare l'art. 57;

Visto il Regolamento di esecuzione della legge provinciale 9 dicembre 1991, n. 24 «Norme per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio della caccia»; approvato con D.P.G.P. n. 15938 di data 13 novembre 1992;

Vista la deliberazione della giunta provinciale n. 4208 di data 28 maggio 1999 recante ad oggetto: «Modifica del termine previsto al comma 3 dell'art. 32-bis del Regolamento di esecuzione della legge provinciale 9 dicembre 1991, n. 24 «Norme per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio della caccia»»;

Decreta:

di emanare la modifica al regolamento di esecuzione della legge provinciale 9 dicembre 1991, n. 24 «Norme per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio della caccia», nel testo allegato che forma parte integrante e sostanziale del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione Trentino-Alto Adige.

È fatto obbligo a chiunque di osservarlo e farlo osservare.

DELLAI

*Registrato alla Corte dei conti il 30 luglio 1999
Registro n. 1, foglio n. 9*

MODIFICA DEL TERMINE PREVISTO AL COMMA 3 DELL'ART. 32-BIS DEL REGOLAMENTO DI ESECUZIONE DELLA LEGGE PROVINCIALE 9 DICEMBRE 1991, N. 24 «NORME PER LA PROTEZIONE DELLA FAUNA SELVATICA E PER L'ESERCIZIO DELLA CACCIA».

Art. 1.

1. Nel comma 3 dell'art. 32-bis del decreto del presidente della giunta provinciale 17 dicembre 1992, n. 16-69/Leg., introdotto con decreto del presidente della giunta provinciale 14 ottobre 1998, n. 28-100/Leg., il termine «1° luglio 1999» è sostituito dal seguente: «1° ottobre 1999».

99R0858

99R0934

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 9 giugno 1999, n. 7-6/Leg.

Regolamento recante disposizioni in materia di previdenza integrativa ai sensi delle leggi regionali 24 maggio 1992, n. 4, 25 luglio 1992, n. 7 e 28 febbraio 1993, n. 3.

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 32 del 13 luglio 1999)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

Visto l'art. 53 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, (Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige), il quale stabilisce che il Presidente della giunta provinciale emana, con suo decreto, i regolamenti deliberati dalla giunta;

Vista la deliberazione della giunta provinciale n. 4598 di data 4 giugno 1999, con la quale è stato approvato il «Regolamento recante disposizioni in materia di previdenza integrativa ai sensi delle leggi regionali 24 maggio 1992, n. 4, 25 luglio 1992, n. 7 e 28 febbraio 1993, n. 3;

Visto l'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 305 ("Norme di attuazione dello Statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige per l'istituzione delle sezioni di controllo della Corte di conti di Trento e di Bolzano e per il personale ad esse addetto", come sostituito dall'art. 1 del decreto legislativo 2 ottobre 1997, n. 385, secondo il quale spetta alla locale sezione della Corte di conti il controllo preventivo di legittimità sui regolamenti;

EMANA

il seguente regolamento:

Art. 1.

Ambito di applicazione

Questo regolamento disciplina l'esercizio delle funzioni delegate nonché le modalità di erogazione delle prestazioni previdenziali, ai sensi dell'art. 2 della legge regionale 24 maggio 1992, n. 4, dell'art. 2 della legge regionale 28 febbraio 1993, n. 3 nonché di quanto disposto dalla legge regionale 19 luglio 1998, n. 6 e dal regolamento emanato con decreto del Presidente della giunta regionale 28 gennaio 1999, n. 1/L.

Art. 2.

Disposizioni concernenti l'integrazione dell'assegno al nucleo familiare

1. La domanda per la concessione dell'integrazione dell'assegno al nucleo familiare di cui all'art. 14 della legge regionale n. 4 del 1992, come modificato dall'art. 1 della legge regionale n. 6 del 1998, può essere presentata durante tutto il corso dell'anno ed ha effetto fino alla fine del periodo di riferimento annuale in relazione al quale l'integrazione viene disposta. Per la prosecuzione dell'erogazione, la domanda deve essere rinnovata annualmente nel periodo 1° luglio-31 ottobre di ogni anno successivo. Trascorso il termine del 31 ottobre, può essere presentata solamente una nuova domanda per una nuova concessione dell'integrazione.

2. L'integrazione è erogata in due rate, la prima entro il 31 marzo per il precedente semestre luglio-dicembre, la seconda entro il 30 settembre per il precedente semestre gennaio-giugno.

3. La concessione dell'integrazione è disposta sulla base delle dichiarazioni, rese dal richiedente nella domanda, in ordine alla sussistenza dei requisiti prescritti per il periodo in relazione al quale spetta l'integrazione.

4. Qualora intervengano, nel corso del periodo in relazione al quale spetta l'integrazione, fatti in base ai quali l'integrazione spetti in misura diversa o venga meno il relativo diritto, il richiedente è tenuto a darne immediata comunicazione all'Agenzia. La revoca o la modifica della concessione decorre dal primo giorno del mese succes-

sivo al verificarsi dell'evento. Nel caso in cui la variazione sia accertata d'ufficio il recupero delle somme è disposto con effetto dal primo giorno del mese in cui si è verificato l'evento.

5. L'individuazione dei figli maggiorenni quali familiari a carico, in quanto studenti, è effettuata dal richiedente mediante indicazione dell'iscrizione, della frequenza, dell'anno di immatricolazione e della durata legale del corso di studi del figlio.

6. Per i figli maggiorenni a carico in quanto studenti, l'erogazione dell'assegno non è interrotta per il periodo intercorrente tra la fine dell'ultimo anno scolastico di scuola media superiore e l'inizio del primo anno accademico immediatamente successivo relativo ai corsi universitari e para-universitari.

Art. 3.

Disposizioni concernenti l'assegno di cura

1. La prima erogazione dell'assegno di cura di cui all'art. 18 della legge regionale n. 4 del 1992, come modificato dall'art. 1 della legge regionale n. 6 del 1998, è disposta, con riferimento alle mensilità maturate, entro 60 giorni dal compimento del sesto mese di vita del bambino. Le erogazioni successive sono disposte, con riferimento agli ulteriori periodi maturati, entro 60 giorni rispettivamente dal compimento dei dodici mesi, diciotto mesi e dei ventiquattro mesi di vita.

2. All'erogazione si provvede sulla base di apposite attestazioni in ordine alla sussistenza dei requisiti per il periodo in relazione al quale spetta l'assegno, fatte pervenire dal richiedente rispettivamente entro 30 giorni dal compimento del sesto, dodicesimo, diciottesimo e ventiquattresimo mese di vita del figlio. Qualora le attestazioni pervengano successivamente ai predetti termini, le erogazioni sono disposte entro 60 giorni dal ricevimento delle medesime.

3. Si intendono per aziende che operano in condizioni particolarmente sfavorite, ai fini dell'applicazione del comma 5 dell'art. 18 della legge regionale n. 4 del 1992, quelle individuate ai sensi dell'art. 14, comma 2, della legge regionale n. 7 del 1992.

4. In relazione alle disposizioni di cui all'art. 3, commi 2 e 3, del decreto del Presidente della giunta regionale 28 gennaio 1999, n. 1/L, che prevedono l'erogazione d'ufficio dell'assegno di cura per il secondo anno di vita del figlio, il recupero della contribuzione dovuta può avvenire anche compensando quanto deve essere corrisposto dall'amministrazione con quanto dovuto dall'avente diritto.

Art. 4.

Disposizioni concernenti l'indennità per degenza ospedaliera e l'indennità per infortunio domestico

1. L'erogazione delle indennità per degenza ospedaliera e per infortunio domestico di cui, rispettivamente, agli articoli 23 e 28 della legge regionale n. 4 del 1992, come sostituiti dall'art. 1 della legge regionale n. 6 del 1998, è disposta entro 30 giorni dalla concessione delle medesime indennità.

Art. 5.

Disposizioni in materia di versamento delle contribuzioni

1. Le contribuzioni di cui all'art. 7 della legge regionale n. 4 del 1992 devono essere versate, nella misura fissata dall'apposito regolamento provinciale, almeno contestualmente all'adesione alle varie forme assicurative e, per gli anni successivi, comunque prima dell'inizio dell'anno assicurativo di riferimento. Il mancato versamento della contribuzione entro i predetti termini comporta rinuncia all'instaurazione o al proseguimento del rapporto assicurativo ai sensi di quanto disposto dall'art. 6 del decreto del Presidente della giunta regionale 28 gennaio 1999, n. 1/L.

2. Qualora il versamento di cui al comma 1, per i periodi assicurativi successivi al primo, venga effettuato in misura inferiore al dovuto, ma pari almeno alla misura versata per il periodo immediatamente precedente, l'ulteriore somma dovuta deve essere versata non oltre 30 giorni dal ricevimento dell'invito in tal senso da parte del-

l'Agenzia. Sulle somme dovute sono comunque corrisposti gli interessi, calcolati al saggio legale, dal giorno successivo alla scadenza del termine e fino al giorno del versamento.

3. Per le persone iscritte, alla data del 31 dicembre 1998, alle varie forme assicurative di cui alla legge regionale n. 4 del 1992, l'anno assicurativo coincide con l'anno solare; le relative contribuzioni devono essere versate entro il 30 settembre di ogni anno al quale esse si riferiscono.

Art. 6.

Disposizioni in materia di pensione regionale di vecchiaia

1. La contribuzione di cui all'art. 5 della legge regionale 28 febbraio 1993, n. 3, è versata in unica rata annuale nella misura determinata per ciascun anno dalla giunta regionale. I versamenti successivi al primo sono effettuati entro il 30 settembre di ogni anno. Nel caso in cui non siano disponibili entro il termine fissato per il versamento, anche per ragioni non imputabili all'iscritto, gli elementi per determinare la riduzione percentuale di cui al comma 1 dell'art. 5 della legge regionale n. 3 del 1993 nonché il contributo di cui all'art. 7-ter della medesima legge, deve essere versata la contribuzione intera, fatta salva la successiva restituzione all'iscritto della somma non dovuta.

2. Per le persone che usufruiscono dei benefici previsti dal comma 2-bis dell'art. 5 della legge regionale n. 3 del 1993 e dall'art. 7-bis della medesima legge, il versamento è dovuto con riferimento alla contribuzione stabilita per ciascuno degli anni nei quali ricadono l'adesione o i successivi rinnovi annuali, ed è effettuato per un numero minimo di anni calcolato deducendo dai quindici anni stabiliti dall'art. 7 della legge regionale n. 3 del 1993, gli anni assoggettati a riscatto ed eventualmente, su richiesta dell'iscritto, quelli accreditati figurativamente. L'onere relativo al riscatto è calcolato secondo le modalità previste dal regolamento emanato con decreto del Presidente della giunta regionale n. 1/L del 28 gennaio 1999 con riferimento all'importo della contribuzione fissato per l'anno precedente a quello di decorrenza della pensione e all'età dell'avente diritto alla data di decorrenza della pensione. La pensione è concessa solo previo versamento dell'intera contribuzione dovuta ivi inclusa la quota di riscatto fissata dal regolamento regionale.

3. Il calcolo della contribuzione da versare per le persone che usufruiscono dei benefici previsti dalle disposizioni di cui ai commi 2, 3 e 4 dell'art. 7 della legge regionale n. 6 del 1998, è effettuato moltiplicando la contribuzione fissata per l'anno in corso, per il numero di anni calcolato secondo quanto disposto dal comma 2, e diviso per il numero degli anni per i quali deve essere versata la contribuzione ai sensi dei medesimi commi 2, 3 e 4 del citato art. 7. Per la determinazione della contribuzione da versare per gli anni successivi al primo si provvede al ricalcolo, con le modalità fissate da questo comma, sulla base della contribuzione fissata in ciascun anno.

Art. 7.

Disposizioni in materia di contributo ai fini della costituzione della pensione

1. La domanda per ottenere il contributo regionale di cui all'art. 5 della legge regionale n. 7 del 1992 deve essere presentata entro il 30 settembre dell'anno successivo a quello cui si riferiscono i versamenti per la costituzione della pensione di vecchiaia o anzianità.

Art. 8.

Termini dei procedimenti

1. I termini per la conclusione dei procedimenti di cui alle leggi regionali n. 4 del 1992, n. 7 del 1992, n. 3 del 1993, n. 6 del 1998 nonché di quelli di cui al decreto del Presidente della giunta regionale 28 gennaio 1999, n. 1/L e di questo regolamento, sono stabiliti dall'allegato A a questo regolamento.

2. I termini di cui al comma 1 possono essere modificati con deliberazione della giunta provinciale pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione Trentino-Alto Adige.

Art. 9.

Disposizioni finali, transitorie e di prima applicazione

1. Nel caso in cui le domande e la documentazione presentate risultino incomplete, l'Agenzia richiede l'integrazione degli elementi mancanti ai sensi di quanto disposto dall'art. 3, commi 4 e 5 della legge 30 novembre 1992, n. 23, stabilendo un termine per la presentazione degli stessi.

2. La provincia può stipulare specifici accordi con i soggetti che assistono l'utenza nella presentazione delle domande per la concessione dei benefici di cui alle leggi regionali richiamate da questo regolamento, al fine di acquisire, anche in forma automatizzata, dati e informazioni in esse contenute. I medesimi accordi possono prevedere anche l'assunzione in capo alla provincia dei costi derivanti dall'accordo di collaborazione e la messa a disposizione da parte della provincia della strumentazione necessaria.

3. Nel caso in cui sia accertata l'impossibilità di accedere alle provvidenze per mancanza dei requisiti necessari per l'adesione o per poter beneficiare delle prestazioni, l'Agenzia provvede d'ufficio alla restituzione agli aventi diritto delle somme versate. Sono altresì restituite d'ufficio le somme versate in eccesso rispetto alla misura effettivamente dovuta.

4. È demandata a successivo regolamento la disciplina di quanto previsto dal comma 3 dell'art. 7 della legge regionale n. 4 del 1992 in materia di contribuzione previdenziale, fatte salve le modalità di versamento stabilite da questo regolamento. In attesa dell'entrata in vigore del predetto regolamento, la contribuzione di cui all'art. 7 della legge regionale n. 4 del 1992 è versata nella misura minima prevista dall'art. 2, comma 2, della legge regionale n. 6 del 1998.

5. Per le persone che abbiano sottoscritto l'adesione alla contribuzione per gli assegni di natalità e di cura ai sensi della normativa vigente prima dell'entrata in vigore della legge regionale n. 6 del 1998 e che non hanno manifestato l'intenzione di avvalersi della facoltà di estinguere il rapporto previdenziale di cui al comma 1 dell'art. 2 della legge regionale n. 6 del 1998, il mancato versamento della contribuzione prevista per l'anno 1998 entro i termini fissati si intende quale manifestazione della suddetta intenzione. Rimane fermo per gli interessati l'eventuale obbligo di regolarizzare i versamenti contributivi, se dovuti, fino al 31 dicembre 1997.

6. In sede di prima applicazione di questo regolamento le modalità di erogazione di cui al comma 2 dell'art. 2 si applicano con riferimento alle domande presentate per il periodo 1° luglio 1999-30 giugno 2000. Per le domande presentate per il periodo 1° luglio 1998-30 giugno 1999 si provvede alla erogazione dell'integrazione entro il 31 dicembre 1999. Per l'anno 1999, in presenza delle condizioni di cui al comma 7 di questo articolo, l'Agenzia può prorogare il termine del 31 ottobre di cui all'art. 2, comma 1. Qualora il termine per la conclusione del procedimento sia sospeso ai sensi del comma 1 di questo articolo, la data entro cui corrispondere l'erogazione è prorogata di un periodo pari alla durata della sospensione.

7. Per l'anno 1999, qualora risulti necessario in relazione alle esigenze organizzative dell'Agenzia e agli adempimenti e procedure che saranno fissati dal regolamento provinciale richiamato dal comma 4, l'Agenzia può stabilire termini e modalità per il versamento della contribuzione di cui all'art. 7 della medesima legge regionale e dall'art. 5 della legge regionale n. 3 del 1993, anche in deroga a quanto disposto da questo regolamento.

8. Le determinazioni assunte dall'Agenzia ai sensi dei commi 6 e 7, sono pubblicate nel *Bollettino ufficiale* della Regione Trentino-Alto Adige. L'Agenzia può stabilire ulteriori forme di diffusione e pubblicità delle predette deliberazioni.

Il presente decreto sarà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Trento, 9 giugno 1999

DELLAI

Registrato alla Corte dei conti il 25 giugno 1999
Registro n. 1, foglio n. 6

(Omissis).

99R0647

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 14 giugno 1999, n. 8-7/Leg.

Modifiche al D.P.G.P. 26 novembre 1998, n. 38-110/Leg., recante «Norme regolamentari di attuazione del capo XV della legge provinciale 11 settembre 1998, n. 10 e altre disposizioni in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti».

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 32 del 13 luglio 1999)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

Visto l'art. 59, comma 7, della legge provinciale 11 settembre 1998, n. 10 (Misure collegate con l'assessamento del bilancio per l'anno 1998);

Visto il D.P.G.P. 26 novembre 1998, n. 38-110/Leg. (Norme regolamentari di attuazione del capo XV della legge provinciale 11 settembre 1998, n. 10 e altre disposizioni in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti), come modificato dal D.P.G.P. 23 dicembre 1998, n. 43-115/Leg.;

Vista la deliberazione della giunta provinciale n. 4529 del 4 giugno 1999, recante «Modifiche al D.P.G.P. 26 novembre 1998, n. 38-110/Leg., recante «Norme regolamentari di attuazione del capo XV della legge provinciale 11 settembre 1998, n. 10 e altre disposizioni in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti»»;

Decreta:

Di approvare le seguenti modifiche al D.P.G.P. 26 novembre 1998, n. 38-110/Leg. (Norme regolamentari di attuazione del capo XV della legge provinciale 11 settembre 1998, n. 10 e altre disposizioni in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti), come modificato dal D.P.G.P. 23 dicembre 1998, n. 43-115/Leg.:

a) all'art. 2 è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«3-bis. Sono considerate valide le comunicazioni presentate per i fini di cui al comma 3 entro la data di entrata in vigore del presente comma»;

b) al comma 1 dell'art. 5, le parole: «entro il termine previsto dall'art. 2, comma 2, del presente regolamento» sono sostituite dalle seguenti parole: «entro il 31 marzo 2000».

Il presente decreto sarà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Trento, 14 giugno 1999

DELLAI

Registrato alla Corte dei conti il 25 giugno 1999
Registro n. 1, foglio n. 7

99R0648

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 12 luglio 1999, n. 9-8/Leg.

Regolamento recante «Modifiche a competenze di strutture organizzative provinciali - art. 65 della legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7».

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 18 del 16 giugno 1999)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 ed in particolare gli articoli 53 e 54 n. 2;

Visto l'art. 65 della legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7 e s.m.;

Vista la deliberazione della giunta provinciale n. 6155 di data 9 luglio 1999;

Decreta:

l'emanazione del seguente regolamento:

Art. 1.

Alla scheda n. 3 «servizio segreteria della giunta» dell'allegato C) della legge provinciale 29 aprile 1983, n. 12 e s.m., sono apportate le seguenti modificazioni:

a) i punti 3, 4 e 5 sono sostituiti dai seguenti:

«3. Cura la pubblicazione dei provvedimenti della giunta, la loro conservazione e classificazione, nonché l'invio dei provvedimenti stessi all'organo di controllo.

4. Cura la pubblicazione delle determinazioni dei dirigenti e svolge gli altri atti previsti dalla normativa vigente in ordine alla gestione delle stesse.

5. Cura i rapporti con gli uffici del consiglio provinciale».

b) dopo il punto 5) sono aggiunti i seguenti:

«5-bis. Provvede alla trattazione degli affari giuridico-amministrativi riservati alla competenza del presidente, e non demandati ad altro servizio, e delle questioni relative ad istanze o segnalazioni comunque pervenute al Presidente e non riconducibili ad altro servizio.

5-ter. Provvede altresì alle attività relative all'autorimessa provinciale».

Art. 2.

La denominazione e la declaratoria della scheda n. 1 «Servizio affari giuridico-amministrativi» dell'allegato A della legge provinciale 29 aprile 1983, n. 12 e s.m., sono modificate come segue:

«1. Servizio rapporti comunitari. — 1. Il servizio coordina gli adempimenti inerenti la programmazione dei fondi strutturali attraverso gli strumenti previsti dai regolamenti dell'Unione europea.

2. Promuove e coordina le azioni pilota e i programmi di iniziativa comunitaria nonché quelli finanziati attraverso altri fondi comunitari. Svolge il monitoraggio e i controlli sulla gestione dei fondi strutturali previsti dalla normativa comunitaria e le attività connesse con la rendicontazione delle iniziative realizzate.

3. Fornisce supporto per l'attuazione delle iniziative e dei programmi cofinanziati dall'Unione europea da realizzare in partenariato con le regioni europee.

4. Fornisce supporto alle strutture provinciali per il recepimento delle direttive comunitarie e per la verifica della legislazione provinciale rispetto alle disposizioni della normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato a finalità regionale.

5. Fornisce supporto alle strutture provinciali in ordine alle notifiche dei provvedimenti da trasmettere ai competenti organi comunitari; a tal fine predisporre e gestisce un apposito sistema informativo.

6. Fornisce supporto per lo svolgimento delle attività dell'amministrazione provinciale in sede comunitaria e assicura le necessarie relazioni con gli organismi dell'Unione europea e del Consiglio d'Europa.

7. Cura l'informazione e le attività di promozione volte ad assicurare la partecipazione del Trentino al processo di integrazione europea, ivi comprese quelle del Centro di documentazione europea».

Art. 3.

Alla scheda n. 40 «Servizio commercio» dell'allegato C della legge provinciale 29 aprile 1983, n. 12 e s.m., dopo il punto 4 sono aggiunti i seguenti:

«4-bis. Provvede alla trattazione degli affari in materia di polizia locale urbana e rurale e di esercizi pubblici; predispone i provvedimenti riguardanti gli spettacoli pubblici, per quanto attiene alla pubblica sicurezza.

4-ter. Predispone gli adempimenti riservati al presidente in ordine alle industrie pericolose, ai mestieri rumorosi e incomodi, agli esercizi pubblici, agenzie, tipografie, mestieri girovaghi, operai e domestici, intossicati e mendicanti, ai minori di anni diciotto nonché ogni altro adempimento in materia di pubblica sicurezza attribuito dallo statuto e dalle altre norme al presidente medesimo».

Art. 4.

Alla scheda n. 52, «Servizio attività socio-assistenziali» dell'Allegato C) della legge provinciale 29 aprile 1983, n. 12 e s.m., dopo il punto 6 è aggiunto il seguente:

«6-bis. Cura le attività connesse con la promozione e il sostegno del volontariato sociale nonché quelle relative all'immigrazione straniera extracomunitaria».

Art. 5.

Alla scheda n. 2 «Servizio relazioni pubbliche» dell'Allegato A) della legge provinciale 29 aprile 1983, n. 12 e s.m., sono apportate le seguenti modifiche:

a) la denominazione è sostituita dalla seguente:

«2. Servizio relazioni esterne»;

b) i punti 2) e 4) sono sostituiti dai seguenti:

«2. Promuove ed attua il coordinamento dei compiti svolti nell'ambito del settore delle informazioni e della attività di stampa, anche attraverso la progettazione di campagne di comunicazione sulle iniziative provinciali di interesse pubblico e cura altresì le attività connesse alla biblioteca e l'attività editoriale»;

«4. Predispone e coordina le iniziative volte alla organizzazione di iniziative e manifestazioni su temi di particolare interesse provinciale o concorre alle medesime»;

c) il punto 7) è soppresso.

Art. 6.

Le disposizioni di cui agli articoli 1, 2 e 3 del presente regolamento hanno efficacia a decorrere dalla data di affidamento dell'incarico al dirigente del servizio rapporti comunitari.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti, per la registrazione e pubblicato quindi nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

DELLAI

Registrato alla Corte dei conti il 30 luglio 1999
Registro n. 1, foglio n. 8

99R0702

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 22 luglio 1999, n. 10-9/Leg.

Regolamento concernente «Modifiche al decreto del Presidente della giunta provinciale 26 novembre 1998, n. 34-106/Leg., (Regolamento concernente costituzione dell'Albo dei dirigenti e dell'Albo dei direttori della Provincia autonoma di Trento e dei relativi enti funzionali)».

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale
della Regione Trentino-Alto Adige n. 41 del 7 settembre 1998)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

Vista la deliberazione della giunta provinciale n. 6212 di data 15 luglio 1999, non soggetta alla registrazione della Corte dei conti, con la quale la giunta provinciale ha provveduto all'approvazione del regolamento concernente «Modifiche al decreto del presidente della giunta provinciale 26 novembre 1998, n. 34-106/Leg., (Regolamento concernente costituzione dell'Albo dei dirigenti e dell'Albo dei direttori della provincia autonoma di Trento e dei relativi enti funzionali)» nel testo allegato quale parte integrante e sostanziale al provvedimento medesimo;

Visto il punto 2 del dispositivo della citata deliberazione con il quale la giunta provinciale domanda al presidente della giunta provinciale l'emanazione del regolamento;

Visti gli articoli 53 e 54 dello statuto di autonomia;

E M A N A

il regolamento concernente «Modifiche al decreto del presidente della giunta provinciale 26 novembre 1998, n. 34-106/Leg., (Regolamento concernente costituzione dell'Albo dei dirigenti e dell'Albo dei direttori della provincia autonoma di Trento e dei relativi enti funzionali)», allegato quale parte integrante e sostanziale al presente provvedimento. Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Trento, 22 luglio 1999

DELLAI

Registrato alla Corte dei conti il 26 agosto 1999
Registro n. 1, foglio n. 10

REGOLAMENTO CONCERNENTE «MODIFICHE AL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 26 NOVEMBRE 1998, N. 34-106/LEG., (REGOLAMENTO CONCERNENTE COSTITUZIONE DELL'ALBO DEI DIRIGENTI E DELL'ALBO DEI DIRETTORI DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO E DEI RELATIVI ENTI FUNZIONALI)».

Art. 1.

Sostituzione dell'art. 2 del decreto del presidente della giunta provinciale 26 novembre 1998, n. 34-106/Leg.

1. L'art. 2 del decreto del presidente della giunta provinciale 26 novembre 1998, n. 34-106/Leg., è sostituito dal seguente:

«Art. 2 (Elementi). — 1. L'albo dei dirigenti è composto dall'elenco nominativo e dalle schede individuali e riporta i dati rispettivamente specificati negli allegati «A» e «B» al presente regolamento.

2. L'albo è distinto nelle due seguenti parti:

a) parte I: dirigenti provinciali;

b) parte II: dirigenti degli enti funzionali.

3. All'interno delle parti di cui al comma 2, i dati sono raccolti in un elenco nominativo generale e in elenchi nominativi di sezione, ordinati alfabeticamente, corrispondenti alle autonome separate aree di contrattazione previste dalle norme regolamentari approvate in sede di definizione dei comparti di contrattazione ai sensi dell'art. 54 della legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7.

4. Le schede individuali sono raccolte e gestite separatamente e analogamente ordinate distinguendo tra dirigenti provinciali e dirigenti degli enti funzionali secondo l'elencazione di cui agli elenchi di sezione. Copia della scheda individuale è inserita nel fascicolo personale del dirigente.»

Art. 2.

Sostituzione dell'art. 6 del decreto del presidente della giunta provinciale 26 novembre 1998, n. 3106/Leg

1. L'art. 6 del decreto del presidente della giunta provinciale 26 novembre 1998, n. 34-106/Leg., è sostituito dal seguente:

«Art. 6 (*Modalità di formazione dell'albo Pubblicità dell'elenco nominativo dei dirigenti*). — 1. L'albo dei dirigenti è formato su supporto magnetico e viene costantemente aggiornato.

2. L'elenco nominativo dei dirigenti iscritti all'albo è annualmente pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione entro il mese di febbraio di ciascun anno con riferimento all'albo aggiornato al 31 dicembre dell'anno precedente.

3. Copia dell'elenco, pubblicato ai sensi del comma 2, è conservata presso il servizio per il personale; essa è trasmessa agli enti pubblici che ne facciano richiesta entro trenta giorni dalla richiesta medesima; è consentito a chiunque di prenderne visione e di estrarne copia.»

Art. 3.

Integrazione al decreto del presidente della giunta provinciale 26 novembre 1998, n. 34-106/Leg.

1. Dopo l'art. 6 del decreto del presidente della giunta provinciale 26 novembre 1998, n. 34-106/Leg., come sostituito dall'art. 2 del presente regolamento, è aggiunto il seguente:

«Art. 6-bis (*Accesso alle schede individuali dei dirigenti*). — 1. L'accesso alle schede individuali dei dirigenti è consentito esclusivamente:

a) alla Provincia e agli enti funzionali della stessa relativamente ai propri dirigenti;

b) alla Provincia e agli enti funzionali della stessa relativamente ai dirigenti di altro ente, in quanto l'accesso sia strettamente funzionale al corretto svolgimento di procedure di mobilità *inter-enti* disciplinate con normativa provinciale;

c) nei casi previsti dalla legge provinciale 30 novembre 1992, n. 23 e s.m.;

d) previo consenso, espresso in via generale dal dirigente interessato, a soggetti pubblici o privati quando la richiesta sia finalizzata all'eventuale costituzione di rapporto di lavoro autonomo o subordinato.»

Art. 4.

Sostituzione del comma 1 dell'art. 7 del decreto del presidente della giunta provinciale 26 novembre 1998, n. 34-106/Leg

1. Il comma 1 dell'art. 7 del decreto del presidente della giunta provinciale 26 novembre 1998, n. 34-106/Leg., è sostituito dal seguente:

«1. L'albo dei dirigenti è attivato entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento. La prima pubblicazione dell'elenco nominativo dei dirigenti ai sensi dell'art. 6, comma 2, viene effettuata nei sessanta giorni successivi.»

Art. 5.

Sostituzione dell'art. 11 del decreto del presidente della giunta provinciale 26 novembre 1998, n. 34-106/Leg.

1. L'art. 11 del decreto del presidente della giunta provinciale 26 novembre 1998, n. 34-106/Leg., è sostituito dal seguente:

«Art. 11 (*Elementi*). — 1. L'albo dei direttori è composto dall'elenco nominativo dei direttori e dalle schede individuali e riporta i dati specificati negli allegati «C» e «D» al presente regolamento.

2. L'albo è distinto nelle due parti:

a) parte I: direttori provinciali;

b) parte II: direttori degli enti funzionali.

3. All'interno di ciascuna delle parti di cui al comma 2, i dati sono raccolti in un elenco nominativo generale e in due elenchi di sezione ordinati alfabeticamente e relativi, rispettivamente, al personale con incarico di direttore d'ufficio e a quello con incarico speciale.

4. Le schede individuali sono raccolte e gestite separatamente e analogamente ordinate distinguendo tra direttori provinciali e direttori degli enti funzionali secondo l'elencazione di cui agli elenchi di sezione. Copia della scheda individuale è inserita nel fascicolo personale del direttore.»

Art 6.

Sostituzione dell'art. 15 del decreto del presidente della giunta provinciale 26 novembre 1998, n. 34-106/Leg.

L'art. 15 del decreto del presidente della giunta provinciale 26 novembre 1998, n. 34-106/Leg., è sostituito dal seguente:

«Art. 15 (*Modalità di formazione dell'albo. Pubblicità dell'elenco nominativo dei direttori*). — 1. L'albo dei direttori è formato su supporto magnetico e viene costantemente aggiornato.

2. L'elenco nominativo dei direttori iscritti all'albo è annualmente pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione entro il mese di febbraio di ciascun anno con riferimento all'albo aggiornato al 31 dicembre dell'anno precedente.

3. Copia dell'elenco, pubblicato ai sensi del comma 2, è conservata presso il servizio per il personale; essa è trasmessa agli enti pubblici che ne facciano richiesta entro trenta giorni dalla richiesta medesima; è consentito a chiunque di prenderne visione e di estrarne copia.»

Art. 7.

Integrazione al decreto del presidente della giunta provinciale 26 novembre 1998, n. 34-106/Leg.

1. Dopo l'art. 15 del decreto del presidente della giunta provinciale 26 novembre 1998, n. 34-106/Leg., come sostituito dall'art. 5 del presente regolamento, è aggiunto il seguente articolo:

«Art. 15-bis (*Accesso alle schede individuali dei direttori*). — 1. L'accesso alle schede individuali dei direttori è consentito esclusivamente:

a) alla Provincia e agli enti funzionali della stessa relativamente ai propri direttori;

b) alla Provincia e a gli enti funzionali della stessa relativamente ai direttori di altro ente, in quanto l'accesso sia strettamente funzionale al corretto svolgimento di procedure di mobilità *interventi* disciplinate con normativa provinciale;

c) nei casi previsti dalla legge provinciale 30 novembre 1992, n. 23 e s.m.;

d) previo consenso, espresso in via generale dal direttore interessato, a soggetti pubblici o privati quando la richiesta sia finalizzata all'eventuale costituzione di rapporto di lavoro autonomo o subordinato.»

Art. 8.

Sostituzione del comma 1 dell'art. 16 del decreto del presidente della giunta provinciale 26 novembre 1998, n. 34-106/Leg.

1. Il comma 1 dell'art. 16 del decreto del presidente della giunta provinciale 26 novembre 1998, n. 34-106/Leg., è sostituito dal seguente:

«1. L'albo dei direttori è attivato entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento. La prima pubblicazione dell'elenco nominativo dei direttori ai sensi dell'art. 15, comma 2, viene effettuata nei sessanta giorni successivi.»

Art. 9.

Modifiche all'art. 17 del decreto del presidente della giunta provinciale 26 novembre 1998, n. 34-106/Leg.

1. Dopo il comma 1 dell'art. 17 del decreto del presidente della giunta provinciale 26 novembre 1998, n. 34-106/Leg., è aggiunto il seguente comma:

«2. Ai fini dell'applicazione dell'art. 21, comma 3, della legge provinciale n. 7/1997, il personale degli enti funzionali inquadrato nella qualifica di direttore secondo i principi previsti dall'art. 30-bis,

comma 3, della legge provinciale n. 7/1997 e s.m., è considerato iscritto all'albo con effetto dalla data prevista dal comma 3 del medesimo articolo.»

Art. 10.

Sostituzione degli allegati A e B del decreto del presidente della giunta provinciale 26 novembre 1998, n. 34-106/Leg.

1. Gli allegati A e B del presidente della giunta provinciale 26 novembre 1998, n. 34-106/Leg. sono sostituiti dagli allegati A, B, C e D al presente regolamento.

Art. 11.

Proroga del termine per la prima attivazione dell'albo dei dirigenti e dell'albo dei direttori

1. Il termine previsto per la prima attivazione dell'albo dei dirigenti e dell'albo dei direttori previsto dagli articoli 7, comma 1, e 16, comma 1, del decreto del presidente della giunta provinciale 26 novembre 1998, n. 34-106/Leg., come modificati dagli articoli 4 e 8, decorre dall'entrata in vigore del presente regolamento.

(Omissis).

98R0859

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 27 settembre 1999, n. 11-10/Leg.

Modifiche al regolamento di contabilità della Provincia di cui all'art. 78-ter della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 47 del 19 ottobre 1999)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

Visto l'art. 78-ter della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7, come introdotto dall'art. 6 della legge provinciale 23 febbraio 1998, n. 3;

Visto l'art. 53 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670;

Su conforme deliberazione della giunta provinciale n. 6727 di data 24 settembre 1999;

Decreta:

1) di modificare l'art. 4 del regolamento di contabilità della Provincia, emanato con decreto del Presidente della giunta provinciale 20 luglio 1998 n. 16/88/Leg. e modificato con decreto del Presidente della giunta provinciale 7 settembre 1998, n. 23-95/Leg., nel seguente modo:

a) al comma 2 è aggiunto il seguente periodo:

«La giunta provinciale con propria deliberazione, in relazione alle variazioni del bilancio di cui all'art. 7, commi 1 e 2 della legge provinciale di contabilità occorrenti per l'iscrizione di maggiori entrate può disporre, anche contestualmente la variazione del totale delle riscossioni previste e dei pagamenti autorizzati in misura comunque non superiore alle maggiori riscossioni rispetto alle previsioni»;

b) dopo il comma 3 è inserito il seguente:

«3-bis. Dall'ammontare totale dei pagamenti autorizzati sono esclusi:

i) i pagamenti effettuati per il rimborso delle anticipazioni di cassa contratte con il Tesoriere per fronteggiare temporanei deficit di cassa;

ii) i pagamenti che si riferiscono a poste contabili che non danno luogo ad effettive movimentazioni di tesoreria.

Sono considerati tali:

a) i pagamenti, a valere su capitoli delle partite di giro, nei quali alle movimentazioni del conto del bilancio non corrisponde alcuna movimentazione del conto del Tesoriere;

b) i pagamenti che corrispondono a giri contabili, ossia quelli per i quali a doppie movimentazioni del conto del bilancio corrisponde una sola movimentazione del conto del Tesoriere;

c) i pagamenti effettuati a carico dei capitoli della finanza locale, per un importo pari al giro contabile disposto a favore dei capitoli/articoli dello stato di previsione delle entrate a titolo di recupero somme dai comuni.

Nel provvedimento della giunta provinciale di approvazione del preventivo di cassa sono individuati i capitoli/articoli del documento tecnico che, ai sensi del presente comma, sono da escludere ai fini del conteggio dei pagamenti autorizzati;

c) dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:

«6. In allegato ai rendiconto generale della provincia è data dimostrazione della relazione di concordanza tra i pagamenti effettuati nell'anno di riferimento, quelli autorizzati con la legge di bilancio ed eventualmente variati ai sensi del comma 2 e quelli di cui al comma 3-bis;

2) di istituire, dopo l'art. 22 del regolamento di contabilità della Provincia, il seguente articolo:

«Art. 22-bis (Restituzione di somme indebitamente riscosse nell'anno in corso). — Il dirigente del Servizio entrate e credito dispone l'annullamento di riscossioni relative all'esercizio in corso, quando si riferiscano a versamenti erroneamente eseguiti presso il Tesoriere della provincia, mediante disposizione al medesimo Tesoriere in ordine alla restituzione della somma al versante o all'accredito al legittimo beneficiario, previa verifica dell'effettiva assenza di titolo giustificativo per l'introito al bilancio provinciale»;

3) di modificare l'art. 23 del regolamento di contabilità della Provincia nel seguente modo:

a) prima del comma 1 è inserito il seguente comma:

«01. Per le spese correnti, fermo restando l'obbligo della copertura delle spese in scadenza nell'esercizio, gli impegni sono determinati con riferimento ai prevedibili fabbisogni complessivi di spesa per le attività da realizzare negli esercizi di competenza. I predetti fabbisogni sono determinati con riferimento:

per le spese di personale: ai trattamenti economici spettanti al personale in servizio e relativi oneri riflessi;

per le spese per acquisto di beni e servizi: ai beni e ai servizi acquisiti nell'esercizio;

per i trasferimenti: alle assegnazioni e finanziamenti disposti per le attività da realizzarsi da parte degli enti e soggetti destinatari nell'esercizio;

per le altre spese: agli oneri di competenza economica dell'esercizio»;

b) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente comma:

«3. Nel caso di contratti di permuta di beni fra la Provincia ed i terzi, il provvedimento autorizzativo dei medesimi dovrà prevedere, per il valore dei beni compensato mediante lo scambio, l'impegno di spesa e l'accertamento di entrata a carico di appositi capitoli delle partite di giro del documento tecnico. Per la parte corrispondente all'eventuale conguaglio in denaro a carico di una delle due parti contraenti dovrà inoltre essere previsto l'impegno di spesa o l'accertamento di entrata a carico dei competenti capitoli delle partite effettive del documento tecnico. Nel conto del patrimonio il bene acquisito mediante permuta è iscritto ad un valore che comprende sia il valore del bene ceduto in permuta che il conguaglio in denaro pagato o riscosso»;

4) di dare atto che le disposizioni di cui al precedente punto 1), si applicano a partire dal 1° gennaio 1999, ossia anche con riferimento al preventivo di cassa 1999 della Provincia, le disposizioni di cui al punto 2) si applicano a partire dal 10 gennaio 1999, con contestuale revoca della deliberazione della giunta provinciale n. 2348 di data 2 aprile 1999 e le disposizioni di cui al punto 3) si applicano a partire dal 1° gennaio 2000;

Il presente decreto sarà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Trento, 27 settembre 1999

DELLAI

Registrato alla Corte dei conti l'8 ottobre 1999
Registro n. 1, foglio n. 11

99R0924

REGIONE PIEMONTE

LEGGE REGIONALE 13 ottobre 1999, n. 26.

Modifiche alle leggi regionali 11 novembre 1998, n. 33 «Nuovo assetto organizzativo dei Gruppi consiliari e modifiche alla normativa sul personale dei Gruppi» e 1° dicembre 1998, n. 39 «Norme sull'organizzazione degli Uffici di comunicazione e sull'ordinamento del personale assegnato».

(Pubblicata nel *Bollettino ufficiale della Regione Piemonte* n. 42 del 20 ottobre 1999)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il comma 4 dell'art. 1 della legge regionale 8 giugno 1981, n. 20 (Assegnazione di personale ai gruppi consiliari) così come modificato dall'art. 1 della legge regionale 11 novembre 1998, n. 33 (Nuovo assetto organizzativo dei Gruppi consiliari e modifiche alla normativa sul personale dei Gruppi) è sostituito dai seguenti:

«4. Le risorse finanziarie necessarie all'utilizzo del personale di cui ai commi precedenti sono definite dall'Ufficio di Presidenza con riferimento alle qualifiche funzionali massime indicate, tenuto conto dei C.C.N.L. e dei protocolli d'intesa, e delle relative decorrenze, eventualmente stipulati in merito all'applicazione degli stessi. Per quanto attiene l'applicazione del nuovo ordinamento professionale, le relative posizioni organizzative, corrispondenti a direzione di unità organizzative complesse, sono attribuite ai gruppi in relazione al personale di categoria D (ex qualifiche direttive tabella A, legge regionale 2/1992). L'importo è determinato annualmente sulla base del costo effettivo del personale, riferito al trattamento economico fondamentale corrispondente a ciascuna qualifica, comprensivo degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'ente, delle somme erogate con caratteri di continuità e fissità e del costo delle posizioni organizzative, determinato come sopra, nonché del trattamento economico accessorio e di

fine rapporto, definito al 1° gennaio di ogni anno. L'importo risultante è incrementato di una percentuale corrispondente all'aumento della spesa globale per il personale regionale, ivi compreso quello non contrattualizzato, intercorso tra il gennaio dell'anno precedente e il gennaio dell'anno in corso, nonché del costo corrispondente ad un monte ore straordinarie pari a quello medio assegnato al personale dell'Ufficio di comunicazione del Presidente del Consiglio, con esclusione delle posizioni organizzative.

4 bis. L'importo del contributo di funzionamento di cui al comma 4 è integrativo dei finanziamenti percepiti ai sensi dell'art. 3 della legge regionale 10 novembre 1972, n. 12 (Funzionamento dei Gruppi consiliari) come sostituito dall'art. 3 della legge regionale 14 gennaio 1991, n. 2 (Modificazioni ed integrazioni alle leggi regionali 10 novembre 1972, n. 12 e 8 giugno 1981, n. 20 e successive modificazioni ed integrazioni in materia di funzionamento e di personale dei Gruppi consiliari) ed è soggetto alla disciplina prevista dall'art. 4, comma 4, della legge regionale n. 12/1972 come sostituito dall'art. 6 della legge regionale 16 maggio 1994, n. 14 (Modifiche ed integrazioni alle leggi regionali 13 ottobre 1972, n. 10, 10 novembre 1972, n. 12, 30 dicembre 1981, n. 57, 23 gennaio 1984, n. 9 e successive modificazioni ed integrazioni (Status dei Consiglieri e Gruppi consiliari)).»

Art. 2.

1. L'art. 3 della legge regionale n. 20/1981 così come modificato dall'art. 2 della legge regionale n. 33/1998 è sostituito dal seguente:

«Art. 3. — 1. Il conferimento di incarico di componente delle segreterie dei Gruppi consiliari, con contratto di diritto privato a tempo determinato, *full time* o *part time* (a tempo pieno o a tempo parziale) o con collaborazione coordinata e continuativa a dipendenti della Regione, degli enti strumentali e degli enti dipendenti dalla Regione, determina il loro collocamento in aspettativa senza assegni per tutto il periodo dell'incarico. Il periodo di aspettativa è utile ai fini del trattamento di quiescenza e di previdenza e dell'anzianità di servizio per tutto il periodo dell'incarico e comporta la conservazione del posto nel ruolo di precedente appartenenza.

2. Fermo restando il limite di spesa di cui all'art. 1, comma 4, i Gruppi possono avvalersi anche di personale esterno all'amministrazione regionale con contratto di diritto privato a tempo determinato, ivi compreso il contratto di collaborazione coordinata e continuativa. Il relativo trattamento economico viene stabilito in relazione alle prestazioni richieste.

3. Il personale di cui ai commi 1 e 2 stipula, su proposta del Presidente del Gruppo consiliare, con il Presidente del Consiglio regionale o suo delegato, contratti di diritto privato sulla base di schemi approvati dall'Ufficio di Presidenza che tengano conto delle professionalità richieste, dei diversi ambiti di autonomia e responsabilità del personale interessato. È in ogni caso previsto che il rapporto possa essere risolto in qualsiasi momento, su proposta del Presidente del Gruppo consiliare di cui l'interessato fa parte, ed in ogni caso con la ricostituzione dei Gruppi consiliari a seguito del rinnovo del Consiglio regionale o in caso di scioglimento del Gruppo consiliare.

4. Il personale di cui al comma 3 dipende funzionalmente dal Presidente del Gruppo consiliare.

5. Le risorse finanziarie definite ai sensi dell'art. 1, comma 4, debbono essere utilizzate, almeno nella misura del cinquanta per cento per il finanziamento dei contratti di cui al comma 3; la restante parte può essere utilizzata per le esigenze di funzionamento dei Gruppi consiliari in aggiunta al finanziamento assegnato per il funzionamento dei Gruppi stessi».

Art. 3.

1. Il comma 5 dell'art. 1 della legge regionale 1° dicembre 1998, n. 39 (Norme sull'organizzazione degli Uffici di comunicazione e sull'ordinamento del personale assegnato) è sostituito dal seguente:

«5. Fermo restando il limite di spesa di cui al comma 3 gli Uffici di comunicazione possono avvalersi, nei limiti massimi dei tre quinti di tale spesa, anche di personale esterno all'amministrazione regionale con contratto di diritto privato a tempo determinato, ivi compreso il contratto di collaborazione coordinata e continuativa. Il relativo trattamento economico viene stabilito in relazione alle prestazioni richieste.»

Art. 4.

1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, per l'anno 1999, presunto in complessive lire 262.908.193 si fa fronte con lo stanziamento previsto al capitolo 10030 del bilancio regionale che deve essere integrato mediante riduzione di pari importo del capitolo 10000.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Torino, 13 ottobre 1999

GHIGO

99E0913

LEGGE REGIONALE 4 novembre 1999, n. 27.

Promozione, in collaborazione con l'Università di Torino, di un corso di specializzazione in amministrazione pubblica.

(Pubblicata nel *Bollettino ufficiale della Regione Piemonte n. 45 del 10 novembre 1999*)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Principi generali e programmatici

La Regione Piemonte, in considerazione dei profondi processi di trasformazione in atto nella pubblica amministrazione, individua, quale obiettivo primario da raggiungere nell'attuazione delle proprie politiche e dei propri piani formativi, l'accrescimento della cultura e della formazione professionale, sui temi concernenti i processi di gestione delle pubbliche amministrazioni. Adotta, di conseguenza, iniziative per la realizzazione di programmi formativi mirati a questi fini.

Art. 2.

Corso di specializzazione in amministrazione pubblica

1. Per il conseguimento delle finalità indicate nell'art. 1, la Regione Piemonte affianca l'azione dell'Università per l'attivazione, a partire dall'anno accademico 1999/2000, di un corso di specializzazione in amministrazione pubblica.

Art. 3.

Svolgimento del corso - Caratteristiche

1. Lo svolgimento del corso, di cui all'art. 2, è realizzato dall'Università degli Studi di Torino. Il rapporto tra la Regione Piemonte e l'Università di Torino è regolato da apposita convenzione.

2. Il Corso di specializzazione in Amministrazione Pubblica è destinato a giovani in possesso del diploma di laurea, e ha durata pari a quella prevista per l'anno accademico universitario.

Art. 4.

Articolo finanziario

1. Per l'attuazione della presente legge è autorizzata la spesa complessiva di lire 800 milioni di cui lire 500 milioni per l'anno finanziario 1999 e lire 300 milioni per l'anno finanziario 2000.

2. Nello stato di previsione della spesa per il corrente anno è istituito apposito capitolo con la seguente denominazione: «Contributo all'Università degli Studi di Torino per l'istituzione di una Scuola di specializzazione in amministrazione pubblica» con la dotazione indicata al comma 1.

3. Alla copertura degli oneri finanziari si provvede, per lire 500 milioni, per l'anno finanziario 1999, mediante riduzione di pari ammontare dal capitolo n. 15950 e per lire 300 milioni, per l'anno finanziario 2000, mediante riduzione dal capitolo n. 15910.

Art. 5.

Dichiarazione d'urgenza

1. La legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 45 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Torino, 13 ottobre 1999

GHIGO

99E0914

REGIONE LOMBARDIA

LEGGE REGIONALE 14 agosto 1999, n. 17.

Rendiconto generale per l'esercizio finanziario 1998.

(Pubblicata nel 3° suppl. ord. al *Bollettino ufficiale della Regione Lombardia n. 33 del 19 agosto 1999*)

(Omissis).

99R0905

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

REGOLAMENTO REGIONALE 25 ottobre 1999, n. 27.

Fuizionamento del comitato regionale e dei sottocomitati per settore omogeneo di cui all'art. 6 della legge regionale 4 settembre 1981, n. 28, sull'associazionismo dei produttori agricoli.

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Emilia-Romagna n. 128 del 28 ottobre 1999)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

EMANA

il seguente regolamento:

Art. 1.

1. Il comitato regionale delle associazioni di produttori riconosciute ed i sottocomitati per settore produttivo omogeneo, di cui all'art. 6 della legge regionale 4 settembre 1981, n. 28, hanno sede presso la Regione Emilia-Romagna - Direzione generale agricoltura.

2. Il comitato è supportato, per le funzioni di segreteria, da un collaboratore regionale della direzione generale competente per l'agricoltura.

Art. 2.

1. In base alle caratteristiche della produzione agricola e zootecnica regionale sono individuati i seguenti settori produttivi omogenei e conseguentemente i corrispondenti sottocomitati:

- 1) carni: bovini, suini;
- 2) latte, formaggi e latticini di vacca;
- 3) zootecnia minore: avicunicoli, ovi-caprini (latte e carne), apicoltura, ecc.;
- 4) cereali e oleaginose: frumento tenero e granoturco, frumento duro, riso, ecc.; soia, girasole, colza, ecc.;
- 5) uva da vino e olio;
- 6) patate;
- 7) piante vive e prodotti della floricoltura; piante utilizzate principalmente in profumeria, medicina, ecc.;
- 8) sementi.

2. Le riunioni dei sottocomitati sono convocate su richiesta almeno di un'Associazione appartenente al settore interessato. La convocazione può essere effettuata, a richiesta, dalla segreteria del comitato e di essa deve essere data comunicazione al presidente.

3. I pareri di cui all'art. 6, ultimo comma, della legge regionale n. 28/1981 assunti dai sottocomitati devono essere convalidati in sede di comitato.

4. Alle riunioni dei sottocomitati possono partecipare rappresentanti delle organizzazioni professionali e cooperative, a cui l'invito è trasmesso per conoscenza.

Art. 3.

1. Il presidente del comitato regionale è eletto fra i componenti il medesimo.

2. Risulterà eletto il candidato che riporterà, nella prima votazione, i tre quarti dei voti attribuiti al comitato e, nelle successive, la maggioranza assoluta dei voti.

3. Il presidente è coadiuvato da due vice-presidenti, eletti dal comitato con voto limitato ad uno, i quali, a turno o su designazione dello stesso presidente, sostituiscono questi in caso di sua assenza od impedimento.

4. Il presidente e i vice-presidenti rappresentano il comitato, per quanto richiesto, nella consulta agricola regionale istituita dall'art. 14 della legge regionale n. 15/1997.

Art. 4.

1. I componenti il comitato regionale decadono dalla loro carica quando:

- a) non intervengano, senza giustificato motivo, a tre sedute consecutive del comitato;
- b) venga revocato il riconoscimento della associazione in rappresentanza della quale sono stati designati;
- c) vi sia richiesta motivata, da parte dell'associazione o dell'organizzazione professionale o cooperativa che li aveva designati.

Art. 5.

1. Il comitato regionale deve riunirsi almeno tre volte all'anno.

2. La convocazione avviene:

- a) per iniziativa del presidente;
- b) a richiesta motivata di almeno un componente del comitato;
- c) a richiesta del presidente della giunta regionale o dell'assessore competente in materia di agricoltura.

3. Nei casi previsti dalle lettere b) e c) del comma precedente, il presidente deve disporre la convocazione entro dieci giorni dal ricevimento della richiesta.

4. Le convocazioni sono disposte dal presidente del comitato e comunicate ai componenti mediante lettera raccomandata o fax almeno quindici giorni prima di quello fissato per la riunione.

5. In casi di particolare motivata urgenza, i membri del comitato possono essere convocati telegraficamente o via fax con preavviso non inferiore a tre giorni.

6. In ogni caso, l'avviso di convocazione deve indicare il giorno, l'ora ed il luogo della riunione, gli argomenti posti all'ordine del giorno.

Art. 6.

1. Il comitato può riunirsi in prima convocazione e, a distanza di un'ora, in seconda convocazione.

2. Le riunioni del comitato sono valide, in prima convocazione, quando è presente la maggioranza dei componenti aventi voto deliberativo e, in seconda convocazione, con la presenza di almeno un quarto dei componenti aventi voto deliberativo.

3. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza assoluta dei presenti aventi voto deliberativo, restando esclusa ogni possibilità di delega.

4. Le votazioni sono effettuate per alzata di mano. Possono essere effettuate votazioni a scrutinio segreto, quando lo richiedano almeno tre componenti con voto deliberativo presenti alla riunione.

Art. 7.

1. Il comitato regionale può decidere di nominare, nell'ambito dei sottocomitati di settore, una o più commissioni o relatori per svolgere compiti particolari o approfondire questioni attinenti l'attività del comitato stesso.

2. Il presidente può inoltre richiedere, sentito il comitato e per problemi specifici, il parere di esperti, esterni al comitato, nonché invitare alle riunioni del comitato rappresentanti dell'amministrazione pubblica (Stato, regioni, province, comunità montane, comuni), qualora la trattazione degli argomenti all'ordine del giorno rivesta particolare rilevanza nel quadro della produzione agricola del rispettivo territorio.

3. La partecipazione degli esperti e dei rappresentanti di cui al comma precedente deve avvenire senza oneri per la Regione.

Art. 8.

1. Per ogni riunione del comitato deve essere redatto, a cura della segreteria, apposito verbale, nel quale devono essere indicati:

- a) gli argomenti all'ordine del giorno;
- b) i nominativi dei presenti;
- c) il sunto della discussione;
- d) i pareri e le deliberazioni adottate;
- e) la maggioranza con la quale i pareri e le deliberazioni sono stati adottati.

2. Qualora i pareri e le deliberazioni non siano stati adottati all'unanimità, devono essere riportate sul verbale le motivazioni dei voti contrari e delle astensioni.

3. A richiesta dei componenti del comitato, ivi compresi quelli non aventi voto deliberativo, possono essere allegati ai verbali delle sedute memorie, osservazioni e motivazioni a supporto dei voti espressi rese per iscritto dal componente interessato.

4. Il verbale di ciascuna seduta è letto ed approvato nella seduta immediatamente successiva e deve essere sottoscritto dal presidente del comitato e dal collaboratore regionale che regge la segreteria. Gli originali dei verbali, debitamente sottoscritti, sono conservati dalla segreteria del comitato.

Art. 9.

1. Ai componenti il comitato regionale spettano i compensi e i rimborsi di cui alla legge regionale 15 dicembre 1977, n. 49, come modificata dalla legge regionale 18 marzo 1985, n. 8.

2. Ai fini della liquidazione del rimborso delle spese vive i componenti del comitato devono fare pervenire la documentazione necessaria alla segreteria del comitato entro trenta giorni dalla seduta cui le spese si riferiscono.

Art. 10.

1. È abrogato il regolamento regionale 28 settembre 1982, n. 46.

Il presente regolamento regionale sarà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

Bologna, 25 ottobre 1999

ERRANI

LEGGE REGIONALE 28 ottobre 1999, n. 28.

Valorizzazione dei prodotti agricoli ed alimentari ottenuti con tecniche rispettose dell'ambiente e della salute dei consumatori. Abrogazione delle leggi regionali n. 29/1992 e n. 51/1995.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Emilia-Romagna n. 130 del 2 novembre 1999)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Finalità

1. La Regione persegue la valorizzazione dei prodotti agricoli ed alimentari freschi e trasformati, ottenuti con tecniche che favoriscano la salvaguardia dell'ambiente e la salute dei consumatori, attraverso l'adozione di un marchio certificativo concesso in uso alle imprese che si impegnano a rispettare gli appositi disciplinari.

Art. 2.

Marchi collettivi

1. La Regione è autorizzata a richiedere il brevetto per appositi marchi collettivi, ai sensi degli articoli 2 e 22, secondo comma, del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, in relazione a prodotti agricoli ed alimentari ottenuti mediante l'impiego di tecniche idonee al conseguimento degli obiettivi di cui all'art. 1.

Art. 3.

Concessione dell'uso del marchio

1. L'uso del marchio di cui all'art. 2 è concesso alle imprese:

- a) singole o associate che producono alimenti destinati al consumo umano;

- b) di trasformazione o commercializzazione che trasformano o commercializzano alimenti destinati al consumo umano, che sottoscrivano specifici contratti di coltivazione o di allevamento e vendita con imprese di cui alla lettera a).

2. Nelle ipotesi di cui alla lettera b) del comma 1, il contratto deve:

- a) prevedere l'impegno da parte del soggetto di cui alla lettera b) del comma 1, all'utilizzo del marchio esclusivamente per le produzioni cui esso si riferisce e all'effettuazione dei necessari controlli sulla produzione;

- b) comprendere l'impegno da parte di ciascun produttore alla fornitura dei prodotti cui si riferisce il marchio, nonché il loro impegno unilaterale ed incondizionato verso la Regione Emilia-Romagna a consentire i controlli di cui all'art. 6.

3. L'uso del marchio di cui all'art. 2 è concesso alle imprese che ne fanno richiesta sulla base delle procedure definite dalla giunta regionale.

4. I soggetti di cui al comma 3 devono impegnarsi, all'atto della richiesta di concessione d'uso del marchio, a rispettare gli specifici disciplinari previsti dall'art. 5 e le disposizioni deliberate dalla Regione per l'applicazione della presente legge, nonché a consentire lo svolgimento dei controlli di cui all'art. 6.

5. Ai sensi e per le finalità indicate all'art. 9, i soggetti di cui al comma 3 devono inoltre impegnarsi, all'atto della richiesta di concessione d'uso del marchio, a fornire alla Regione entro il termine indicato nell'atto di concessione d'uso del marchio, una relazione contenente i dati consuntivi relativi alle annualità nelle quali viene attuata la valorizzazione tramite il marchio collettivo regionale.

Art. 4.

Uso del marchio

1. La giunta regionale determina:

a) il marchio cui la concessione si riferisce, le sue caratteristiche ideografiche, nonché, nell'ambito del disciplinare di cui all'art. 5, i prodotti che il marchio è destinato a contraddistinguere e le modalità di identificazione dei prodotti stessi nelle diverse fasi del ciclo produttivo;

b) le modalità di utilizzazione e di applicazione del marchio sui prodotti, le eventuali indicazioni aggiuntive e specifiche;

c) le modalità di controllo sui prodotti, da effettuarsi preventivamente e successivamente alla loro immissione sul mercato, anche mediante controlli analitici su campioni prelevati;

d) la documentazione in ordine alle tecniche adottate, che dovrà essere fornita dai responsabili delle diverse fasi del ciclo produttivo;

e) i casi di inadempienza e di difformità in ordine all'uso del marchio o al rispetto dei disciplinari di produzione, graduati a seconda della gravità, in relazione all'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 7;

f) i contenuti della relazione di cui al comma 5 dell'art. 3.

Art. 5.

Disciplinari di produzione

1. I disciplinari di produzione di ciascun prodotto fresco o trasformato fissano i caratteri dei processi produttivi necessari per diminuire l'impatto ambientale dei processi produttivi e tutelare la salute dei consumatori.

2. La giunta regionale definisce i principi generali cui devono uniformarsi i disciplinari di produzione in conformità alle linee programmatiche della politica agricola comunitaria, con particolare riferimento alle misure agroambientali.

3. La Regione provvede alla formulazione dei disciplinari di produzione.

4. Per la formulazione e l'aggiornamento dei disciplinari di cui al comma 3, la Regione si può avvalere di enti tecnico-scientifici con provata esperienza nel settore.

5. La Direzione generale agricoltura provvede alla tenuta e alla conservazione dei disciplinari, in copia aggiornata disponibile per la consultazione degli interessati.

Art. 6.

Controlli

1. Il controllo delle regole stabilite dal provvedimento di concessione di cui all'art. 3, nonché delle regole contenute nei disciplinari di cui all'art. 5, deve essere affidato dai concessionari ad organismi di certificazione accreditati secondo le norme applicabili della serie EN 45000.

2. I controlli consistono nelle:

a) verifiche della documentazione fornita;

b) ispezioni nei luoghi di produzione, trasformazione, conservazione e commercializzazione;

c) analisi di campioni prelevati.

3. Le non conformità rilevate devono essere comunicate alla Regione entro quarantotto ore dall'accertamento.

4. I costi relativi alle verifiche di cui al comma 1 sono a carico dei concessionari.

Art. 7.

Sanzioni relative all'uso del marchio

1. La Regione pronuncia, a seconda della gravità della violazione ed avuto riguardo a quanto stabilito nel provvedimento di concessione, il semplice richiamo o la sospensione dall'uso del marchio per un periodo compreso tra i sei e i ventiquattro mesi, ovvero la decadenza dalla concessione in caso di violazione delle regole stabilite:

a) dalle modalità d'uso del marchio;

b) dalle regole stabilite dalla presente legge;

c) dal provvedimento di concessione di cui all'art. 3;

d) dalle regole contenute nei disciplinari di cui all'art. 5;

e) dalle norme regionali, nazionali e comunitarie relative ai prodotti destinati al consumo umano.

2. A tal fine la violazione viene contestata agli interessati assegnando ad essi un termine, non inferiore a dieci giorni dal ricevimento della comunicazione, per formulare le loro osservazioni.

3. Alla prima violazione compiuta corrisponde il semplice richiamo; tuttavia, in caso di violazioni di particolare gravità previste nel provvedimento di concessione dell'uso del marchio, può essere comminata la sospensione o la decadenza. In ogni caso la sanzione proposta viene comunicata agli interessati con la contestazione della violazione.

4. Costituiscono comunque violazioni di estrema gravità, che al momento dell'accertamento rendono immediata la decadenza dall'uso del marchio secondo specifiche modalità individuate dalla giunta regionale:

a) la frode;

b) la pubblicità ingannevole;

c) il mancato rispetto della normativa sanitaria riguardante i prodotti agricoli ed alimentari;

d) l'uso del marchio per produzioni per le quali non è stata ottenuta la concessione;

e) l'impedire o il rendere artificiosamente difficoltoso lo svolgimento dei controlli previsti dall'art. 6.

5. In caso di decadenza, il provvedimento viene pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

Art. 8.

Sostegno di attività promozionali

1. Al fine di sostenere le attività di promozione dei prodotti contraddistinti dal marchio collettivo regionale di cui all'art. 3, la giunta regionale interviene attraverso le forme e le modalità previste dalla legge regionale 21 marzo 1995, n. 16, concernente attività di promozione economica.

2. La Regione, qualora non realizzi direttamente le iniziative di cui all'art. 5 della legge regionale n. 16 del 1995, provvede di norma con i soggetti di cui al comma 1 dell'art. 3 della presente legge.

3. La giunta regionale può decidere che i concessionari dei marchi di cui all'art. 3 debbano contribuire con una quota proporzionale alla quantità certificata; tale quota è finalizzata esclusivamente alla promozione dei medesimi marchi ed alla stesura di nuovi disciplinari.

Art. 9.

Disposizione finanziaria

1. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge la Regione farà fronte:

a) per le attività previste dall'art. 5 della presente legge, mediante l'istituzione di appositi capitoli nella parte spesa del bilancio regionale che verranno dotati dei finanziamenti necessari in sede di approvazione della legge annuale di bilancio a norma di quanto disposto dall'art. 11, comma primo, della legge regionale 6 luglio 1977, n. 31;

b) per quanto concerne gli interventi previsti dall'art. 8 della presente legge, commi 1 e 2, mediante l'utilizzazione dei fondi di cui all'art. 7 della legge regionale 21 marzo 1995, n. 16, nell'ambito dell'autorizzazione di spesa disposta annualmente dalla legge di bilancio ai sensi dell'art. 11 della legge regionale n. 31 del 1977.

Art. 10.

Abrogazione

1. Sono abrogate le leggi regionali 10 luglio 1992, n. 29, concernente «Valorizzazione dei prodotti agroalimentari dell'Emilia-Romagna ottenuti con tecniche rispettose dell'ambiente e della salute dei consumatori» e 24 aprile 1995, n. 51, concernente «Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 10 luglio 1992, n. 29, concernente «Valorizzazione dei prodotti agroalimentari dell'Emilia-Romagna ottenuti con tecniche rispettose dell'ambiente e della salute dei consumatori».

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Emilia-Romagna.

Bologna, 28 ottobre 1999

ERRANI

99R0878

LEGGE REGIONALE 28 ottobre 1999, n. 29.

Norme per l'assunzione da parte della Regione Emilia-Romagna delle funzioni esercitate dal centro operativo ortofrutticolo di Ferrara, per la gestione degli impianti e per l'inquadramento del personale.

(Pubblicata nel *Bollettino ufficiale della Regione Emilia-Romagna n. 130 del 2 novembre 1999*)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Le funzioni pubbliche già svolte sul territorio regionale dal Centro operativo ortofrutticolo di Ferrara, di seguito denominato «Centro», consorzio a prevalente interesse pubblico, costituito ai sensi dell'art. 10 della legge 27 ottobre 1966, n. 910, sono assunte dalla Regione Emilia-Romagna a decorrere dall'entrata in vigore della presente legge.

2. Le funzioni di cui al primo comma concernenti in particolare la promozione delle produzioni ortofrutticole, la statistica delle produzioni, le informazioni di mercato, le azioni di valorizzazione qualitativa, di monitoraggio e di controllo, l'assistenza tecnica, l'informazione e la divulgazione, sono esercitate in conformità alle disposizioni contenute nella legge regionale 30 maggio 1997, n. 15 e nelle leggi regionali relative al settore agricolo.

Art. 2.

1. La Regione Emilia-Romagna assume le funzioni di gestione degli impianti del complesso di interesse pubblico denominato Centro operativo ortofrutticolo di Ferrara secondo le finalità di cui all'art. 10 della legge 27 ottobre 1966, n. 910, a decorrere dal termine indicato dai decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri previsti dall'art. 4, comma 1, del decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143.

2. I trasferimenti finanziari disposti dallo Stato per le attività di gestione sono iscritti in apposito capitolo del bilancio regionale.

Art. 3.

1. La Regione subentra nei rapporti di lavoro a tempo indeterminato del personale in servizio alla data della messa in stato di liquidazione del Centro. Detto personale transita, a domanda, alle dipendenze della Regione sulla base della categoria di inquadramento contrattuale posseduta a detta data e secondo la tabella di equiparazione di cui all'allegato A) alla presente legge.

2. Il termine per la presentazione della domanda di cui al comma 1 è fissato inderogabilmente in trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Al personale che, per effetto delle disposizioni di cui al comma 1, transita alle dipendenze della Regione è fatto salvo il trattamento economico di godimento, comprensivo delle sole indennità a carattere continuativo contrattualmente definite.

4. Fatto salvo quanto previsto ai commi successivi, l'eventuale differenza tra il trattamento economico relativo alla categoria di assunzione presso la Regione e quello di cui al comma 3 viene erogato tramite un assegno *ad personam* riassorbibile.

5. Tra gli elementi retributivi che concorrono a determinare l'importo riassorbibile dell'assegno *ad personam* di cui al comma 4 non è ricompreso il salario individuale di anzianità, per la parte corrispondente a quanto percepito da un dipendente regionale di pari qualifica ed anzianità di servizio.

6. Al personale di cui al comma 1 spetta, in aggiunta al trattamento economico in godimento definito ai sensi del comma 3, il trattamento accessorio, fatta eccezione per la quota di produttività collettiva legata ai piani di attività generale. Tale quota viene erogata solo per la parte eccedente l'assegno *ad personam*.

7. Per il personale di qualifica dirigenziale, viene erogata in aggiunta al trattamento economico in godimento, come definito ai sensi del comma 3, la sola retribuzione di risultato.

8. Per i dipendenti collocati nell'area quadri, cui vengano assegnate posizioni organizzative ai sensi dell'art. 8 del CCNL Regioni-Enti locali, viene erogata in aggiunta al trattamento economico in godimento, come definito ai sensi del comma 3, la sola retribuzione di risultato.

Art. 4.

1. All'atto dell'acquisizione del personale di cui all'art. 1, la giunta regionale è autorizzata ad incrementare la dotazione organica delle proprie strutture, per i posti necessari.

2. Agli oneri di personale derivanti dall'applicazione della presente legge si fa fronte con le allocazioni di spesa degli appositi capitoli del bilancio di previsione a norma di quanto disposto dall'art. 11 della legge regionale 6 luglio 1977, n. 31.

Art. 5.

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 31 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione Emilia-Romagna.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Emilia-Romagna.

Bologna, 28 ottobre 1999

ERRANI

(Omissis).

99R0879

LEGGE REGIONALE 28 ottobre 1999, n. 30.

Rinegoziazione interessi sui mutui.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Emilia-Romagna
n. 130
del 2 novembre 1999)

II CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

II PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Rinegoziazione tassi interessi

1. Al fine di ridurre l'onere del debito pubblico la giunta regionale è autorizzata:

a) a rinegoziare i tassi di interessi applicati su mutui accessi da terzi sui quali sussiste il concorso pubblico al pagamento degli interessi stessi ai sensi di leggi regionali e statali;

b) a porre in essere ogni azione utile per la rinegoziazione dei tassi di interessi applicati su mutui di cui alla lettera a).

Art. 2.

Concorso al pagamento degli interessi in caso di rinegoziazione dei tassi

1. La giunta regionale è autorizzata a continuare a concorrere al pagamento degli interessi sui mutui a seguito della rinegoziazione di cui all'art. 1.

2. Il concorso pubblico al pagamento degli interessi è determinato nella misura pari alla stessa proporzione di partecipazione già in essere sui mutui oggetto di rinegoziazione.

Art. 3.

Contributo al pagamento degli interessi in caso di estinzione anticipata dei mutui

1. La giunta regionale è autorizzata:

a) a continuare a concorrere al pagamento degli interessi sui mutui accessi a seguito di estinzione anticipata dei mutui di cui all'art. 1;

b) a continuare a concorrere al pagamento degli interessi sui mutui di cui all'art. 1 a seguito di estinzione anticipata degli stessi.

2. Il concorso pubblico al pagamento degli interessi sui nuovi mutui è determinato nella misura pari alla stessa proporzione di partecipazione prevista nei vecchi mutui oggetto di estinzione anticipata.

3. Il concorso pubblico al pagamento degli interessi sui nuovi mutui è calcolato su un capitale non superiore al capitale residuo del vecchio mutuo all'atto della estinzione e per un numero di rate non superiore a quello mancante per il totale ammortamento del vecchio mutuo.

4. Nel caso di estinzione anticipata di cui alla lettera b) del primo comma il concorso pubblico al pagamento degli interessi è determinato nella misura pari alla stessa proporzione di partecipazione prevista nei vecchi mutui oggetto di estinzione tenendo conto del tasso Euroribor in vigore al momento della estinzione stessa salvo diversa disposizione di legge.

Art. 4.

Contributo in forma attualizzata

1. Il contributo sul pagamento degli interessi può essere erogato dalla Regione anche in forma attualizzata.

Art. 5.

Mutui nel settore dell'edilizia residenziale pubblica

1. Per i contributi erogati in relazione ai mutui per l'edilizia residenziale pubblica dalla Regione in attuazione alle leggi contenute nel comma 1 dell'art. 29 della legge 13 maggio 1999, n. 133 si applicano le disposizioni contenute nello stesso art. 29, commi 1 e 3.

2. Per i contributi erogati in relazione ai mutui per l'edilizia residenziale pubblica dalla Regione in attuazione alle leggi regionali di agevolazione si applicano le disposizioni contenute nell'art. 29, della legge n. 133 del 1999, salvo che le disposizioni contenute nella presente legge non siano più favorevoli ai beneficiari dei contributi e alla Regione.

Art. 6.

Attuazione delle disposizioni

1. Le modalità di attuazione delle disposizioni di cui agli articoli precedenti sono definite con provvedimenti della giunta regionale.

Art. 7.

Norma finanziaria

1. La giunta regionale, per attuare gli interventi previsti dalla presente legge è autorizzata ad adottare tutti gli atti opportuni ivi compresi quelli di variazione al bilancio regionale, ove necessari.

Art. 8.

Entrata in vigore

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti del secondo comma dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 31 dello Statuto regionale. Essa entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Emilia-Romagna.

Bologna, 28 ottobre 1999

ERRANI

99R0880

REGIONE TOSCANA

LEGGE REGIONALE 14 ottobre 1999, n. 53.

Norme per l'accesso al ruolo unico regionale.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 28 del 22 ottobre 1999)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

TITOLO I
ACCESSO ALL'IMPIEGO

Art. 1.

Oggetto

1. La presente legge disciplina:
 - i requisiti per l'accesso al ruolo unico regionale;
 - il contenuto dei bandi di selezione;
 - la formulazione, l'approvazione e l'utilizzo delle graduatorie;
2. Sono fatte salve le eventuali diverse disposizioni nelle materie oggetto di contrattazione collettiva ai sensi della normativa vigente.
3. Con regolamento del Consiglio regionale, nel rispetto di quanto disposto dal contratto collettivo nazionale di lavoro e dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modifiche ed integrazioni, sono disciplinate: le modalità di accesso al ruolo unico regionale e di assunzione del personale a tempo determinato; la tipologia dei procedimenti di selezione; le categorie riservatarie e le preferenze; le modalità ed i termini di presentazione delle domande di ammissione alle selezioni; la composizione, le modalità di nomina, gli adempimenti e i compensi delle commissioni di selezione; le modalità di svolgimento delle prove di selezione per l'assunzione del personale a tempo indeterminato ed a tempo determinato.
4. I compensi previsti per le commissioni di selezione dell'amministrazione regionale trovano applicazione anche per le commissioni di concorso delle Aziende sanitarie della Toscana.
5. Le procedure per l'accesso all'impiego regionale devono garantire il rispetto dei principi di parità e pari opportunità tra donne e uomini, ai sensi della legge 10 aprile 1991, n. 125 e della legge regionale 20 luglio 1992, n. 32.

Art. 2.

Requisiti generali per l'accesso

1. Per accedere all'impiego regionale è necessario possedere i seguenti requisiti generali:
 - a) cittadinanza italiana. Sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica. I cittadini degli Stati membri dell'Unione europea (U.E.) possono accedere, nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 febbraio 1994, n. 174, a tutti i posti dell'organico regionale a parità di requisiti, purché abbiano un'adeguata conoscenza della lingua italiana da accertare nel corso dello svolgimento delle prove;
 - b) età non inferiore a quella prevista per l'iscrizione nelle liste elettorali; limiti superiori di età per l'accesso ad alcune figure professionali, in relazione alla natura del servizio o ad oggettive necessità dell'amministrazione, possono essere previsti dal regolamento attuativo della presente legge;
 - c) idoneità fisica all'impiego;
 - d) titolo di studio prescritto dal bando.

2. Non possono accedere all'impiego regionale coloro che sono esclusi dall'elettorato politico attivo e coloro che sono stati destituiti dall'impiego ovvero licenziati per motivi disciplinari da pubbliche amministrazioni.

Art. 3.

Titoli di studio

1. I titoli di studio per l'accesso dall'esterno all'impiego regionale sono i seguenti:
 - categoria A: assolvimento dell'obbligo scolastico;
 - categoria B: profili professionali collocati nella posizione economica B1: licenza della scuola dell'obbligo e specializzazione professionale se richiesta;
 - profili professionali collocati nella posizione economica B3: diploma di scuola secondaria superiore (diploma di maturità);
 - categoria C: diploma di scuola secondaria superiore (diploma di maturità);
 - categoria D: profili professionali collocati nella posizione economica D1: diploma di laurea;
 - profili professionali collocati nella posizione economica D3: diploma di laurea, nonché la prescritta abilitazione nel caso di prestazioni professionali.

2. Per licenza della scuola dell'obbligo si intende anche la licenza elementare conseguita anteriormente all'entrata in vigore della legge 31 dicembre 1962, n. 1859.

3. I bandi di selezione per posti di profilo tecnico della categoria B, posizione economica B3, possono prevedere, con riferimento a mansioni specifiche che presuppongono necessariamente il possesso di esperienza professionale, l'ammissione di candidati che siano in possesso del diploma di scuola secondaria inferiore e di specifica specializzazione professionale acquisita anche attraverso esperienze di lavoro.

4. I titoli di studio dei cittadini degli stati membri dell'Unione europea sono ammessi previo riconoscimento da parte della competente autorità statale.

Art. 4.

Accesso alla qualifica dirigenziale

1. L'accesso alla qualifica dirigenziale avviene esclusivamente a seguito di concorso. Possono partecipare rispettivamente:
 - a) i dipendenti di ruolo dell'amministrazione regionale inquadrati nella categoria D o di altre pubbliche amministrazioni, inquadrati in categorie corrispondenti alla predetta categoria D, muniti di laurea, che abbiano compiuto almeno cinque anni di servizio, nella predetta categoria. Sono altresì ammessi coloro che sono in possesso della qualifica di dirigente in enti e strutture pubbliche comprese anche quelle non rientranti nel campo di applicazione dell'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modifiche ed integrazioni, muniti del diploma di laurea, che hanno svolto per almeno due anni le funzioni dirigenziali;
 - b) i soggetti muniti di laurea e di uno dei seguenti titoli: diploma di specializzazione, dottorato di ricerca, o altro titolo post-universitario rilasciato da istituti universitari italiani o stranieri, ovvero da primarie istituzioni formative pubbliche o private, secondo modalità di riconoscimento disciplinate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri. Sono ammessi, altresì, i soggetti in possesso della qualifica di dirigente in strutture private, muniti del diploma di laurea, che hanno svolto per almeno cinque anni le funzioni dirigenziali.

Art. 5.

Avviamento degli iscritti nelle liste di collocamento

1. Il ricorso alle liste del collocamento ordinario per l'avviamento a selezione ai sensi dell'art. 16, commi 1, 2, 3 e 7 della legge 28 febbraio 1987, n. 56 e successive modifiche ed integrazioni - mediante richiesta alle sezioni circoscrizionali competenti con riferimento alla localizzazione territoriale delle sedi di servizio riferite ad ambiti provinciali - può aver luogo per il reclutamento del personale della categoria A e della categoria B relativamente ai profili professionali collocati nella posizione economica B1, mediante prove di idoneità effettuate da apposita commissione.

2. I candidati nei cui confronti le selezioni hanno avuto esito negativo non possono essere sottoposti nuovamente a selezione per lo stesso profilo professionale, se non sono decorsi almeno sei mesi dalla precedente selezione.

Art. 6.

Bando di selezione

1. Il bando deve indicare, ai sensi dell'art. 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e della legge regionale 20 gennaio 1995, n. 9, il responsabile del procedimento concorsuale; deve inoltre contenere il riferimento alla legge regionale 20 luglio 1992, n. 32, che garantisce pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso al lavoro come anche previsto dall'art. 61 del decreto legislativo n. 29/1993 e successive modifiche ed integrazioni.

2. Il bando deve inoltre indicare i requisiti di cui agli articoli 2, 3 e 4, della presente legge, nonché quanto altro si renda necessario.

3. Il bando può prevedere l'indicazione per ambito provinciale dei posti messi a selezione.

4. Il bando può prevedere altresì l'indizione di concorsi unici, previo accordo, anche al fine della ripartizione degli oneri relativi, tra l'amministrazione regionale e gli enti ed aziende regionali, gli enti locali della Toscana, le aziende sanitarie della Toscana e altre pubbliche amministrazioni.

5. Il bando di selezione è pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione Toscana (B.U.R.T.).

Art. 7.

Posti disponibili

1. Si considerano posti disponibili da ricoprire mediante selezione, sia quelli vacanti alla data del bando, sia quelli che risulteranno tali per effetto dei collocamenti a riposo previsti nei dodici mesi successivi; questi ultimi sono conferiti al verificarsi delle singole vacanze qualora la selezione venga conclusa prima.

Art. 8.

Graduatoria

1. La commissione d'esame forma la graduatoria di merito dei candidati, che viene approvata dal dirigente della competente struttura regionale, previo accertamento della regolarità delle procedure seguite dalla commissione.

2. La graduatoria è pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione Toscana; dalla data di pubblicazione decorrono i termini per eventuali impugnative. Le modalità per l'accertamento del possesso dei requisiti dei candidati idonei sono disciplinate dal regolamento di cui all'art. 1 della presente legge.

3. I posti rimasti scoperti per rinuncia o decadenza dei vincitori sono assegnati ai concorrenti dichiarati idonei nella stessa selezione secondo l'ordine della graduatoria.

4. La graduatoria della selezione è unica.

5. La graduatoria della selezione resta aperta per tre anni a decorrere dalla data del provvedimento di approvazione e può essere utilizzata, nel rispetto delle percentuali di riserva dei posti, per gli ulteriori posti di pari categoria che si dovessero rendere vacanti e disponibili successivamente all'indizione della selezione stessa per cessazione dal servizio, ad eccezione di quelli istituiti o trasformati successivamente all'indizione della selezione.

6. La validità delle graduatorie può essere prorogata per un periodo non superiore ad un anno con apposito atto motivato del coordinatore del dipartimento competente in materia di personale. La validità delle graduatorie in scadenza o scadute nel corso del 1999 è prorogata di un anno.

7. La graduatoria può essere altresì utilizzata anche per il reclutamento di personale a tempo determinato. La rinuncia o l'eventuale accettazione dell'assunzione a tempo determinato non comporta l'esclusione dalla graduatoria per il reclutamento a tempo indeterminato.

8. La graduatoria della selezione può essere utilizzata anche per il reclutamento di personale a tempo parziale. La rinuncia da parte dell'idoneo comporta l'esclusione dalla graduatoria.

L'eventuale modalità di trasformazione del rapporto di lavoro da tempo parziale a tempo pieno è disciplinata con il regolamento di cui all'art. 1 della presente legge.

9. Le graduatorie delle selezioni pubbliche possono essere utilizzate, previa intesa con l'amministrazione e nel rispetto della normativa generale in materia di selezioni pubbliche, da tutti gli enti ed aziende regionali, dagli enti locali della Toscana e dalle Aziende sanitarie e ospedaliere della Toscana e da altre pubbliche amministrazioni. L'eventuale rifiuto dell'assunzione da parte dell'idoneo non comporta l'esclusione dalla graduatoria.

10. L'amministrazione regionale può, d'intesa con le amministrazioni di cui al comma 9, utilizzare le graduatorie delle selezioni pubbliche bandite dalle stesse, solo per le assunzioni di personale da assegnare agli uffici regionali ubicati nello stesso ambito provinciale dell'amministrazione titolare della graduatoria. Nell'ambito dell'intesa le amministrazioni possono prevedere che l'eventuale rifiuto dell'assunzione da parte dell'idoneo non comporti l'esclusione dalla graduatoria.

TITOLO II

NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 9.

Selezioni non concluse

1. La presente legge si applica anche alle selezioni non concluse alla data della sua entrata in vigore compatibilmente con il contenuto dei bandi e con lo stato di svolgimento delle procedure concorsuali.

Art. 10.

Modifiche all'art. 2 della legge regionale 3 novembre 1995, n. 97

1. Il quinto comma dell'art. 2 della legge regionale 3 novembre 1995, n. 97, è sostituito dal seguente:

«Gli incarichi attribuiti ai sensi della presente legge non costituiscono titoli valutabili nelle selezioni bandite dalla Regione Toscana».

Art. 11.

Abrogazioni

1. L'entrata in vigore della presente legge decorre dalla data di entrata in vigore del regolamento attuativo di cui all'art. 1 della presente legge; da tale data sono abrogate:

la legge regionale 1° settembre 1986, n. 41;

la legge regionale 19 marzo 1996, n. 23;

la legge regionale 19 giugno 1996, n. 43;

la legge regionale 19 gennaio 1998, n. 3;

il regolamento di attuazione della legge regionale 19 marzo 1996, n. 23, del 18 luglio 1996, n. 5.

La presente legge è pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

Firenze, 14 ottobre 1999

MARCUCCI

(incaricata con D.P.G.R. n. 221/15 giugno 1995)

La presente legge è stata approvata dal Consiglio regionale il 22 settembre 1999 ed è stata vistata dal Commissario del Governo il giorno 8 ottobre 1999.

99R0920

LEGGE REGIONALE 14 ottobre 1999, n. 54.

Norme di riordino delle funzioni amministrative in materia di informazione, accoglienza e promozione turistica locale della Regione Toscana. Istituzione delle agenzie per il turismo.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 28 del 22 ottobre 1999)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Finalità

1. La presente legge, in attuazione della legge 17 maggio 1983, n. 217 «legge quadro per il turismo e interventi per il potenziamento e la qualificazione dell'offerta turistica», della legge 8 giugno 1990, n. 142 «Ordinamento delle autonomie locali» e della legge regionale 19 luglio 1995, n. 77 «Sistema delle autonomie in Toscana: poteri amministrativi e norme generali di funzionamento»:

a) individua e disciplina le funzioni e i compiti della Regione, delle province e dei comuni in materia di informazione, accoglienza e promozione turistica;

b) promuove il coordinamento delle autonomie locali e degli altri soggetti interessati alla promozione della domanda turistica.

Art. 2.

Servizi di informazione e di accoglienza turistica

1. La Regione disciplina i servizi di accoglienza turistica e di informazione sull'offerta turistica locale e sul territorio regionale praticati in forma omogenea negli ambiti territoriali di cui all'art. 5.

2. L'attività di accoglienza può comprendere la prenotazione, effettuata presso gli uffici di informazione, dei servizi turistici e del pernottamento presso le strutture ricettive; tali servizi possono essere erogati da soggetti abilitati a tale scopo.

3. La prenotazione di strutture ricettive può essere altresì effettuata direttamente dagli uffici di informazione e accoglienza turistica esclusivamente ai turisti che accedono agli uffici medesimi.

4. I servizi di informazione e accoglienza turistica a carattere locale sono svolti dai comuni anche in forma associata e dalle province anche tramite le agenzie per il turismo di cui all'art. 6. I servizi di informazione e accoglienza turistica a carattere regionale sono svolti dalla Regione, dalle province e dai comuni attraverso le agenzie per il turismo.

5. Per garantire che i servizi di cui al presente articolo siano svolti con caratteristiche di omogeneità su tutto il territorio regionale, la Regione approva, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, un apposito regolamento.

6. Il regolamento di cui al comma 5, disciplina:

a) le caratteristiche degli uffici di informazione e accoglienza turistica in relazione al carattere regionale e locale e gli standard dei relativi servizi;

b) i segni distintivi a seconda del carattere regionale o locale degli uffici di informazione e accoglienza turistica;

c) le condizioni e le garanzie per l'affidamento dei servizi di cui al presente articolo, da parte della Regione o degli enti locali a soggetti terzi.

Art. 3.

Attività di promozione turistica

1. Le attività di promozione turistica locale sono svolte da comuni e province tramite le agenzie per il turismo. Si intendono per attività di promozione turistica locale le iniziative tese alla conoscenza e alla valorizzazione delle risorse e dei servizi turistici da attuare in ambito nazionale, nel quadro della programmazione regionale. L'agenzia regionale per la promozione economica della Toscana di cui all'art. 28 della legge regionale 1° dicembre 1998, n. 87, nell'esercizio delle proprie funzioni, può avvalersi delle agenzie per il turismo per iniziative che richiedono specifici riferimenti all'offerta locale.

2. Per lo svolgimento delle attività di promozione della conoscenza delle risorse e dei servizi turistici offerti nel territorio di rispettiva competenza, gli enti locali, le agenzie per il turismo e la Regione concertano i propri interventi al fine di garantire l'immagine unitaria degli ambiti territoriali di cui all'art. 5, anche in collaborazione con le rappresentanze degli operatori del settore.

3. La Regione, attraverso il piano triennale della promozione economica di cui all'art. 4 della legge regionale 14 aprile 1997, n. 28 «Disciplina delle attività di promozione economica delle risorse toscane e di supporto al processo di internazionalizzazione nei settori produttivi dell'agricoltura, artigianato, piccola e media impresa industriale e turismo», definisce gli obiettivi e le modalità per lo svolgimento delle attività di cui al presente articolo promuovendo la necessaria integrazione tra gli interventi dei soggetti pubblici e dei soggetti privati, nonché le modalità per garantire il raccordo tra l'attuazione dei programmi di attività delle agenzie per il turismo e quelli dell'agenzia di promozione economica della Toscana.

4. La provincia adotta un piano triennale, sulla base degli indirizzi regionali di cui al comma 3, come riferimento per l'attività delle agenzie per il turismo.

Art. 4.

Razionalizzazione delle attività di competenza degli enti locali in materia di turismo

1. Oltre alle attività di cui agli articoli 2 e 3, le province e i comuni, al fine di garantire le migliori e più facili condizioni di accesso ai servizi, possono svolgere le attività di rispettiva competenza in materia di turismo di cui all'art. 21 della legge regionale n. 87/1998, e di servizi ad esse connesse, avvalendosi delle agenzie per il turismo.

Art. 5.

Ambiti territoriali di riferimento

1. Gli ambiti territoriali individuati nella tabella A, allegata alla presente legge, comprendenti i comuni ivi elencati, costituiscono ambito ottimale per l'esercizio dei compiti e delle funzioni disciplinati dalla presente legge.

Art. 6.

Agenzie per il turismo (APT)

1. In ogni ambito territoriale di cui all'art. 5, è istituita una agenzia per il turismo (APT). Le APT sono strumenti tecnico-operativi, dotati di autonomia organizzativa, amministrativa e di gestione. Le province esercitano sulle APT le funzioni amministrative e di controllo disciplinate dalla presente legge. Alle APT si applicano le norme in materia di contabilità, bilancio, attività contrattuale e patrimonio della provincia.

2. Nel caso in cui l'ambito territoriale di competenza dell'APT comprenda il territorio di più province, le province interessate indicano una conferenza di servizi al fine di decidere a quale provincia attribuire le funzioni amministrative e di controllo sulla APT. Nel caso di mancata intesa tra le province, la Regione provvede, con proprio atto, ad individuare la provincia competente.

3. Le APT, per lo svolgimento delle attività di cui agli articoli 2 e 3, espletano, in particolare, i seguenti compiti:

a) fornire servizi di informazione e di assistenza turistica nell'ambito del proprio territorio e istituire gli uffici di informazione e accoglienza turistica a carattere regionale ove previsti;

b) provvedere alla promozione e valorizzazione delle località turistiche e del relativo patrimonio culturale, artistico, storico, paesaggistico ambientale e dei servizi turistici presenti;

c) promuovere, coordinare ed attuare attività di interesse turistico nel proprio ambito territoriale, anche in collaborazione con altre APT, con enti pubblici e con associazioni locali.

4. Le agenzie per il turismo non possono concedere contributi per iniziative turistiche promosse ed organizzate da altri soggetti.

Art. 7.

Organi dell'agenzia per il turismo

1. Sono organi dell'APT:

- a) il direttore;
- b) il collegio dei revisori.

2. La nomina degli organi dell'APT compete al presidente della provincia. Tali nomine devono essere effettuate entro tre mesi dall'entrata in carica del presidente della provincia.

Art. 8.

Il direttore

1. Il presidente della provincia nomina il direttore, previa procedura di selezione mediante avviso pubblico tra soggetti di comprovata esperienza e professionalità nell'organizzazione e amministrazione di enti e organismi pubblici o privati del settore turistico. Il direttore svolge le proprie funzioni per lo stesso periodo di durata in carica del presidente della provincia.

2. Il rapporto di lavoro continuativo ed esclusivo con il direttore è regolato dalla provincia.

3. Non possono essere nominati direttore i consiglieri e gli assessori regionali, i componenti degli organi di altri enti regionali, nonché, con riferimento all'ambito territoriale dell'agenzia per il turismo, i sindaci, i presidenti delle province, i presidenti delle comunità montane, i membri dei consigli e delle giunte di tali enti. Non possono essere nominati direttore i titolari, gli amministratori ed i dipendenti di imprese turistiche nell'ambito del territorio regionale.

4. Il rapporto di lavoro è risolto anticipatamente dalla provincia con provvedimento che dichiara la decadenza dalla nomina di direttore, per uno dei seguenti motivi:

- a) grave perdita del conto economico per due anni consecutivi;
- b) gravi violazioni di norme di legge;
- c) inadempienze degli indirizzi contenuti nel programma di attività dell'APT;
- d) gravi irregolarità nella gestione, tali da compromettere il buon funzionamento dell'agenzia;
- e) sopravvenuta causa di incompatibilità;
- f) mancata predisposizione del programma di attività e del bilancio di previsione nei termini di legge.

Tale atto è adottato dal presidente della provincia.

Art. 9.

Compiti del direttore

1. Il direttore rappresenta legalmente l'APT, è responsabile dell'elaborazione e dell'attuazione dei programmi dell'agenzia ed esercita conseguentemente tutti i poteri di amministrazione.

2. Il direttore predisponde, entro il 30 settembre, la proposta di programma di attività dell'APT. Il programma è determinato sulla base del piano triennale della provincia, nel rispetto del piano triennale della promozione economica previsto dalla legge regionale n. 28/1997. La provincia, previo parere del comitato turistico di indirizzo di cui al successivo articolo 12, provvede all'approvazione di tale programma, nonché all'approvazione del bilancio preventivo, delle relative variazioni, e del conto consuntivo dell'APT.

3. Il programma dell'APT è finalizzato allo sviluppo e alla promozione del prodotto turistico locale, ai sensi dell'art. 3. A tal fine, il programma tiene conto delle peculiarità turistiche presenti nel territorio di competenza e della rilevanza turistica delle diverse località in

relazione alla loro ricettività. Il programma di attività dell'APT assume come riferimento il metodo della concertazione tra soggetti pubblici e privati operanti nel settore.

Art. 10.

Il collegio dei revisori

1. Il collegio dei revisori è composto da tre membri effettivi iscritti nel registro dei revisori contabili. Il collegio è nominato dal presidente della provincia che ne individua anche il presidente, entro la data della nomina del direttore dell'APT. Il collegio dei revisori svolge le proprie funzioni per lo stesso periodo di durata in carica del presidente della provincia.

2. Il collegio dei revisori esamina tutti gli atti amministrativi dell'APT sotto il profilo della legittimità contabile e amministrativa.

3. Gli atti soggetti al controllo sono trasmessi al collegio dei revisori dal direttore entro il giorno successivo a quello della loro adozione.

4. L'atto di controllo consiste nell'apposizione del visto di legittimità contabile e amministrativa, da effettuarsi entro quindici giorni dal ricevimento degli atti.

5. Se il direttore ritiene di adeguarsi ai rilievi del collegio dei revisori adotta i provvedimenti conseguenti, dandone immediata notizia al collegio stesso. In caso contrario, il direttore è, comunque, tenuto a motivare al collegio le proprie valutazioni, notificando la conferma dell'atto e dandone comunicazione al presidente della provincia.

6. Per quanto attiene alle condizioni di incompatibilità dei membri del collegio dei revisori, valgono le disposizioni previste per il direttore definite dall'art. 8, comma 3.

Art. 11.

Sostituzione degli organi dell'Agenzia

1. La nomina del direttore e dei membri del collegio dei revisori in sostituzione di quelli decaduti, dimissionari o deceduti deve essere effettuata entro quarantacinque giorni dalla data della decadenza, delle dimissioni o del decesso.

2. In attesa della nomina del nuovo direttore, il presidente della provincia provvede al commissariamento dell'APT.

Art. 12.

Il Comitato turistico di indirizzo (CTI)

1. Le province, i comuni ricompresi negli ambiti territoriali di cui all'art. 5, e le camere di commercio, industria artigianato e agricoltura territorialmente competenti costituiscono, in ciascun ambito, il comitato turistico di indirizzo (CTI). Il CTI resta in carica per l'intera durata del mandato amministrativo del presidente della provincia.

2. Un'apposita conferenza di servizi, disciplinata ed indetta dalla provincia, tra gli enti di cui al comma 1, definisce, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, le norme che determinano:

a) il valore proporzionale degli enti di cui al comma 1 rispetto alla composizione del CTI, tenuto conto in particolare della valenza turistica dei singoli comuni;

b) le modalità di funzionamento del CTI.

3. Qualora la conferenza di servizi, nel termine di cui al comma 2, non adotti le previste determinazioni, provvede la provincia in via sostitutiva.

4. Entro sessanta giorni dalle determinazioni della conferenza di servizi di cui al comma 2, o dalle determinazioni della provincia adottate in via sostitutiva, la provincia insedia il CTI.

5. Qualora, entro i termini previsti, la provincia non possa insediare il CTI in quanto non sia pervenuta la designazione di almeno il cinquanta per cento dei membri dello stesso, le relative funzioni sono svolte dalla provincia fino a quando non sia validamente insediato il CTI.

6. Spetta al CTI:

a) esprimere parere obbligatorio sul programma annuale di attività dell'APT;

b) esprimere parere obbligatorio sul bilancio di previsione, sulle relative variazioni e sul conto consuntivo;

c) definire gli indirizzi operativi utili a garantire il migliore raggiungimento degli obiettivi;

d) valutare lo stato di attuazione del programma di attività; a tal fine, il direttore trasmette, ogni quattro mesi, al CTI una relazione sull'andamento delle attività e sullo stato di attuazione del programma annuale.

7. Nel caso in cui il CTI non esprima i pareri di cui al precedente comma 6, lettere a) e b), entro venti giorni dal ricevimento della formale richiesta, la provincia provvede all'approvazione degli atti, prescindendo dal parere del CTI.

Art. 13.

Personale

1. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la giunta regionale, con proprio atto da adottarsi previa intesa con la provincia interessata, sentite le organizzazioni sindacali, stabilisce i contingenti complessivi di personale di organico per l'esercizio delle funzioni di ciascuna delle ex-aziende di promozione turistica di cui alla legge regionale n. 9/1988.

2. Dalla data di decorrenza della nomina del direttore, il personale in servizio a tempo indeterminato presso le aziende di promozione turistica costituite ai sensi della legge regionale n. 9/1988, è inserito nel ruolo provinciale di competenza, con la salvaguardia del trattamento giuridico ed economico acquisito nel ruolo regionale. Al personale regionale trasferito continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'art. 150 della legge regionale 21 agosto 1989, n. 51, «Testo unico della legge sul personale» con oneri a carico della Regione. Al personale trasferito si applicano i benefici relativi agli assegni di mobilità previsti dalle norme vigenti. Il personale in servizio presso le aziende di promozione turistica di cui alla legge regionale n. 9/1988 all'entrata in vigore della presente legge, è destinato alle corrispondenti agenzie per il turismo di cui all'art. 6.

3. Il personale del ruolo unico regionale compreso nel contingente di cui al precedente comma 1, è trasferito, con il corrispondente posto di pianta organica, ed il relativo finanziamento, alla provincia di competenza. Sono, inoltre, trasferiti alla provincia i posti vacanti di tale contingente, con i relativi finanziamenti. Contestualmente, con le procedure previste dall'art. 32 della legge regionale 7 novembre 1994, n. 81, la giunta regionale provvede alla corrispondente riduzione della propria dotazione organica.

4. Le dotazioni organiche delle agenzie per il turismo sono successivamente definite da parte di ciascuna provincia. In tali dotazioni confluisce il personale trasferito ai sensi del comma 3.

5. Nel caso di scioglimento delle agenzie per il turismo, il personale in servizio presso tali organismi rimane nel ruolo provinciale di appartenenza.

Art. 14.

Successione nei rapporti delle aziende di promozione turistica costituite ai sensi della legge regionale n. 9/1988

1. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con deliberazione della giunta regionale è regolato il subingresso delle province nel patrimonio delle aziende di promozione turistica costituite ai sensi della legge regionale n. 9/1988.

2. Il patrimonio immobiliare strettamente connesso con le attività di cui alla presente legge è trasferito alle province per lo svolgimento delle relative funzioni. Il restante patrimonio, non trasferito alle province, rimane acquisito al patrimonio regionale. Al trasferimento dei beni si provvede mediante verbali di consegna sottoscritti dalle parti. Tali verbali costituiscono titolo per le vulture e le trascrizioni.

3. Ai fini di cui al comma 2, è istituita apposita commissione paritetica tra Regione e province che provvede all'individuazione dei beni delle aziende di promozione turistica da trasferire alle province.

4. I beni patrimoniali trasferiti alle province ai sensi dei precedenti commi, hanno vincolo di destinazione per le attività delle agenzie per il turismo; eventuali rendite e proventi derivanti da tali beni devono essere obbligatoriamente destinati al bilancio delle agenzie per il turismo.

5. Le agenzie per il turismo di cui all'art. 6, succedono nei rapporti attivi e passivi alle aziende di promozione turistica costituite ai sensi della legge regionale n. 9/1988, al momento dell'insediamento del direttore della agenzia per il turismo.

Art. 15.

Finanziamenti

1. La Regione determina l'entità dello stanziamento da destinare a ciascuna agenzia per il turismo per lo svolgimento delle attività di cui alla presente legge. Lo stanziamento non potrà, comunque, essere inferiore alla somma totale degli importi destinati alle spese di personale, di funzionamento e di attività di ciascuna azienda di promozione turistica costituita ai sensi della legge regionale n. 9/1988, previsti dal bilancio di previsione della Regione per l'esercizio finanziario 1995.

2. La somma di cui al comma 1, è erogata dalla Regione alla provincia a cui l'agenzia per il turismo è funzionalmente collegata, con vincolo di destinazione.

3. La regione, annualmente, in sede di approvazione del bilancio di previsione, stanziava per le attività richiamate al comma 1 svolte dalle agenzie per il turismo, le somme necessarie, calcolate secondo le modalità definite al comma 1 ed aumentate in rapporto al tasso di inflazione programmata per l'anno di riferimento. La Regione istituisce un apposito capitolo di spesa denominato «Finanziamenti per le agenzie per il turismo per lo svolgimento delle attività di informazione e promozione turistica locale».

4. Le agenzie per il turismo provvedono alle spese di funzionamento e di attività anche mediante:

a) contributi da parte delle province, dei comuni, di altri enti pubblici e di privati, connessi all'esercizio dei compiti istituzionali svolti;

b) rendite e proventi patrimoniali digestione;

c) finanziamenti e rimborsi dell'agenzia di promozione economica di cui all'art. 28 della legge regionale n. 87/1998, in funzione di specifici incarichi affidati;

d) proventi dei servizi erogati, corrispettivi, finanziamenti, contributi e rimborsi da parte degli enti locali, di altri enti pubblici e di privati, connessi all'esercizio di incarichi;

e) risorse derivanti dalla partecipazione a progetti regionali, nazionali e comunitari;

f) ulteriori eventuali entrate.

Art. 16.

Poteri sostitutivi

1. In caso di accertata inadempienza delle province nell'esercizio delle funzioni conferite con la presente legge, si applicano le disposizioni di cui all'art. 6 della legge regionale 1° dicembre 1998, n. 87.

Art. 17.

Riconoscimento delle associazioni pro-loco

1. La Regione riconosce le associazioni pro-loco quali strumenti di promozione dell'accoglienza turistica. A tal fine, le pro-loco cooperano con gli enti locali per:

a) la realizzazione di iniziative idonee a favorire la conoscenza, la tutela e la valorizzazione delle risorse turistiche locali;

b) la realizzazione di iniziative idonee a favorire la promozione del patrimonio artistico e delle tradizioni e cultura locali;

c) la realizzazione di iniziative atte a migliorare le condizioni di soggiorno dei turisti;

d) garantire migliori servizi di assistenza e informazione.

2. Presso le province sono istituiti gli albi provinciali delle associazioni pro-loco.

3. La Regione, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, attraverso apposito regolamento, disciplina le modalità e le condizioni per l'espletamento delle attività di cui al comma 1. Con lo stesso regolamento, è disciplinata la tenuta dell'albo provinciale delle associazioni pro-loco.

Art. 18.

Norme transitorie

1. Dal 1° luglio 1999 fino alla nomina dei direttori delle agenzie per il turismo, gli amministratori straordinari ed i colleghi dei revisori delle aziende di promozione turistica costituite ai sensi della legge regionale n. 9/1988, istituiti con legge regionale 18 novembre 1998, n. 84 «Scioglimento dei consigli di amministrazione delle aziende di promozione turistica di cui alla legge regionale 23 novembre 1988, n. 9», svolgono le funzioni loro attribuite dalla medesima legge regionale n. 84/1998. A tali organi continuano ad essere corrisposte le indennità di carica ed i rimborsi spese corrisposti alla data del 30 giugno 1999.

2. In sede di prima applicazione, la nomina degli organi delle agenzie per il turismo è effettuata dal presidente della provincia entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

3. I dirigenti attualmente in servizio presso le aziende di promozione turistica con la qualifica di direttore conservano il diritto di optare per la permanenza nel ruolo della Regione, qualora non siano nominati direttori delle agenzie per il turismo. Tale opzione deve essere esercitata entro trenta giorni dalla nomina del direttore.

Art. 19.

Abrogazioni

1. Sono abrogate:

la legge regionale 23 febbraio 1988, n. 9 «Organizzazione turistica della Regione Toscana»;

la legge regionale 29 maggio 1989, n. 34 «legge regionale n. 9/1988 - Individuazione e delimitazione degli ambiti turisticamente rilevanti. Costituzione delle aziende di promozione turistica»;

la legge regionale 31 luglio 1989, n. 48 «Disciplina delle indennità di carica e di presenza e dei rimborsi spese agli amministratori ed ai sindaci revisori delle aziende di promozione turistica»;

la legge regionale 2 novembre 1989, n. 72 «Istituzione degli albi provinciali delle associazioni delle pro-loco»;

la legge regionale 18 novembre 1989, n. 76 «Disciplina del personale degli enti turistici della Toscana»;

la legge regionale 18 novembre 1989, n. 77 «legge regionale n. 48/1989 Disciplina delle indennità di carica e di presenza e dei rimborsi spese agli amministratori ed ai sindaci revisori delle aziende di promozione turistica - Integrazione».

La presente legge è pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

Firenze, 14 ottobre 1999

MARCUCCI

(incaricata con D.P.G.R. 15 giugno 1995, n. 221)

La presente legge è stata approvata dal Consiglio regionale il 22 settembre 1999 ed è stata vistata dal Commissario del Governo il giorno 8 ottobre 1999.

99R0921

REGIONE UMBRIA

LEGGE REGIONALE 27 ottobre 1999, n. 26.

Interventi regionali per la promozione della cooperazione internazionale allo sviluppo della solidarietà tra i popoli.

(Pubblicata del Bollettino ufficiale della Regione Umbria n. 57 del 3 novembre 1999)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

TITOLO I

FINALITÀ E ORGANIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ DI COOPERAZIONE DECENTRATA

Art. 1.

Finalità

1. La Regione dell'Umbria, in coerenza con i principi e i dettati internazionali e costituzionali e nel quadro delle leggi dello Stato che disciplinano la materia, riconosce nella cooperazione e solidarietà internazionale gli strumenti essenziali per la creazione di rapporti di equità e di giustizia fondati sul rispetto dei diritti dell'uomo e dei popoli.

2. La Regione riconosce altresì il valore del commercio equo e solidale in quanto forma di cooperazione volta a realizzare scambi commerciali con i produttori dei paesi *partners* che valorizzano le produzioni, tradizioni e culture autoctone, con particolare riguardo alle coltivazioni biologiche e alle altre attività produttive indirizzate all'obiettivo dello sviluppo sostenibile, incrementano la partecipazione del movimento cooperativo dei paesi *partners* e salvaguardano i diritti dei lavoratori che prestano la loro opera in tali attività.

3. La Regione per concorrere alla promozione e alla diffusione della cultura della cooperazione internazionale allo sviluppo e della solidarietà tra i popoli, favorisce e sostiene la partecipazione della società umbra ai progetti e agli interventi previsti dalla presente legge.

Art. 2.

Tipologie di intervento

1. La Regione, per il conseguimento delle finalità di cui all'art. 1 e nell'ambito delle proprie competenze, promuove, sostiene e coordina progetti di cooperazione decentrata, favorendo l'aggregazione di risorse umane, tecniche e finanziarie intorno ad essi.

2. Sono esclusi dagli interventi della presente legge i progetti, le iniziative disciplinati dalla legge 26 febbraio 1992, n. 212, ovvero contribuiscono o sostengono operazioni o attività a carattere militare o di polizia.

Art. 3.

Progetti di cooperazione decentrata allo sviluppo

1. I progetti di cooperazione decentrata si ispirano al principio della centralità dello sviluppo umano, integrano azioni di promozione della crescita economica con azioni di riequilibrio sociale e culturale nonché di promozione delle pari opportunità tra uomo e donna, e si

realizzano nel rispetto delle differenze tra i popoli e le culture, dello sviluppo endogeno e autogestito, della libertà e partecipazione democratica e dei vincoli di sostenibilità ambientale.

2. I progetti di cooperazione decentrata hanno come soggetto attivo le popolazioni interessate, che sono direttamente coinvolte nella realizzazione dei progetti stessi.

3. I progetti di cooperazione decentrata si integrano altresì con i programmi di sviluppo e di lotta all'esclusione sociale sul territorio regionale. A tal fine, anche i cittadini di paesi in via di sviluppo e loro associazioni presenti sul territorio regionale, possono essere coinvolti nell'identificazione dei progetti stessi, prioritariamente in quelli rivolti ai loro paesi d'origine.

4. I progetti di cooperazione decentrata presentati dai gruppi di solidarietà internazionale di cui all'art. 4, possono accedere al cofinanziamento regionale con le modalità previste dalla presente legge.

Art. 4.

Gruppi di solidarietà internazionale

1. La Regione, in collaborazione con gli enti locali, favorisce la costituzione di gruppi di solidarietà internazionale tra enti locali e loro forme associative, enti pubblici, organizzazioni non governative di cooperazione internazionale, associazioni, istituzioni, fondazioni, gruppi di volontariato, altre formazioni sociali e singoli cittadini, purché operino senza fini di lucro.

2. I gruppi di solidarietà internazionale sono comitati temporanei aventi durata, ai fini della presente legge, fino alla realizzazione dei relativi progetti.

3. Gli enti locali partecipano alle attività di cooperazione allo sviluppo promosse dai gruppi di solidarietà internazionale:

- a) mettendo a disposizione, per l'assistenza tecnica e per le attività di coordinamento, le proprie strutture ed il proprio personale;
- b) attraverso lo stanziamento di risorse finanziarie per le attività di cooperazione del gruppo;
- c) promuovendo il concorso al finanziamento delle attività del gruppo di altri soggetti pubblici e privati attraverso sottoscrizioni, donazioni, lasciti ed atti di liberalità.

4. I gruppi di solidarietà internazionale:

- a) promuovono e favoriscono rapporti di collaborazione tra attori sociali ed istituzionali nel territorio di riferimento;
- b) individuano, in collaborazione con le comunità locali dei paesi destinatari, i progetti di cooperazione decentrata allo sviluppo che intendono realizzare;
- c) instaurano e mantengono relazioni dirette con le comunità locali dei paesi destinatari con le quali realizzano i progetti di cooperazione;
- d) comunicano al presidente della giunta regionale la propria costituzione, con indicazione del proprio rappresentante e del domicilio eletto, ed il proprio scioglimento;
- e) provvedono alla designazione, per il periodo di durata del relativo progetto, di un proprio rappresentante all'interno del comitato regionale per la cooperazione decentrata di cui all'art. 7.

Art. 5.

Informazione

1. Al fine di favorire la costituzione dei gruppi di solidarietà internazionale, la giunta regionale provvede al censimento biennale delle strutture e dei soggetti presenti sul territorio regionale che svolgono o intendono svolgere attività di cooperazione decentrata, nonché a raccogliere informazioni e documentazione sulle attività di cooperazione internazionale allo sviluppo e istituisce una banca dati dei soggetti e delle iniziative, collegandosi con l'Osservatorio interregionale e con le banche dati e le strutture dell'Unione europea e degli altri organismi nazionali e internazionali.

2. La banca dati sulla cooperazione internazionale allo sviluppo include informazioni riguardanti la possibilità di partecipazione ad iniziative di cooperazione regionali, statali, europee e internazionali ed i canali di finanziamento per la cooperazione internazionale allo sviluppo.

3. La banca dati include altresì una apposita sezione sulla condizione della donna nei paesi in via di sviluppo.

4. L'accesso alla banca dati sulla cooperazione internazionale allo sviluppo è libero e garantito al pubblico anche su rete, ed alla stessa vengono date adeguate forme di pubblicità, nel rispetto di quanto previsto dalla legge 31 dicembre 1996, n. 675.

Art. 6.

Attività di promozione

1. La giunta regionale al fine di agevolare il confronto tra gli operatori attivi sul territorio e di assicurare la più ampia partecipazione alla programmazione regionale e alle attività di cooperazione decentrata:

- a) istituisce il comitato regionale per la cooperazione decentrata;
- b) organizza e convoca con cadenza biennale, in collaborazione con il comitato di cui alla lettera a), la conferenza per la cooperazione internazionale allo sviluppo.

Art. 7.

Comitato regionale per la cooperazione decentrata allo sviluppo

1. Il comitato regionale per la cooperazione decentrata svolge attività consultive e propositive in ordine:

- a) alla definizione delle linee programmatiche di cui all'art. 10;
- b) all'ammissibilità dei progetti al patrocinio e al cofinanziamento regionale e di altri organismi nazionali e internazionali, in conformità a quanto disposto all'art. 13;
- c) alle iniziative volte a favorire la più ampia partecipazione della comunità regionale all'individuazione e realizzazione delle politiche regionali di cooperazione internazionale allo sviluppo, anche attraverso la diffusione dell'informazione, la promozione ed il coordinamento delle relative attività nel territorio regionale;
- d) alla preparazione della conferenza biennale sulla cooperazione internazionale allo sviluppo.

2. Il comitato elabora inoltre la relazione sulla situazione della cooperazione internazionale allo sviluppo nella regione.

Art. 8.

Composizione del Comitato regionale per la cooperazione decentrata allo sviluppo

1. Il comitato regionale per la cooperazione decentrata è costituito da componenti permanenti e da componenti temporanei.

2. Sono componenti permanenti del comitato e rimangono in carica per la durata della legislatura:

- a) il presidente della giunta regionale che lo presiede;
- b) tre componenti designati dall'associazione nazionale dei comuni d'Italia, sezione regionale;
- c) un componente designato dalla delegazione regionale dell'Unione nazionale comuni, comunità enti montani;
- d) un componente designato dall'Unione province italiane, sezione regionale;
- e) una componente designata dal centro per la realizzazione delle pari opportunità tra uomo e donna;
- f) un componente designato dalla consulta regionale dell'immigrazione;
- g) un componente designato dall'Università per stranieri di Perugia.

3. Sono componenti temporanei del comitato i rappresentanti dei gruppi di solidarietà internazionale costituiti e operanti sul territorio regionale, designati ciascuno da ogni gruppo. I componenti temporanei restano in carica per la durata del relativo progetto e partecipano alle riunioni del comitato senza diritto di voto.

Art. 9.

Funzionamento del comitato regionale per la cooperazione decentrata allo sviluppo

1. I componenti permanenti del comitato di cui all'art. 8, comma 2, sono nominati con decreto del presidente della giunta regionale, con le procedure di cui all'art. 16 della legge regionale 21 marzo 1995, n. 11 e successive modificazioni ed integrazioni.

2. Il comitato adotta il regolamento per il proprio funzionamento entro un mese dall'insediamento.

3. Le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario della giunta regionale.

4. Alle riunioni del comitato possono essere invitati a partecipare senza diritto di voto esperti e rappresentanti di istituzioni, enti, organismi ed associazioni che abbiano specifico interesse all'argomento in discussione.

5. Al fine del monitoraggio e della valutazione dei progetti in corso d'opera o realizzati, il comitato può avvalersi di appositi nuclei di valutazione, costituiti con atto di giunta e composti da un rappresentante del gruppo di solidarietà internazionale interessato, da un esperto in cooperazione internazionale designato dal comitato stesso e da un esperto di cooperazione internazionale di un organismo nazionale o internazionale designato dalla giunta regionale.

Ai fini del monitoraggio la giunta può avvalersi altresì di una struttura regionale appositamente costituita.

6. La partecipazione al comitato è gratuita. Ai componenti spetta il rimborso delle spese di viaggio secondo quanto previsto dalle norme vigenti per i dirigenti regionali.

Art. 10.

Linee programmatiche di intervento per la cooperazione decentrata allo sviluppo

1. La programmazione della cooperazione decentrata si realizza attraverso l'adozione, con cadenza biennale, di linee programmatiche che individuano le priorità geografiche e settoriali d'intervento, tenuto anche conto degli indirizzi del governo e di specifiche vocazioni locali.

2. Le linee programmatiche contengono anche la eventuale previsione della partecipazione a programmi dell'Unione europea e di altri organismi internazionali, nazionali e regionali, nonché a programmi di altre regioni o interregionali.

3. La proposta di linee programmatiche elaborata dalla giunta regionale sentito il comitato regionale per la cooperazione, è discussa nel corso della conferenza biennale per la cooperazione internazionale allo sviluppo.

Art. 11.

Conferenza sulla cooperazione internazionale allo sviluppo

1. La giunta regionale convoca, entro il mese di febbraio di ogni biennio una conferenza sulla cooperazione internazionale allo sviluppo per discutere:

a) la proposta delle linee programmatiche per la cooperazione decentrata allo sviluppo, della giunta regionale;

b) la relazione sulla situazione della cooperazione internazionale di cui all'art. 7, comma 2;

c) i criteri dei parametri di valutazione dei progetti di cooperazione decentrata.

2. Alla conferenza sono invitati gli enti locali e loro forme associative, gli enti pubblici, nonché i soggetti censiti nella banca dati regionale sulla cooperazione internazionale allo sviluppo.

3. Della convocazione della conferenza viene data notizia attraverso i principali organi di stampa a diffusione regionale.

4. Della relazione definitiva sulla cooperazione internazionale allo sviluppo viene data, a cura della giunta regionale, ampia pubblicità e diffusione.

La relazione è altresì raccolta in apposita sezione della banca dati istituita ai sensi dell'art. 5.

Art. 12.

Approvazione delle linee programmatiche per la cooperazione decentrata allo sviluppo

1. Entro i trenta giorni successivi all'espletamento della conferenza, la giunta regionale adotta la proposta definitiva di linee programmatiche per la cooperazione decentrata e la trasmette, unitamente alla relazione sulla cooperazione internazionale allo sviluppo, al consiglio regionale, che provvede all'approvazione delle linee programmatiche nei sessanta giorni successivi al ricevimento della proposta di giunta.

Art. 13.

Presentazione e valutazione dei progetti

1. Sulla base delle linee programmatiche approvate dal consiglio regionale, i gruppi di solidarietà internazionale presentano al presidente della giunta regionale i propri progetti, corredati da una relazione particolareggiata sull'intervento, dall'indicazione dei soggetti coinvolti, da un piano finanziario dettagliato e dall'indicazione dei tempi di realizzazione previsti e dei finanziamenti disponibili.

2. Il presidente della giunta regionale trasmette trimestralmente al comitato regionale per la cooperazione decentrata i progetti di cui al comma 1, unitamente a quelli adottati dalla giunta regionale che prevedono la partecipazione a programmi dell'Unione europea e di altri organismi internazionali, nazionali e regionali, nonché a programmi di altre regioni o interregionali.

3. Il comitato, nei trenta giorni successivi al ricevimento dei progetti di cui al comma 2, esprime il proprio parere sull'ammissibilità degli stessi, indicando un ulteriore ordine di priorità tra i progetti presentati, sulla base dei criteri e dei parametri di valutazione definiti nel corso della conferenza per la cooperazione internazionale allo sviluppo, dando la precedenza a quelli che si ispirano ai principi enunciati all'art. 3, comma 1.

Art. 14.

Patrocinio, cofinanziamento regionale e partecipazione diretta della Regione

1. La giunta regionale, nei trenta giorni successivi al ricevimento del parere di cui all'art. 13, comma 3, delibera:

a) quali progetti ammettere al patrocinio regionale;

b) quali progetti ammettere al co-finanziamento regionale;

c) quali progetti inoltrare per il co-finanziamento a organismi interregionali, nazionali o internazionali.

2. Il cofinanziamento regionale non può in ogni caso eccedere la quota del trenta per cento del costo complessivo preventivato del progetto.

3. In sede di assegnazione del contributo la giunta regionale indica il termine entro cui il progetto stesso deve essere realizzato, disponendo l'erogazione di una prima quota, pari al cinquanta per cento del contributo assegnato.

4. L'erogazione della quota residua di contributo viene disposta con determinazione dirigenziale, a seguito della presentazione di una relazione che dimostri lo stato di attuazione del progetto e documenti la spesa della prima quota di contributo.

5. Per i progetti di iniziativa dei gruppi di solidarietà internazionale, i contributi sono erogati all'ente locale facente parte del gruppo e indicato dal medesimo.

6. La partecipazione diretta della Regione ai programmi, può avvenire su iniziativa propria, ovvero in adesione a proposte dei competenti organi nazionali o di altre regioni. La Regione può altresì aderire a proposte avanzate dai gruppi di solidarietà internazionale.

7. Nel caso di contributi assegnati per la realizzazione dei programmi di cui all'art. 10, comma 2, la giunta regionale individua, in sede di assegnazione del contributo, il beneficiario e le modalità di pagamento, sulla base dei relativi programmi.

Art. 15.

Obblighi dei beneficiari dei contributi

1. I beneficiari dei contributi di cui all'art. 14, comma 4, nel termine dei trenta giorni successivi alla conclusione del progetto, presentano alla giunta regionale una relazione finale corredata della rendicontazione finanziaria, in cui siano evidenziati il raggiungimento degli obiettivi fissati.

2. La mancata presentazione delle relazioni di cui all'art. 14, comma 4 e comma 1 del presente articolo, comporta la sospensione dei contributi in corso di realizzazione del progetto o la revoca degli stessi.

TITOLO II

NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 16.

Norma transitoria

1. In sede di prima applicazione e nelle more dell'attuazione di quanto previsto agli articoli 6, 10, 11 e 12, la giunta regionale provvede ad informare adeguatamente i soggetti interessati delle opportunità previste dalla presente legge, esamina eventuali richieste di patrocinio, cofinanziamento o partecipazione diretta relative a progetti di cooperazione decentrata e predispone un piano di interventi sottoponendolo al parere della competente commissione consiliare.

2. La prima conferenza sulla cooperazione internazionale allo sviluppo di cui all'art. 11 è convocata entro il 31 maggio 2000.

Art. 17.

Norma finanziaria

1. Per le finalità di cui alla presente legge è autorizzata, per l'anno 1999, la spesa di L. 500.000.000 da iscriverne, in termini di competenza e di cassa, al cap. 7330 di nuova istituzione nel bilancio 1999, denominato: «Spese per il cofinanziamento di progetti di cooperazione allo sviluppo».

2. Al finanziamento dell'onere di cui al comma 1, si provvede:

a) quanto a L. 200.000.000 con pari disponibilità del Fondo globale del cap. 9710 del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1998, elenco n. 5, numero d'ordine 1, allegato a detto bilancio;

b) quanto a L. 300.000.000 con pari disponibilità del Fondo globale del cap. 9710 del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1999, elenco n. 5, numero d'ordine 1, allegato a detto bilancio.

3. La disponibilità relativa all'anno 1998 di cui al comma 2, lettera a), è iscritta alla competenza dell'anno 1999, in attuazione dell'art. 26, commi 5 e 6 della legge regionale 3 maggio 1978, n. 23.

4. La giunta regionale è autorizzata ad apportare le conseguenti variazioni, sia in termini di competenza che in termini di cassa, al bilancio regionale 1999, a norma dell'art. 28, comma 2, della legge regionale 3 maggio 1978, n. 23.

5. Per gli anni 2000 e successivi l'entità della spesa regionale per l'attuazione della presente legge sarà determinata annualmente con legge di bilancio, a norma dell'art. 5 della legge regionale 3 maggio 1978, n. 23.

6. Le spese per il funzionamento dei nuclei di valutazione e del comitato di cui all'art. 10 della presente legge trovano copertura sullo stanziamento del bilancio regionale di competenza al cap. 560, denominato «Spese per il funzionamento - compresi i gettoni di presenza ed i compensi ai componenti, le indennità di missione ed il rimborso spese di trasporto ai membri estranei all'amministrazione regionale - di commissioni, consigli e comitati».

7. Per la costituzione e l'aggiornamento della banca dati sulla cooperazione internazionale allo sviluppo la giunta regionale si avvale del personale e delle risorse strumentali della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Umbria.

Perugia, 27 ottobre 1999

BRACALENTE

99R0925

LEGGE REGIONALE 27 ottobre 1999, n. 27.

Ulteriore modificazione della legge regionale 14 marzo 1994, n. 8 - Norme sulla classificazione degli esercizi ricettivi extralberghieri e all'aria aperta.

(Pubblicata del Bollettino ufficiale della Regione Umbria n. 57 del 3 novembre 1999)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il comma 5 dell'art. 26 della legge regionale 14 marzo 1994, n. 8, è così sostituito:

«Nei campeggi è consentita la presenza di tende, roulotte, tukuls, bungalows e gusci dedicati all'accoglienza turistica in transito, anche installati a cura della gestione o proprie di residenti stagionali. Le unità costruttive stabilmente ancorate al suolo sono collocate in apposite piazzole, debbono avere una superficie massima non superiore a mq 40 e una altezza massima rispettivamente al colmo di m 3,50 e alla gronda di m 2,30 e non possono occupare un numero di piazzole superiore al trenta per cento di quelle autorizzate.

2. Al punto 1.18 dell'allegato E alla legge regionale 14 marzo 1994, n. 8 come modificato al comma 4 dell'art. 12 della legge regionale 12 settembre 1994, n. 33, le parole «venti per cento» sono sostituite con le parole «trenta per cento».

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Umbria.

Perugia, 27 ottobre 1999

BRACALENTE

99R0926

LEGGE REGIONALE 27 ottobre 1999, n. 28.**Fondazione «Umbria per la pace»***(Pubblicata del Bollettino ufficiale della Regione Umbria n. 57 del 3 novembre 1999)***IL CONSIGLIO REGIONALE**

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.*Principi*

1. La Regione dell'Umbria, in coerenza con i principi e le norme del diritto internazionale a tutela dei diritti umani dell'Unione europea e dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, in attuazione dei principi costituzionali che sanciscono il ripudio della guerra come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali e secondo quanto previsto dall'art. 1 del proprio statuto, riconosce nella pace un diritto fondamentale delle persone e dei popoli e la condizione irrinunciabile di ogni azione tesa a promuovere il progresso civile, sociale ed economico. A tali principi la Regione uniforma l'esercizio delle proprie competenze.

Art. 2.*Costituzione della fondazione «Umbria per la pace»*

1. La Regione promuove la costituzione della Fondazione «Umbria per la pace», persona giuridica di diritto privato senza fini di lucro e concorre con le province di Perugia e Terni, con i comuni di Perugia e di Terni, alla sua costituzione e gestione, con l'intento di perseguire le seguenti finalità;

a) realizzare un efficace coordinamento programmatico ed operativo delle iniziative volte a promuovere una cultura di pace nel territorio regionale;

b) promuovere la realizzazione di progetti culturali e di ricerca, di educazione, di solidarietà, di formazione e di informazione tesi a consolidare e sviluppare la tradizione dell'Umbria come terra di pace;

c) favorire interventi di enti locali, associazioni, istituzioni culturali, gruppi di volontariato e di cooperazione internazionale presenti nella regione.

2. L'adesione della Regione alla fondazione è subordinata, in particolare, alla condizione che lo statuto della stessa preveda espressamente:

a) il perseguimento delle finalità sancite dal comma 1 e lo svolgimento delle funzioni indicate all'art. 3;

b) la nomina del presidente della fondazione da parte della giunta regionale;

c) l'approvazione dello statuto e delle sue eventuali modificazioni da parte della giunta regionale;

d) l'adesione, successiva alla costituzione, di soggetti pubblici e privati ritenuti idonei a concorrere allo scopo previsto dalla presente legge, secondo le modalità indicate dallo statuto. Va comunque assicurata agli enti pubblici fondatori la maggioranza negli organi della fondazione;

e) l'attribuzione al consiglio di amministrazione della competenza alla nomina del collegio dei revisori.

3. Il presidente della giunta regionale è autorizzato al compimento degli atti necessari alla costituzione della fondazione e all'adesione della Regione.

Art. 3.*Funzioni della fondazione «Umbria per la pace»*

1. La fondazione «Umbria per la pace» dovrà svolgere le seguenti funzioni:

a) promuovere un'attività permanente di educazione e formazione alla pace e ai diritti umani;

b) sostenere, coordinare e promuovere l'impegno per la pace di singoli, associazioni e istituzioni presenti nel territorio regionale;

c) sostenere l'organizzazione delle grandi manifestazioni di pace nazionali e internazionali che si svolgono in Umbria;

d) favorire la partecipazione delle comunità locali nella realizzazione di progetti concreti di solidarietà e cooperazione internazionale;

e) realizzare un centro di informazione e documentazione per la pace collegato con tutte le banche dati nazionali, europee e internazionali;

f) promuovere il confronto politico e culturale sui grandi temi e problemi della pace e dello sviluppo.

2. La fondazione «Umbria per la pace» dovrà inoltre:

a) valorizzare le principali iniziative promosse nella Regione e il loro inserimento nella programmazione internazionale;

b) sviluppare relazioni e collaborazioni stabili con i più qualificati centri di ricerca nonché con i movimenti e le reti associative regionali, nazionali e internazionali che operano per la pace, i diritti umani e lo sviluppo umano in Europa, nel Mediterraneo e nel sistema delle Nazioni Unite.

Art. 4.*Fondo di dotazione e contributo annuale*

1. La Regione concorre assieme agli altri enti fondatori alla dotazione iniziale della Fondazione.

2. La Regione, assieme agli enti fondatori e ad eventuali sostenitori, concorre con un contributo annuale alle spese di gestione.

3. L'erogazione del contributo annuale di spettanza regionale è deliberata dalla giunta regionale, previa valutazione del programma annuale d'attività della Fondazione che va trasmesso alla giunta stessa entro e non oltre il 31 marzo di ogni anno.

4. Lo statuto e l'attività della Fondazione devono assicurare il rispetto dei seguenti criteri:

a) il bilancio preventivo ed il conto consuntivo devono essere approvati dal consiglio di amministrazione rispettivamente entro due mesi dall'inizio e dalla fine dell'esercizio finanziario, che va dal 1° maggio al 30 aprile successivo;

b) la gestione della Fondazione deve essere diretta a conseguire il pareggio di bilancio;

c) la Fondazione non può assumere impegni di spesa eccedenti le disponibilità finanziarie accertate in sede di bilancio di previsione, se non previo reperimento di ulteriori risorse di pari importo a copertura.

5. Qualora, nell'arco di un biennio, la Fondazione non consegna il pareggio di bilancio, gli organi sociali decadono e la giunta regionale, sentiti gli enti fondatori, nomina un commissario con l'incarico di gestire l'attività ordinaria fino alla ricostituzione degli organi.

Art. 5.*Norma finanziaria*

1. Per le finalità di cui all'art. 4, comma 1 è autorizzata per l'anno 2000 la spesa di L. 30.000.000 da iscriverne sia in termini di competenza che di cassa al cap. 1023 di nuova istituzione denominato: concorso della Regione al fondo di dotazione iniziale della Fondazione «Umbria per la pace».

2. E altresì autorizzata per l'anno 2000, per le finalità di cui all'art. 4, comma 2 della presente legge la spesa di L. 70.000.000 da iscriverne in termini di competenza e di cassa al cap. 1024 di nuova istituzione denominato: «contributo ordinario annuale alla Fondazione «Umbria per la pace».

3. All'onere complessivo di L. 100.000.000 di cui ai commi 1 e 2 relativi all'anno 2000 si fa fronte con pari riduzione dello stanziamento del cap. 780 previsto per detto esercizio, rif. bilancio pluriennale 6122051.

4. Per gli anni 2001 e successivi l'entità della spesa sarà annualmente determinata con legge di bilancio, a norma dell'art. 5, comma 2 della legge regionale 3 maggio 1978, n. 23.

Art. 6.

Abrogazione

1. È abrogata la legge regionale 2 agosto 1994, n. 21.

2. I procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge sono portati a compimento ai sensi della legge regionale abrogata dal comma 1.

Art. 7.

Norma finale

1. La presente legge entra in vigore il 1° gennaio 2000.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Umbria.

Perugia, 27 ottobre 1999

BRACALENTE

99R0927

LEGGE REGIONALE 27 ottobre 1999, n. 29.

Individuazione del sistema territoriale di interesse naturalistico-ambientale «Monte Peglia e Selva di Meana».

(Pubblicata del Bollettino ufficiale della Regione Umbria n. 58 del 10 novembre 1999)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

TITOLO I

INDIVIDUAZIONE DEL SISTEMA TERRITORIALE DI INTERESSE NATURALISTICO AMBIENTALE «MONTE PEGLIA E SELVA DI MEANA».

Art. 1.

Sistema territoriale di interesse naturalistico ambientale

1. La Regione Umbria assume lo strumento «Sistema territoriale di interesse naturalistico ambientale», di seguito denominato anche «Sistema» al fine di assicurare la valorizzazione delle risorse ambientali e culturali nell'ambito territoriale effettivo della loro incidenza, integrandone le potenzialità ove ricomprese in classificazioni funzionali diverse.

2. Il «Sistema» è costituito da un piano di ambito territoriale che coordina le politiche di settore, secondo i principi dello sviluppo sostenibile e delinea, nel contempo gli obiettivi di qualità ambientale e culturale da perseguire e i relativi processi di sviluppo da avviare e controllare.

Il Piano ha come contenuti essenziali:

- a) un'analisi territoriale delle aree prescelte dalla Regione stabilite in cartografia non inferiore alla scala di 1:50.000;
- b) gli indirizzi relativi agli obiettivi generali da perseguire;
- c) le proposte di piano operative;
- d) i modi di valutazione degli effetti delle proposte operative.

3. Il Sistema è anche strumento per la realizzazione del piano regionale delle aree naturali protette di cui al D.P.G.R. 10 febbraio 1998, n. 61, nonché di coordinamento degli interventi previsti dalla legge regionale 17 maggio 1994, n. 14 e successive modificazioni e integrazioni.

Art. 2.

Ambito di applicazione

1. È istituito il sistema territoriale di interesse naturalistico ambientale «Monte Peglia e Selva di Meana».

2. Le funzioni di pianificazione, gestione dei programmi e delle attività relative al Sistema sono attribuite alla omonima comunità montana.

3. Il Sistema di cui al comma 1 comprende, all'interno dell'ambito territoriale considerato:

- a) le aree naturali protette istituite in base alla legge regionale 3 marzo 1995, n. 9;
- b) le aree di particolare interesse naturalistico ambientale di cui alla legge regionale 27 dicembre 1983, n. 52 e all'art. 23 della legge regionale 3 marzo 1995, n. 9;
- c) le aree forestali appartenenti al demanio pubblico e segnatamente a quello regionale;
- d) le aree di particolare interesse faunistico nelle quali, ai sensi della legge regionale 17 maggio 1994, n. 14, vengono programmate e attuate le attività di protezione della fauna e di gestione faunistico-venatoria;
- e) le aree vincolate ad obiettivi ambientali di carattere transitorio e/o particolare costituite dalle aree di studio di cui agli articoli 4 e 5 del D.P.G.R. n. 61/1998 nonché le aree tutelate in base a provvedimenti di salvaguardia per motivi di necessità ed urgenza ai sensi dell'art. 6 della legge 6 dicembre 1991, n. 394.

Art. 3.

Ambito territoriale

2. I confini del sistema territoriale di interesse naturalistico ambientale «Monte Peglia e Selva di Meana» nonché i confini e le categorie di aree di cui all'art. 2, comma 3 sono individuati e rappresentati dalla cartografia 1:25.000 e dalla relativa legenda allegata alla presente legge.

Art. 4.

Obiettivi e strumenti

1. La comunità montana «Monte Peglia e Selva di Meana» attua il sistema territoriale di interesse naturalistico ambientale in modo di assicurare omogeneità ed integrazione degli assetti naturali dei luoghi, dei valori paesaggistici ed artistici nonché delle tradizioni culturali delle popolazioni locali.

2. Per il raggiungimento degli obiettivi generali la comunità montana predispone e approva, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, il piano oggetto del sistema con i relativi contenuti programmatici economici e sociali.

3. Il piano del sistema è approvato previa partecipazione di tutti, gli enti locali e pubblici interessati, delle forze economiche e culturali organizzate operanti sul territorio considerato.

4. Il piano del sistema ha durata triennale e può essere aggiornato annualmente.

5. La comunità montana integra il piano generale del sistema con la pianificazione facente capo a soggetti amministrativi diversi per le competenze loro spettanti nel territorio considerato.

6. La comunità montana nell'ambito dei poteri conferitigli dalla presente legge, esercita anche le funzioni attribuite al soggetto gestore delle aree naturali protette istituite.

7. I piani e i programmi approvati dalla comunità montana per la gestione del sistema territoriale di interesse naturalistico ambientale, se relativi ad un'area naturale protetta, godono delle priorità previste all'art. 7 della legge 6 dicembre 1991, n. 394.

Art. 5.

Adozione approvazione dei piani e del regolamento di gestione dell'area naturale protetta

1. Il piano dell'area naturale protetta ricompresa nel Sistema Monte Peglia e Selva di Meana istituito con la presente legge, è approvato, in deroga a quanto stabilito dall'art. 12 della legge regionale 3 marzo 1995, n. 9, con le procedure previste per il piano regolatore generale - parte strutturale - dagli articoli 6, 7, 8, 9 e 10 della legge regionale 21 ottobre 1997, n. 31, intendendosi che il comune è sostituito dal soggetto di gestione dell'area naturale protetta.

2. In caso di area naturale protetta interprovinciale o intercomunale le funzioni amministrative attribuite alla provincia dall'art. 9 della legge regionale 21 ottobre 1997, n. 31, sono svolte dalla giunta regionale.

3. Il piano pluriennale economico e sociale dell'area di cui al comma 1, è approvato, in deroga a quanto stabilito dall'art. 13 della legge regionale 3 marzo 1995, n. 9, con le procedure previste per il piano regolatore generale - parte attuativa - dall'art. 21 della legge regionale 21 ottobre 1997, n. 31, intendendosi che il Consiglio comunale è sostituito dal soggetto di gestione dell'area naturale protetta.

4. Con le stesse procedure stabilite al comma 3 è adottato e approvato il regolamento dell'area naturale protetta di cui all'art. 14 della legge regionale 3 marzo 1995, n. 9.

Art. 6.

Norma finanziaria

1. Per le finalità di cui alla presente legge è istituito, per memoria, nel bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1999 il cap. 9660 denominato: «Gestione e realizzazione del Sistema di interesse naturalistico ambientale Monte Peglia e Selva di Meana».

2. Con legge di bilancio o di variazione allo stesso sarà provveduto alle necessarie dotazioni finanziarie sia in termini di competenza che di cassa.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Umbria.

Perugia, 27 ottobre 1999

BRACALENTE

99R0929

REGIONE LAZIO

LEGGE REGIONALE 22 giugno 1999, n. 9.

Legge sulla montagna.

(Pubblicata nel suppl. ord. n. 1 al Bollettino ufficiale della Regione Lazio n. 19 del 10 luglio 1999)

II CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

II PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Capo I

COSTITUZIONE DELLE COMUNITÀ MONTANE

Art. 1.

Oggetto e finalità

1. La Regione, in applicazione della legge 8 giugno 1990, n. 142 (Ordinamento delle autonomie locali), e successive modificazioni, di seguito denominata legge n. 142/1990, e nel rispetto delle disposizioni della legge 31 gennaio 1994, n. 97 (Nuove disposizioni per le zone montane), di seguito denominata legge n. 97/1994, disciplina il riordino delle comunità montane, con la presente legge, promuove la salvaguardia del territorio montano, con particolare attenzione all'ambiente naturale, la valorizzazione delle risorse umane e culturali e delle attività economiche, la conoscenza e la fruizione del patrimonio montano speleologico ed interventi atti ad assicurare la prevenzione degli infortuni e l'efficienza del soccorso alpino, in armonia con l'art. 44, secondo comma della Costituzione e con le vigenti disposizioni comunitarie.

Art. 2.

Individuazione delle zone omogenee montane

1. Le zone omogenee montane sono individuate, nel rispetto dei criteri contenuti negli articoli 28 e 29 della legge n. 142/1990, come indicato nell'allegato A.

Art. 3.

Costituzione delle comunità montane

1. Le comunità montane sono costituite tra i comuni il cui territorio ricade in ciascuna delle zone omogenee di cui all'allegato A.

Art. 4.

Fasce altimetriche e di marginalità socio-economica

1. Sono individuate, ai sensi dell'art. 28 della legge n. 142/1990, tre fasce altimetriche e di marginalità socio-economica:

- a) classe 1: fascia ad elevato disagio;
- b) classe 2: fascia a medio disagio;
- c) classe 3: fascia a basso disagio.

2. I territori montani compresi nelle zone montane omogenee, così come individuate dall'allegato A, sono ripartiti su base comunale nelle classi di cui al comma 1, come da allegato B.

Art. 5.*Modello di coerenza del territorio montano*

1. Il sistema statistico regionale (SISTAR) Lazio anche con la partecipazione di enti scientifici aventi particolari competenze in materia, determina un modello di coerenza del territorio montano attraverso elaborazioni statistiche, sulla base di indicatori che tengano conto degli aspetti inerenti:

- a) alla variabile altimetrica e clivometrica connessa all'elemento climatico;
- b) all'integrazione territoriale;
- c) alla situazione socio-economica;
- d) alla fragilità ecologica e ai rischi ambientali;
- e) alla situazione demografica;
- f) all'andamento geomorfologico.

2. La giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare permanente, approva il modello di cui al comma 1.

Art. 6.*Variatione delle zone omogenee, modificazioni delle comunità montane e delle fasce altimetriche*

1. La Regione, sulla base del modello di cui all'art. 5, sentite le comunità montane ed i comuni interessati, può provvedere con legge, a cadenza quinquennale, alla ridelimitazione delle zone omogenee di cui all'allegato A ed alle variazioni delle fasce altimetriche di cui all'allegato B.

2. L'eventuale esclusione di comuni a seguito della ridelimitazione di cui al comma 1 può avvenire, per i comuni inseriti nelle zone omogenee di cui all'allegato A, limitatamente ai comuni parzialmente montani e ai nuovi comuni inseriti nelle comunità montane elencati nell'allegato C.

Art. 7.*Rapporti con i comuni esclusi dalla comunità montana*

1. La Regione promuove la stipula di convenzioni tra la comunità montana ed i comuni di cui all'allegato D, esclusi dalla medesima, ai sensi dell'art. 28 della legge n. 142/1990, al fine di:

- a) gestire in modo coordinato l'intero territorio montano;
- b) assicurare l'unitarietà degli interventi di tutela e salvaguardia del territorio montano, nonché garantire l'attuazione degli interventi speciali nella parte classificata montana ricadente nel territorio del comune escluso.

2. Per il fine di cui al comma 1, la convenzione disciplina, tra l'altro, le forme di partecipazione alle scelte programmatiche riguardanti gli interventi.

3. La convenzione di cui al comma 1 può avere altresì come contenuto eventuale:

- a) l'affidamento, da parte del comune alla comunità montana, della gestione degli interventi nel territorio montano;
- b) la partecipazione a servizi svolti in forma associata.

Capo II**RUOLO DELLE COMUNITÀ MONTANE****Art. 8.***Finalità, funzioni e compiti della comunità montana*

1. La comunità montana promuove lo sviluppo socio-economico del proprio territorio e persegue l'armonico equilibrio delle condizioni di esistenza delle popolazioni montane attraverso l'attuazione del piano pluriennale di sviluppo socio-economico, di cui all'art. 30, al fine di:

- a) garantire, d'intesa con gli altri enti operanti sul territorio, adeguati servizi capaci di incidere sulla qualità della vita;
- b) promuovere lo sviluppo di attività economico-produttive presenti sul territorio, la valorizzazione delle risorse endogene e la tutela delle produzioni tipiche della zona omogenea;

c) concorrere, nell'ambito della legislazione vigente, alla difesa del suolo ed alla difesa ambientale;

d) tutelare e valorizzare la cultura e le tradizioni locali e favorire la preparazione culturale e professionale delle popolazioni montane.

2. La comunità montana esercita le funzioni ad essa attribuite dalle leggi nazionali e regionali e quelle ad essa delegate da Regione, provincia, comuni ed in particolare:

a) gestisce ed attua gli interventi speciali per la montagna stabiliti dalla normativa dell'Unione europea e dalle leggi nazionali e regionali;

b) esercita, secondo le procedure previste dall'art. 36, le funzioni proprie dei comuni, o ad essi delegate, che i comuni sono tenuti o decidono di esercitare in forma associata;

c) concorre alla formazione del piano territoriale di coordinamento provinciale e metropolitano attraverso le indicazioni urbanistiche contenute nel piano pluriennale di sviluppo socio-economico di cui all'art. 30 ed esprime il parere sui programmi pluriennali provinciali e metropolitano, nonché sul piano territoriale di coordinamento provinciale e metropolitano;

d) partecipa all'intesa di cui all'art. 10, comma 1 della legge regionale 6 ottobre 1997, n. 29, sui piani ed i programmi relativi alle aree contigue alle aree naturali protette;

e) promuove progetti ed iniziative di salvaguardia ambientale e tutela della fauna e della flora da sottoporre agli enti di gestione delle aree naturali protette;

f) esprime pareri di cui all'art. 8, comma 2, della legge n. 97/1994, in materia faunistico-venatoria;

g) adotta il piano intercomunale emergenza di cui all'art. 108 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

h) concorre alla formazione del Sistema informativo della montagna disciplinato dal Ministero per le politiche agricole.

3. La comunità montana favorisce la fusione di tutti o parte dei comuni ricadenti nella zona omogenea e può trasformarsi, secondo le procedure di cui all'art. 37, in unione di comuni, senza che vengano meno le finalità perseguite e le funzioni esercitate in quanto comunità montana.

Art. 9.*Funzioni e compiti delegati*

1. Sono delegate alle comunità montane le funzioni amministrative in materia di:

a) opere di sistemazione idraulico-forestale comportanti interventi di inerbimento, cespugliamento e rimboscimento nonché interventi di bioingegneria naturalistica volti al consolidamento dei versanti ed alla difesa del suolo dall'erosione e dal dilavamento provocato dalle acque di scorrimento;

b) opere di miglioramento, avviamento ad alto fusto, cure colturali o di manutenzione dei boschi;

c) opere per la costituzione di vivai forestali permanenti o provvisori;

d) opere forestali di prevenzione e lotta agli incendi boschivi;

e) opere per la realizzazione di piste forestali ad esclusivo servizio della esecuzione e manutenzione delle opere di cui alle lettere a), b), c) e d);

f) gestione, manutenzione e conservazione delle foreste demaniali regionali, tutela, assistenza tecnica e ricomposizione ambientale del patrimonio boschivo, secondo i criteri stabiliti dalla Regione;

g) promozione dei prodotti del sottobosco;

h) incremento del patrimonio foraggiero e miglioramento dei pascoli e rifugi;

i) tutela e valorizzazione dei prodotti tipici del territorio montano;

l) promozione delle iniziative e delle attività economiche nelle zone montane con particolare riguardo a:

1) attività imprenditoriali locali anche giovanili nel campo silvo-pastorale;

2) recupero e sviluppo delle terre incolte e abbandonate;

m) interventi per la promozione del turismo rurale nelle zone montane.

2. Le province possono subdelegare alle comunità montane le funzioni relative alla bonifica montana.

Capo III

STRUMENTI DI COOPERAZIONE E CONCERTAZIONE RUOLO DEL CLUB ALPINO ITALIANO

Art. 10.

Conferenza della montagna

1. È istituita la conferenza della montagna, di seguito denominata conferenza, quale strumento di cooperazione e di concertazione ai fini della promozione e del coordinamento delle iniziative delle comunità montane.

2. La conferenza è composta da:

- a) il presidente della giunta regionale o, per sua delega, l'assessore regionale competente in materia di rapporti con gli enti locali;
- b) il presidente della commissione consiliare regionale competente in materia di enti locali;
- c) i presidenti delle comunità montane o loro delegati;
- d) la giunta esecutiva della delegazione regionale dell'Unione nazionale comuni, comunità ed enti della montagna (UNCEM);
- e) i presidenti delle province del Lazio.

3. La conferenza è presieduta e convocata almeno due volte l'anno dal presidente della giunta regionale, o per sua delega, dall'assessore regionale competente in materia di rapporti con gli enti locali.

Art. 11.

Consulta della montagna

1. È istituita la consulta della montagna quale organo consultivo della conferenza sulle iniziative delle comunità montane.

2. La consulta è composta dai rappresentanti delle organizzazioni di categoria dell'agricoltura, del turismo, del commercio, dell'artigianato e delle associazioni ambientaliste, sociali e del club alpino italiano (CAI) ed è nominata con decreto del Presidente della giunta regionale su designazioni fatte dalle organizzazioni e dalle associazioni.

3. La consulta è presieduta e convocata dall'assessore competente in materia di rapporti con gli enti locali almeno due volte l'anno.

Art. 12.

Club alpino italiano

1. Ai fini della realizzazione degli interventi di cui all'art. 1, la Regione riconosce la funzione culturale e sociale svolta dal CAI, in conformità con i principi enunciati dalla legge 26 gennaio 1963, n. 91 (Riordinamento del Club alpino italiano), e successive modificazioni ed integrazioni ed individua, in questo senso, la delegazione regionale del CAI del Lazio come organo di riferimento.

Capo IV

ORDINAMENTO E SERVIZI

Art. 13.

Statuto

1. La comunità montana delibera il proprio statuto ai sensi dell'art. 28, comma 2, della legge n. 142/1990, tenendo conto degli statuti dei comuni che ne fanno parte e previa acquisizione del parere dei comuni medesimi da esprimere nel termine perentorio di trenta giorni dalla data di ricezione della relativa proposta. Trascorso inutilmente tale termine, si prescinde dal parere.

2. Lo statuto, nell'ambito dei principi fissati dalle leggi statali e regionali, determina tra l'altro:

- a) la denominazione, la sede, lo stemma e il gonfalone dell'ente;
- b) i criteri di validità delle sedute e le modalità di votazione del consiglio;

c) le norme fondamentali per l'organizzazione dell'ente ed in particolare le attribuzioni degli organi;

d) le forme di collaborazione fra la comunità montana, i comuni e gli altri enti operanti sul territorio;

e) le forme della partecipazione popolare e dell'accesso dei cittadini alle informazioni ed ai procedimenti amministrativi;

f) le modalità di elezione ed i compiti del difensore civico, qualora lo statuto stesso ne preveda l'istituzione.

3. Lo statuto e le sue modificazioni sono deliberati dal consiglio della comunità montana, con il voto favorevole dei due terzi dei consiglieri assegnati. Qualora tale maggioranza non venga raggiunta, la votazione è ripetuta in successiva seduta da tenersi entro trenta giorni, e lo statuto o le eventuali modifiche sono deliberati se ottengono per due volte il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.

4. Lo statuto è oggetto al controllo di legittimità del comitato regionale di controllo, è pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione ed entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione.

Art. 14.

Regolamenti

1. La comunità montana delibera, entro un anno dalla data di entrata in vigore dello statuto, nel rispetto delle leggi statali, regionali e dello statuto stesso, i regolamenti per l'organizzazione e il funzionamento dei propri organi e uffici, per l'esercizio delle funzioni istituzionali e per garantire l'accesso e la partecipazione dei cittadini ai documenti amministrativi.

Art. 15.

Organi della comunità montana

1. Sono organi della comunità montana:

- a) il consiglio;
- b) la giunta;
- c) il presidente.

Art. 16.

Composizione ed elezione del consiglio

1. Il consiglio della comunità montana è composto da consiglieri comunali rappresentanti dei comuni che ne fanno parte.

2. Ciascun comune è rappresentato da tre consiglieri, di cui uno espresso dalla minoranza, eletti con votazioni separate.

3. I comuni a gestione commissariale sono rappresentati dal commissario.

4. Lo statuto delle comunità montane costituite da due comuni può prevedere che i comuni stessi siano rappresentati ciascuno da sei consiglieri, di cui due espressi dalla minoranza, eletti con votazioni separate.

Art. 17.

Durata in carica, rinnovo e insediamento del consiglio

1. Il consiglio della comunità montana ha durata pari a quella prevista da leggi nazionali per gli altri enti locali. Nel caso di rinnovo della maggioranza dei consigli dei comuni costituenti la comunità montana si procede unicamente alla elezione della giunta della comunità stessa.

2. Il consiglio della comunità montana si intende costituito o rinnovato con l'avvenuta designazione dei rappresentanti di almeno quattro quinti dei comuni interessati.

3. La prima seduta del consiglio è convocata dal presidente della giunta uscente entro quindici giorni dal verificarsi delle circostanze di cui al comma 2 ed è presieduta dal consigliere più anziano di età.

4. Il consiglio della comunità montana nella prima adunanza procede alla convalida dei consiglieri ed elegge, ove previsto dallo statuto, il presidente del consiglio. Nel caso in cui lo statuto non preveda il presidente del consiglio questo è presieduto dal presidente della giunta.

5. Qualora al momento dell'insediamento non risultino eletti tutti i membri del consiglio, questo è integrato automaticamente con la designazione dei restanti rappresentanti ed il consiglio procede alla convalida nella prima seduta successiva al ricevimento della designazione.

6. In caso di rinnovo dei consigli comunali nel corso della durata del consiglio della comunità montana, i comuni interessati devono procedere alla nomina dei propri rappresentanti con le procedure di cui all'art. 16. Il consiglio procede alla convalida nella prima seduta successiva al ricevimento della designazione.

7. Fatti salvi i casi di cui all'art. 16, comma 3, i componenti cessati dalla carica per effetto dello scioglimento del consiglio comunale continuano ad esercitare le proprie funzioni fino alla nomina dei successori.

8. Le norme regolamentari per il funzionamento del consiglio disciplinano la dichiarazione di appartenenza dei consiglieri ai gruppi consiliari e la nomina dei capigruppo.

9. Dalla data di pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali cui sia interessata la maggioranza dei comuni costituenti la comunità montana, il consiglio e la giunta si limitano ad adottare gli atti urgenti e improrogabili, fino, rispettivamente, al raggiungimento del *quorum* di cui al comma 2 ovvero all'elezione della nuova giunta. Restano comunque in carica, senza necessità di nuova convalida, i consiglieri eletti nei comuni nei quali non sono rinnovati i consigli.

Art. 18.

Ineleggibilità, incompatibilità, cessazione e sostituzione dei consiglieri

1. In materia di ineleggibilità ed incompatibilità alle cariche di consigliere della comunità montana si applicano, in quanto compatibili, le norme statali vigenti in materia di ineleggibilità ed incompatibilità alla carica di consigliere comunale e provinciale.

2. I singoli componenti del consiglio della comunità montana cessano dalla carica in seguito a:

- a) dimissioni;
- b) perdita della qualità di consigliere comunale;
- c) decesso;
- d) altre cause previste dalla legge o dallo statuto.

3. Alla sostituzione dei consiglieri della comunità montana cessati dalla carica ai sensi del comma 2 provvede il consiglio comunale interessato, nella seduta immediatamente successiva al ricevimento della comunicazione della vacanza.

Art. 19.

Competenze del consiglio

1. Il consiglio della comunità montana è l'organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo dell'ente.

2. Il consiglio ha competenza limitatamente ai seguenti atti fondamentali:

- a) lo statuto dell'ente e i regolamenti, con esclusione di quelli di cui all'art. 25, comma 3;
- b) la convalida dei consiglieri;
- c) il piano pluriennale di sviluppo socio-economico, i programmi annuali operativi e gli altri atti di carattere programmatico;
- d) lo schema-tipo del disciplinare per l'esercizio in forma associata di funzioni comunali da parte della comunità montana;
- e) i bilanci annuali e pluriennali e le relative variazioni;
- f) i conti consuntivi;
- g) le convenzioni e le altre forme di cooperazione o associative previste dal capo VIII della legge n. 142/1990;
- h) l'individuazione delle forme di gestione dei servizi pubblici di competenza delle comunità montane in conformità dell'art. 22 della legge n. 142/1990;
- i) le spese che impegnino i bilanci per gli esercizi successivi, escluse quelle relative alle locazioni di immobili ed alla somministrazione di beni e servizi di carattere continuativo, nonché la contrazione dei mutui;
- l) gli acquisti e le alienazioni immobiliari e le relative permutate;

m) gli appalti e le concessioni di opere che non siano previsti espressamente in atti già delineati dal consiglio o che non ne costituiscano mera esecuzione;

n) altri atti previsti dallo statuto.

3. Le deliberazioni in ordine agli argomenti di cui al presente articolo non possono essere adottate in via di urgenza da altri organi della comunità montana, salvo quelle attinenti alle variazioni di bilancio da sottoporre a ratifica del consiglio, a pena di decadenza, nei sessanta giorni successivi.

4. Il consiglio delibera secondo i criteri di validità delle sedute e le modalità di votazione stabilite dallo statuto.

Art. 20.

Composizione ed elezione della giunta

1. La giunta della comunità montana è composta dal presidente, dal vicepresidente e da un numero di assessori stabilito dallo statuto, non superiore a tre per le comunità montane costituite da meno di otto comuni, non superiore a cinque per le comunità montane costituite da un numero di comuni compreso tra nove e quattordici comuni, non superiore a sette per le comunità montane costituite da più di quattordici comuni.

2. Possono essere eletti quali componenti della giunta anche cittadini non facenti parte del consiglio della comunità montana, in possesso dei requisiti di compatibilità e di eleggibilità alla carica di consigliere comunale. In tale caso gli stessi componenti partecipano alle sedute del consiglio senza diritto di voto.

3. Nella prima adunanza, subito dopo le operazioni di convalida dei consiglieri e l'eventuale elezione del presidente del consiglio, il consiglio della comunità montana elegge, con unica votazione, il presidente, il vicepresidente e gli assessori della giunta, sulla base di un documento programmatico contenente la lista dei candidati alle suddette cariche e sottoscritto da almeno un terzo dei consiglieri assegnati alla comunità montana. Il documento è illustrato dal candidato alla carica di presidente della giunta.

4. L'elezione avviene a scrutinio palese, a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati alla comunità montana. Nel caso non si raggiunga la maggioranza predetta, si procede all'indizione di tre successive votazioni da tenersi in distinte sedute e comunque entro sessanta giorni dalla convalida dei consiglieri. Qualora in nessuna di esse si raggiunga la maggioranza richiesta, il consiglio è sciolto con decreto del presidente della giunta regionale.

5. In caso di decadenza della giunta a norma dell'art. 21, si procede alla elezione della nuova giunta entro sessanta giorni dalla data del verificarsi dell'evento che ha causato la decadenza stessa.

Art. 21.

Decadenza, mozione di sfiducia, revoca e sostituzione dei componenti della giunta

1. Le dimissioni o la cessazione per altra causa del presidente o di oltre la metà degli assessori della comunità montana comporta la decadenza dell'intero organo. La giunta decaduta continua a svolgere le proprie funzioni fino alla elezione del nuovo organo con le procedure di cui all'art. 20.

2. Il presidente, il vicepresidente e la giunta cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia espressa per appello nominale, con voto della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati alla comunità montana. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei consiglieri assegnati e viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione.

3. Singoli componenti della giunta possono essere revocati dal consiglio, su proposta del presidente della giunta, a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.

4. Alla sostituzione dei componenti della giunta revocati ovvero dimissionari o cessati dall'ufficio per altra causa provvede il consiglio su proposta del presidente della giunta, nella prima seduta successiva, e comunque non oltre dieci giorni dal verificarsi dell'evento.

Art. 22.*Rimozione e sospensione dei componenti della giunta*

1. I componenti della giunta e il presidente della comunità montana possono essere rimossi dalla carica a norma dell'art. 40 della legge n. 142/1990.

Art. 23.*Competenze della giunta*

1. La giunta della comunità montana compie tutti gli atti di amministrazione che non siano riservati al consiglio e che non rientrino nelle competenze attribuite dallo statuto al presidente della giunta, al segretario o ai dirigenti.

2. La giunta svolge funzione propositiva nei confronti del consiglio, ne attua gli indirizzi generali e riferisce annualmente al consiglio stesso sulla propria attività.

3. La giunta è competente ad adottare i regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal consiglio.

4. La giunta delibera con l'intervento della maggioranza dei componenti ed a maggioranza di voti.

Art. 24.*Il presidente*

1. Il presidente della comunità montana rappresenta l'ente, convoca e presiede il consiglio ove lo statuto non preveda il presidente del consiglio, convoca e presiede la giunta coordinandone l'attività, sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici, all'esercizio delle funzioni delegate dalla Regione, dalla provincia, dalla città metropolitana, dai comuni nonché all'esecuzione degli atti.

2. Spettano al presidente le altre competenze attribuitegli dalle leggi e dallo statuto.

Art. 25.*Revisore dei conti*

1. Il consiglio della comunità montana elegge a maggioranza assoluta dei propri membri un revisore dei conti scelto tra gli iscritti:

- a) nel ruolo nazionale dei revisori ufficiali dei conti;
- b) negli albi dei dottori commercialisti operanti nel Lazio;
- c) negli albi dei ragionieri operanti nel Lazio.

2. Il revisore dei conti dura in carica tre anni, non è revocabile, salvo inadempienza, ed è rieleggibile una sola volta. Il revisore dei conti ha diritto di accesso agli atti e ai documenti dell'ente.

3. Il revisore dei conti, secondo procedure determinate dallo statuto e dai regolamenti, collabora con il consiglio nella funzione di controllo e di indirizzo, esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione dell'ente ed attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione, redigendo la relazione che accompagna la proposta di deliberazione consiliare del conto consuntivo. In tale relazione sono formulati anche rilievi e proposte tendenti a conseguire una migliore efficienza, produttività ed economicità della gestione.

4. Il revisore dei conti risponde della verità delle proprie attestazioni e adempie ai propri doveri con la diligenza del mandatario; ove riscontri gravi irregolarità nella gestione dell'ente, ne riferisce immediatamente al consiglio.

Art. 26.*Organizzazione degli uffici e del personale*

1. In ordine al trattamento giuridico ed economico del personale della comunità montana ed alla nomina del segretario e dei dirigenti si applicano le norme di cui all'art. 51 della legge n. 142/1990 e la disciplina prevista dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 (Razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421) e successive modificazioni.

Art. 27.*Il segretario della comunità montana*

1. La comunità montana ha un segretario, al quale competono le funzioni di cui all'art. 53 della legge n. 142/1990.

2. Per lo svolgimento di funzioni vicarie, lo statuto ed il regolamento possono prevedere un vicesegretario che coadiuva il segretario e lo sostituisce in caso di vacanza, assenza o impedimento.

Art. 28.*Disposizioni in materia di responsabilità*

1. Per gli amministratori e per il personale della comunità montana si osservano le disposizioni in materia di responsabilità previste dagli articoli 53 e 58, commi 1, 2 e 4, della legge n. 142/1990.

Art. 29.*Forme di gestione - Aziende speciali - Istituzioni*

1. La comunità montana provvede alla gestione dei servizi pubblici di propria competenza nelle forme previste dall'art. 22 della legge n. 142/1990.

Capo V**PIANO PLURIENNALE DI SVILUPPO PROGRAMMI ANNUALI OPERATIVI PROGETTI SPECIALI INTEGRATI****Art. 30.***Piano pluriennale di sviluppo socio-economico*

1. La comunità montana adotta il piano pluriennale di sviluppo socio-economico di cui all'art. 29 della legge n. 142/1990, secondo le modalità previste dalla presente legge.

2. Il piano pluriennale di sviluppo socio-economico ha durata quinquennale. Il piano può essere modificato ed aggiornato nel corso della sua validità.

3. La giunta della comunità montana adotta lo schema di piano pluriennale di sviluppo socio-economico, in coerenza con gli obiettivi generali della programmazione economico-sociale e della pianificazione territoriale regionale, ivi compresa quella paesistica, nonché tenendo conto delle previsioni dei programmi pluriennali provinciali o metropolitano di sviluppo economico-sociale e del relativo piano territoriale di coordinamento, ove esistenti.

4. Lo schema del piano pluriennale di sviluppo socio-economico è pubblicato entro quindici giorni dalla adozione secondo le modalità fissate dallo statuto delle comunità montane.

5. Entro trenta giorni dalla pubblicazione, i comuni delle comunità montane esprimono il parere sullo schema di piano pluriennale di sviluppo socio-economico predisposto dalla giunta. Si prescinde dal parere se questo non è reso nel termine fissato.

6. Il consiglio della comunità montana adotta il piano pluriennale di sviluppo socio-economico e lo trasmette, corredato di ogni utile documentazione, alla provincia o alla città metropolitana, che lo approva entro sessanta giorni dal suo ricevimento. Il piano è trasmesso altresì alla Regione.

7. Il piano pluriennale di sviluppo socio-economico si considera approvato se nel termine di cui al comma 6 la provincia o la città metropolitana non lo respinge o non richiede chiarimenti o modificazioni. Il piano pluriennale di sviluppo socio-economico si considera altresì approvato se la provincia o la città metropolitana non lo respinge entro sessanta giorni dal ricevimento dei chiarimenti e delle modificazioni richieste.

8. Le procedure di cui al presente articolo si applicano anche per le variazioni e gli aggiornamenti del piano pluriennale di sviluppo socio-economico.

Art. 31.

Contenuti del piano pluriennale di sviluppo socio-economico

1. Il piano pluriennale di sviluppo socio-economico prevede le indicazioni urbanistiche di cui all'art. 29, comma 4, della legge n. 142/1990 e, tra l'altro, le opere e gli interventi concernenti:

a) il riassetto idrogeologico, la sistemazione idraulico-forestale, l'uso delle risorse idriche nonché la bonifica montana, qualora le relative funzioni siano subdelegate dalla provincia, secondo quanto previsto nei piani di bacino di cui alla legge 18 maggio 1989, n. 183, (norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo) e successive modificazioni ed alla legge regionale 7 ottobre 1996, n. 39;

b) lo sviluppo e l'utilizzo delle risorse proprie dei territori montani, sotto l'aspetto produttivo ed ambientale, in modo che sia garantito l'utilizzo plurimo ed integrato delle terre di proprietà pubblica;

c) la promozione di un adeguato assetto socio-strutturale delle aziende che consenta livelli di reddito e condizioni di vita comparabili a quelli delle altre zone;

d) la diversificazione delle fonti di reddito, mediante l'incentivazione di attività turistiche, artigianali, di protezione e conservazione dello spazio naturale e lo sviluppo di colture alternative;

e) la realizzazione di interventi per la tutela, la gestione e la conservazione del territorio, dell'edilizia e paesaggio rurale e montano, del patrimonio monumentale e dei centri storici;

f) la tutela della qualità e tipicità dei prodotti agro-alimentari di montagna, al fine di una loro conveniente collocazione sul mercato.

3. Il piano pluriennale costituisce l'unitario strumento di programmazione della comunità montana. Esso individua gli strumenti tecnici e finanziari idonei a consentire la realizzazione delle opere e degli interventi in ordine di priorità secondo l'elencazione di cui al comma 1. La giunta regionale, ai fini di una omogeneità di elaborazione e di lettura, predispone appositi schemi di riferimento.

4. Al piano pluriennale si raccordano, o costituiscono motivo di variante dello stesso, gli interventi speciali per la montagna previsti, nell'ambito della sua validità temporale, dalla normativa della comunità europea, dello Stato e della Regione, rientranti nella competenza della comunità montana.

Art. 32.

Carta di destinazione d'uso del territorio

1. Al fine di realizzare un quadro conoscitivo complessivo del territorio montano e delle implicazioni derivanti dalle opere e dagli interventi previsti nei vari settori di attività, la comunità montana adotta una carta di destinazione d'uso del proprio territorio in cui sono rappresentati, anche in forma grafica, con riferimento al territorio, i contenuti del piano pluriennale di sviluppo socio-economico, nonché delle utilizzazioni del territorio previste dagli strumenti pianificatori e programmatori degli altri enti territoriali. In particolare, la carta indica, evidenziando le terre di proprietà pubblica, le aree di prevalente interesse agro-silvo-pastorale e di particolare pregio ambientale e paesistico, le linee di uso delle risorse primarie e dello sviluppo residenziale, produttivo, terziario, turistico, la rete delle infrastrutture aventi rilevanza territoriale, la copertura e la natura del suolo, la stabilità dei versanti.

2. Per i fini di cui al comma 1, la carta, per uniformità di programmazione, può estendersi ai territori montani non ricadenti in comunità montana, previa intesa con i comuni interessati.

3. La carta di destinazione d'uso del territorio, elaborata sulla base cartografica regionale in scala 1:10.000, è adottata contestualmente al piano pluriennale di sviluppo socio-economico, con le modalità di cui all'art. 30.

Art. 33.

Programmi annuali operativi di esecuzione

1. Il piano pluriennale di sviluppo socio-economico è realizzato mediante programmi annuali operativi, articolati in progetti che possono riguardare anche lo sviluppo e l'utilizzo plurimo ed integrato delle terre di proprietà pubblica.

2. Il programma annuale operativo integra la relazione previsionale e programmatica allegata al bilancio di previsione della comunità montana e contiene, con riferimento a ciascun progetto:

a) l'individuazione degli interventi in cui il progetto si concretizza, con specificazione delle opere fisiche, dei servizi, degli incentivi e dei contributi finanziari relativi alla sua attuazione;

b) la definizione dell'area territoriale su cui il progetto agisce;

c) la descrizione del procedimento per l'attuazione del progetto, con specificazione delle strutture pubbliche o degli enti incaricati di attuarlo e delle relative forme di affidamento;

d) l'insieme dei dati di carattere economico e sociale relativi al progetto;

e) l'analisi di risorse umane e finanziarie occorrenti nonché la qualificazione dell'onere finanziario complessivo ed il relativo sviluppo per l'arco di tempo entro il quale se ne prevede l'attuazione;

f) l'indicazione delle coperture finanziarie con riferimento al bilancio annuale e le modalità di impiego delle risorse;

g) le procedure per l'eventuale modificazione del progetto durante le fasi di attuazione, per esigenze di carattere finanziario o di altra natura;

h) le modalità di controllo nelle varie fasi di attuazione del progetto.

3. Il programma annuale operativo è trasmesso alla Regione, alla provincia o alla città metropolitana ed ai comuni, ai fini del relativo finanziamento, a norma dell'art. 29, comma 6, della legge n. 142/1990 e degli articoli 57 e 58.

Art. 34.

Progetti speciali integrati

1. La Regione finanzia o concorre a finanziare progetti speciali integrati presentati dalla comunità montana, coerenti con il contenuto del piano pluriennale di sviluppo socio-economico e della carta di utilizzazione del territorio, idonei a promuovere lo sviluppo economico-sociale ed occupazionale, nonché la tutela del patrimonio storico, culturale e ambientale.

2. Alla realizzazione dei progetti speciali integrati possono concorrere altri enti, pubblici e privati, interessati alla promozione economico e sociale della comunità montana.

3. I rapporti e gli impegni per la realizzazione di progetti speciali integrati, qualora concorrano più soggetti al loro finanziamento, sono regolati da apposito accordo di programma da approvarsi con decreto del presidente della giunta regionale ove alla spesa concorra la stessa regione.

4. L'ammissibilità e la priorità dei progetti speciali integrati al finanziamento o al cofinanziamento e la misura dell'intervento sono determinate dalla giunta regionale su proposta di un nucleo di valutazione tecnica appositamente costituito e a cui partecipa un rappresentante delle comunità montane designato dalla delegazione regionale dell'UNCEM, tenendo conto:

a) della localizzazione rispetto alle fasce territoriali di cui all'art. 4, comma 2;

b) della ricaduta economica ed occupazionale dell'intervento;

c) dei benefici ambientali che ne derivano.

5. Il nucleo di valutazione tecnica, di cui al comma 4, è nominato dalla giunta regionale entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Il nucleo di valutazione tecnica può disporre l'audizione delle comunità montane proponenti.

Capo VI

RAPPORTI ISTITUZIONALI - CONTROLLI

Art. 35.

Rapporti con altri enti

1. Qualora sia opportuno effettuare un esame contestuale dei vari interessi coinvolti in un procedimento amministrativo, o si debbano acquisire intese, concertati nulla osta o assensi comunque denominati di altre amministrazioni pubbliche, può essere indetta una conferenza di servizi, in conformità alle disposizioni di cui all'art. 14 della legge

7 agosto 1990 n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) e successive modificazioni.

Art. 36.

Gestione da parte della comunità montana di funzioni proprie dei comuni, o ad essi delegate, da esercitare in forma associata

1. I comuni ricadenti in ciascuna delle zone omogenee di cui all'allegato A della presente legge organizzano l'esercizio associato di funzioni proprie e delegate e la gestione associata di servizi comunali, nei settori di competenza, a livello di comunità montana, con particolare riguardo ai seguenti settori:

a) gestione dei rifiuti urbani, sempre che, con riferimento ai rifiuti urbani non pericolosi, l'ambito territoriale della comunità montana coincida con un ambito o sottoambito territoriale ottimale individuati ai sensi degli articoli 7 e 11 della legge regionale 9 luglio 1998, n. 27;

b) trasporto locale ed in particolare trasporto scolastico;

c) organizzazione del servizio di polizia urbana e rurale;

d) servizi sociali per gli anziani, nonché gestione delle attività socio assistenziali ai sensi della legge regionale 9 settembre 1996, n. 38 (Riordino, programmazione e gestione degli interventi e dei servizi socio-assistenziali nel Lazio);

e) strutture sociali di orientamento e formazione per i giovani;

f) opere pubbliche di interesse collettivo;

g) interventi di ripristino ambientale;

h) controllo e gestione informatica della pianificazione urbanistica, territoriale e paesistica.

2. Ai fini dell'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, i consigli comunali approvano un disciplinare sulla base di uno schema tipo, definito dalla comunità montana d'intesa con i comuni interessati, che stabilisce i fini, la durata dell'impegno, i rapporti finanziari, nonché gli obblighi e le garanzie reciproche tra i comuni e la comunità montana.

3. Per la gestione di servizi di livello provinciale o di aree intercomunali che superino l'ambito della zona omogenea montana, la comunità montana può essere delegata da tutti o parte dei propri comuni a far parte di consorzi tra enti locali, costituiti ai sensi dell'art. 25 della legge n. 142/1990, assorbendo le quote di partecipazione assegnate ai singoli comuni aderenti. In tal caso, il presidente della comunità montana, o suo delegato, fa parte dell'assemblea del consorzio in rappresentanza dei comuni deleganti alla comunità montana.

4. La comunità montana non può partecipare a consorzi qualora dei medesimi facciano parte tutti i comuni che la costituiscono.

5. I comuni possono delegare alle comunità montane la facoltà di contrarre mutui, in loro nome e per loro conto, presso la cassa depositi e prestiti o presso altri istituti di credito, per la realizzazione di opere e l'attuazione di interventi aventi carattere sovracomunale, qualora tali opere ed interventi siano coerenti con le finalità del piano di sviluppo socio economico.

Art. 37.

Unione dei comuni

In previsione della loro fusione i comuni della comunità montana possono costituirsi in unione di comuni, ai sensi di quanto disposto dagli articoli 26, 28 e 29, comma 8, della legge n. 142/1990, e dalla legge regionale 30 luglio 1996, n. 30 (Disposizioni in materia di circoscrizioni comunali), anche in deroga ai limiti di popolazione, e senza che vengano meno le finalità perseguite e le funzioni esercitate in quanto comunità montana.

2. La costituzione dell'unione può avvenire su proposta del consiglio della comunità montana, da assumere a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati. L'atto costitutivo ed il regolamento dell'unione sono approvati con unica deliberazione dai singoli consigli comunali, a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.

3. Gli organi dell'unione sono gli organi della comunità montana, anche quando il potere di iniziativa è autonomamente assunto dai singoli comuni.

4. Nel caso di costituzione di unione di comuni fra due o più comuni facenti parte di una comunità montana, la rappresentanza in seno alla stessa continua ad essere assicurata dai singoli comuni costituenti l'unione, salvo diversa espressa volontà dei comuni interessati.

Art. 38.

Controlli sugli organi e sugli atti della comunità montana

1. Alla comunità montana si applicano le norme in materia di controllo sugli atti e sugli organi dettate per i comuni e per le province dagli articoli 39 e 40 della legge n. 142/1990 e dall'art. 17, comma 33 e seguenti, della legge 15 maggio 1997, n. 127 (Misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo) e successive modificazioni.

Capo VII

PROVVEDIMENTI PER LA SALVAGUARDIA DEL TERRITORIO E PER LO SVILUPPO SOCIO-ECONOMICO DELLE ZONE MONTANE

Art. 39.

Gestione del patrimonio agroforestale

1. Le comunità montane promuovono la conservazione e la valorizzazione del patrimonio agroforestale pubblico e privato e di proprietà demaniale anche in applicazione di disposizioni dell'Unione europea, agendo attraverso:

a) apposite convenzioni con i proprietari pubblici e privati;

b) accordi di programma con enti pubblici;

c) eventuale costituzione di consorzi forestali, anche in forma coattiva qualora lo richiedano i proprietari di almeno i tre quarti della superficie interessata, finalizzati al rimboschimento o alla tutela ed alla migliore gestione dei boschi;

d) attuazione di quanto disposto dall'art. 9, comma 3, della legge n. 97/1994;

e) cooperazione agroforestale;

f) promozione della costituzione di imprese cooperative per l'utilizzo plurimo ed integrato dei terreni civici, secondo le previsioni di appositi progetti di sviluppo elaborati ai sensi dell'art. 33, comma 1, cui partecipano, oltre all'ente titolare della terra, i titolari di eventuali diritti di uso civico nonché altri enti pubblici e privati.

2. La Regione promuove lo sviluppo dell'economia del legno mediante previsioni contenute nel piano pluriennale di cui all'art. 30, con l'obiettivo di migliorare lo sfruttamento delle risorse forestali.

3. Le comunità montane e gli altri soggetti di cui al comma 1, mediante apposite convenzioni con la Regione, svolgono specifici compiti di tutela paesaggistica e di salvaguardia del territorio forestale, per favorirne la utilizzazione per fini agricoli, produttivi, turistici e ricreativi ed a tale scopo svolgono le seguenti attività:

a) manutenzione delle superfici agroforestali abbandonate mediante le operazioni di sfalcio e pascolamento delle erbe, controllo delle erbe e degli arbusti infestati, controllo delle sistemazioni idraulico forestale esistente nelle strade e nei sentieri poderali;

b) manutenzione in efficienza delle infrastrutture e manufatti a utilizzazione collettiva, quali: strade interpoderali, acquedotti rurali, sostegni e consolidamenti;

c) sistemazione e manutenzione del territorio montano, attraverso lavori e forestazione, di ricostruzioni di piste forestali, di arginature e sistemazione idraulica, di riassetto idrogeologico, di sorveglianza e difesa del patrimonio boschivo dagli incendi ed avversità atmosferiche.

4. Le comunità montane possono affidare la realizzazione delle attività di cui al comma 3, nei limiti e con le modalità di cui all'art. 17, comma 1, della legge n. 97/1994, ai coltivatori diretti singoli od associati che abbiano sede ed esercitino prevalentemente le loro attività nei comuni montani.

Art. 40.

Piccole opere di manutenzione ambientale

1. Le comunità montane nell'ambito delle previsioni contenute nel piano pluriennale di cui all'art. 30, anche in applicazione dell'art. 7 della legge n. 97/1994, possono concedere contributi fino ad un massimo del 75 per cento dell'importo ritenuto ammissibile per piccole opere di manutenzione ambientale e di ripristino del paesaggio rurale concernenti le proprietà agro-silvo-pastorali.

2. I contributi possono essere concessi ai seguenti soggetti in ordine di preferenza:

- a) coltivatori diretti, singoli ed associati, imprenditori agricoli a titolo principale, cooperative agricole;
- b) imprenditori agricoli non a titolo principale, tra cui quelli operanti a tempo parziale;
- c) consorzi di miglioramento fondiario;
- d) altri soggetti riconosciuti idonei all'esecuzione dell'intervento.

Art. 41.

Incentivi per l'insediamento nelle zone montane

1. Allo scopo di favorire il riequilibrio insediativo ed il recupero dei centri abitati di montagna, le comunità montane possono concedere contributi sulle spese di trasferimento per la sede della propria attività produttiva, per acquisto e ristrutturazione di immobili da destinare a prima abitazione a favore di coloro che trasferiscono la propria residenza a dimora abituale, unicamente alla propria attività economica, da comuni non montani a comuni montani aventi le caratteristiche di cui al comma 3.

2. I benefici di cui al comma 1 sono concessi a coloro che, pur già residenti in comune montano avente le caratteristiche di cui al comma 3, vi trasferiscono la propria attività da un comune non montano.

3. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano nei comuni con meno di 5.000 abitanti, da individuare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge dalla giunta regionale, sentite le comunità montane a norma dell'art. 19 della legge n. 97/1994.

4. Le comunità montane, a valere sul finanziamento loro concesso ai fini dell'attuazione della presente legge, possono erogare contributi a favore di residenti in territori montani per allacciamenti telefonici di case sparse ed agglomerati non inclusi nelle zone perimetrate dai piani regolatori quali aree a prevalente destinazione residenziale. I fondi così disponibili possono essere utilizzati dalla comunità montana anche per territori montani limitrofi, ancorché non ricadenti nella comunità montana, previa convenzione con i comuni interessati.

Art. 42.

Usi civici

1. Nel caso di terreni gravati da usi civici ricadenti all'interno di una comunità montana, l'ambito territoriale di cui all'art. 10 della legge regionale 8 gennaio 1986, n. 8 (Istituzione dell'albo regionale dei periti, degli istruttori e dei tecnici per il conferimento di incarichi connessi ad operazioni in materia di usi civici) coincide con quello della comunità montana stessa.

2. L'assessore regionale competente in materia di agricoltura propone l'affidamento degli incarichi per lo svolgimento delle operazioni di verifica demaniale, ai sensi dell'art. 10, comma 2 della legge regionale n. 8/1986, sentite le comunità montane territorialmente competenti.

Art. 43.

A agevolazioni per l'esercizio della pesca non professionale

1. Per i residenti nei comuni montani e per quelli residenti nei comuni montani esclusi dalla classificazione di cui all'art. 3 e all'allegato A della presente legge ai sensi dell'art. 28 della legge n. 142/1990, la tassa di concessione annuale di cui al numero d'ordine 18 alla tariffa allegata alla legge regionale 2 maggio 1980, n. 30 e successive modificazioni per l'esercizio della pesca di tipo B (sportiva o dilettantistica) è ridotta del 50 per cento.

Art. 44.

Interventi per la ricomposizione fondiaria e per i giovani agricoltori

1. Al fine di favorire la ricomposizione fondiaria, le comunità montane possono concedere contributi a favore di coltivatori diretti o imprenditori agricoli a titolo principale a copertura delle spese relative agli atti di compravendita e permuta del terreno.

2. Al fine di favorire l'accesso dei giovani all'attività agricola, di evitare la frammentazione delle aziende agricole nelle zone montane, di favorire operazioni di ricomposizione fondiaria, ai sensi dell'art. 13, comma 4 della legge n. 97/1994, la Regione e la cassa per la formazione della proprietà contadina, istituita con decreto legislativo 5 marzo 1948, n. 121 (Provvedimenti a favore di varie regioni dell'Italia meridionale e delle isole) accordano la preferenza nel finanziamento dell'acquisto dei terreni, sino alla concorrenza del 30 per cento delle disponibilità finanziarie, per la formazione della proprietà coltivatrice, ai seguenti beneficiari:

a) coltivatori diretti di età compresa tra i diciotto e i quaranta anni, residenti nelle zone montane;

b) eredi considerati affittuari, ai sensi dell'art. 49 della legge 3 maggio 1982, n. 203 (Norme sui contratti agrari) delle porzioni dei fondi rustici comprese nelle quote degli altri coeredi e residenti nelle zone montane, che intendono acquisire alla scadenza del rapporto di affitto le quote medesime secondo le modalità ed i limiti di cui agli articoli 4 e 5 della legge n. 97/1994;

c) cooperative agricole con sedi in territori montani, nelle quali la compagine dei soci cooperatori sia composta per almeno il 30 per cento, da giovani di età compresa tra i diciotto e i quarant'anni residenti in comuni montani.

Art. 45.

Vincolo di destinazione agricola

1. I piani regolatori dei comuni montani non possono destinare ad usi non agricoli i suoli utilizzati per l'esercizio delle attività agro-silvo-pastorali, ovvero dotati di infrastrutture ed impianti a supporto di esse, salvo che manchino possibilità di localizzazioni alternative e per interventi strettamente necessari alla realizzazione di servizi pubblici, ovvero per altre eccezionali esigenze, da motivarsi in modo circostanziato.

Art. 46

Turismo rurale in ambiente montano

1. Allo scopo di valorizzare le potenzialità produttive, ricreative e culturali dell'ambiente rurale e naturale e la tutela dello stesso, nonché assicurare il mantenimento dell'attività agricola nelle zone montane, le comunità montane promuovono lo sviluppo del turismo rurale mediante progetti per specifiche aree geografiche previsti dal piano pluriennale di cui all'art. 30, nell'ambito dell'attività di programmazione regionale e provinciale in particolare in materia di promozione turistica ed agrituristica.

2. Le comunità montane possono concedere incentivi per l'attuazione di progetti di cui al comma 1 per la conservazione e valorizzazione del patrimonio edilizio, paesaggistico ed architettonico, nonché per il restauro dei centri storici e dei nuclei abitativi rurali, valorizzando le tipologie edilizie tradizionali.

Art. 47.

Prodotti tipici, artigianato e mestieri tradizionali nelle zone montane

1. La giunta regionale, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, determina i prodotti alimentari e non alimentari tipici delle zone e della montagna laziale, i settori ed i mestieri tradizionali da considerare come espressioni autentiche della montagna laziale.

2. Le comunità montane definiscono nel piano pluriennale di cui all'art. 30 gli interventi e le azioni promozionali e di sostegno alla commercializzazione da realizzare per i prodotti di cui al comma 1 e per i prodotti agroalimentari che ai sensi dell'art. 15 della legge n. 97/1994 sono autorizzati a fregiarsi della menzione aggiuntiva «prodotto della montagna italiana», nonché i soggetti pubblici e privati interessati a tali interventi.

Art. 48

Agevolazioni per i piccoli imprenditori commerciali

1. Ai fini delle concessioni delle agevolazioni per i piccoli imprenditori commerciali di cui all'art. 16 della legge n. 97/1994, l'individuazione dei centri abitati con meno di cinquecento abitanti ricompresi in comuni montani con popolazione uguale o superiore a mille abitanti, è operata dalle comunità montane.

Art. 49.

Fiere e mercati

1. Le comunità montane esercitano, in conformità con quanto previsto dall'art. 41, comma 3 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59), le funzioni ed i compiti amministrativi attribuiti dallo Stato concernenti:

a) il riconoscimento della qualifica delle manifestazioni fieristiche di rilevanza locale;

b) il rilascio delle autorizzazioni allo svolgimento delle manifestazioni di cui alla lettera a).

Art. 50.

Trasporti

1. I comuni montani possono delegare alle comunità montane le funzioni di cui all'art. 10, comma 1, lettera c) della legge regionale 16 luglio 1998, n. 30 (Disposizioni in materia di trasporto pubblico locale).

2. Al finanziamento del servizio di cui al comma 1 si provvede con quote del Fondo regionale trasporti attribuite ai relativi comuni dall'art. 30 della legge regionale n. 30/1998.

Art. 51.

Valorizzazione della cultura della montagna laziale

1. La Regione, sentite le comunità montane, provvede ad istituire e sostenere centri per la documentazione, la tutela e la valorizzazione delle espressioni della cultura dell'area montana laziale.

Art. 52.

Servizio scolastico

1. I comuni e le comunità montane nell'ambito delle rispettive competenze collaborano con l'amministrazione statale, la Regione e le province nel realizzare un equilibrato sviluppo del servizio scolastico del territorio, mediante accordi di programma attuati al livello provinciale previa intesa con l'autorità scolastica provinciale.

2. Agli accordi di programma, di cui al comma 1, si applicano, in quanto compatibili e non espressamente derogate, le disposizioni di cui all'art. 27 della legge n. 142/1990.

Art. 53.

Decentramento attività e servizi

1. La giunta regionale, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, emana direttive per il decentramento nei comuni montani, di attività e servizi ai sensi dell'art. 14 della legge n. 97/1994.

*Capo VIII***SISTEMA INFORMATIVO**

Art. 54.

Trasmissione dati

1. I comuni interessati trasmettono alla competente struttura regionale i dati relativi alla superficie dei territori classificati montani come risultanti dai verbali della commissione censuaria centrale, ai

sensi della legge 25 luglio 1952, n. 991, e successive modificazioni, ed alla popolazione ivi residente, costituenti oggetto delle pubblicazioni ufficiali dell'UNCCEM.

Art. 55.

Informatica e telematica

1. Per superare le difficoltà che le popolazioni montane incontrano per usufruire di alcuni servizi di amministrazioni pubbliche e di enti che gestiscono servizi di interesse pubblico e che non hanno uffici decentrati nei comuni montani, la Regione, in applicazione dell'art. 24 della legge n. 97/1994, d'intesa con le comunità montane, promuove accordi con le amministrazioni e gli enti interessati, al fine di realizzare servizi integrati, attraverso il miglioramento e l'ampliamento dell'informatizzazione e dei collegamenti telematici tra gli enti, nella logica di una rete integrata della pubblica amministrazione.

2. Per garantire agli utenti pubblici e privati l'accesso alle informazioni ed ai servizi delle pubbliche amministrazioni e degli enti di cui al comma 1, la comunità montana, anche in accordo con i comuni interessati, predispone proposte per l'organizzazione e la localizzazione di sportelli telematici.

3. Per garantire l'adeguata estensione delle reti telematiche nelle aree montane e favorire altresì la localizzazione di imprese e lo sviluppo del telelavoro ed al fine di collegare i comuni montani in reti telematiche che prevedano, di norma, quali nodi principali le comunità montane, la Regione promuove accordi con lo Stato e i gestori delle reti stesse.

Art. 56.

Coordinamento delle informazioni

1. I compiti conoscitivi ed informativi concernenti le funzioni conferite dalla presente legge alle comunità montane sono esercitate in modo da assicurare, anche tramite sistemi informativi statistici automatizzati, la circolazione delle conoscenze e delle informazioni tra le amministrazioni per consentire, quando prevista, la fruizione su tutto il territorio regionale.

2. Le comunità montane nello svolgimento delle attività di propria competenza e nella conseguente verifica dei risultati utilizzano sistemi informativi statistici che operano in collegamento con uffici di statistica istituiti ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322 (Norme sul sistema statistico nazionale e sulla riorganizzazione dell'istituto nazionale di statistica, ai sensi dell'art. 24 della legge 23 agosto 1988, n. 400). È in ogni caso assicurata l'integrazione dei sistemi informativo-statistici settoriali con il sistema informativo-statistico regionale, come pure è assicurata l'integrazione con i sistemi regionali automatizzati che collegano le strutture regionali con gli enti locali.

3. Le misure necessarie per l'integrazione con il sistema informativo-statistico regionale sono adottate, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con procedure e strumenti definiti dalla giunta regionale con proprie deliberazioni sentita la conferenza sulla montagna e la commissione consiliare competente, entro tre mesi dall'approvazione della presente legge.

4. Ai fini di cui ai commi 1, 2 e 3 la Regione, sentite le comunità montane e la delegazione regionale dell'UNCCEM, attiva, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Sistema Informativo regionale della Montagna (SIRM). Il SIRM è un sistema telematico, di supporto all'erogazione di servizi a rete, finalizzato all'informazione dei cittadini, degli operatori economici, delle istituzioni locali delle zone montane, in grado di assicurare e migliorare l'accessibilità alle informazioni ed alla documentazione.

5. La progettazione, la realizzazione e la gestione del SIRM segue le metodologie e gli standard fissati dall'Autorità per l'Informatica nella pubblica amministrazione (AIPA) ed in particolare si integra con la rete unitaria della pubblica amministrazione (RUPA) di cui al decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39 (Norme in materia di sistemi informativi automatizzati delle amministrazioni pubbliche, a norma dell'art. 2, comma 1, lettera m), della legge 23 ottobre 1992, n. 421).

6. La realizzazione del SIRM prevede l'attivazione di servizi riconducibili alle seguenti tipologie funzionali:

- a) servizi territoriali;
- b) servizi amministrativi;
- c) servizi di consultazione.

7. Il SIRM provvede alla creazione ed all'aggiornamento di un catasto informatizzato dei terreni gravati da usi civici. Il catasto informatizzato costituisce la base informativa necessaria per la redazione di piani di gestione e valorizzazione dei terreni gravati da usi civici.

8. Il SIRM realizza forme di coordinamento con il sistema informativo della Montagna (SIM) istituito presso il ministero delle politiche agricole in attuazione dell'art. 24 della legge n. 97/1994.

Capo IX

FINANZA E CONTABILITÀ

Art. 57.

Autonomia finanziaria

1. Le comunità montane hanno autonomia finanziaria fondata su certezza di risorse proprie e conferite, nell'ambito del coordinamento della finanza pubblica e in base alle norme dell'ordinamento della finanza locale, che si applica anche alle comunità montane.

2. I provvedimenti con i quali sono affidate funzioni amministrative alle comunità montane per servizi di competenza regionale o comunale devono regolare anche i relativi rapporti finanziari, assicurando le risorse necessarie.

3. La finanza delle comunità montane è costituita da:

- a) trasferimenti correnti dallo Stato e dalla Regione;
- b) quote dei comuni che fanno parte della comunità montana;
- c) tasse e diritti per servizi pubblici;
- d) trasferimenti comunitari, statali e regionali per spese di investimento;
- e) trasferimenti dalla Regione, dalla provincia e dai comuni per l'esercizio di funzioni attribuite o delegate;
- f) altre entrate proprie, anche di natura patrimoniale;
- g) ricorso al credito nell'ambito delle norme stabilite dalla legislazione statale per gli enti locali;
- h) altre entrate.

4. La giunta regionale può concedere, con propria deliberazione, un contributo per le spese di funzionamento delle comunità montane, commisurato alle specifiche esigenze.

Art. 58.

Fondo regionale per la montagna e criteri di riparto

1. Le risorse destinate agli interventi per lo sviluppo economico e sociale dei territori montani costituiscono nel loro insieme il fondo regionale per la montagna, di seguito denominato fondo.

2. Le risorse di cui al comma 1 sono rappresentate da:

- a) assegnazioni annuali derivanti dal fondo nazionale per la montagna di cui alla legge n. 97/1994;
- b) assegnazioni provenienti da altre leggi nazionali a destinazione vincolata;
- c) fondi comunitari, nazionali e regionali derivanti dall'attuazione di programmi comunitari;
- d) fondi regionali destinati al finanziamento e/o cofinanziamento dei progetti di cui all'art. 34;
- e) dai fondi derivanti dall'esercizio di funzioni trasferite o delegate;
- f) eventuali contributi regionali alle spese di gestione, di cui all'art. 57, comma 4.

3. Le risorse di cui al comma 2, lettere a), b), d) ed f), trovano rappresentazione nel bilancio regionale in un apposito settore o rubrica, e all'interno di questi suddivisi in capitoli, a seconda della loro specifica natura.

4. Agli oneri conseguenti agli interventi di cui al comma 2, lettere d) ed f), si provvede mediante l'istituzione, per memoria, nel bilancio della Regione dei seguenti capitoli:

- a) capitolo n. 51607 «Finanziamento dei progetti speciali integrati delle comunità montane»;

b) capitolo n. 51609 «Contributo regionale alle spese di funzionamento delle comunità montane».

5. Lo stanziamento del fondo nazionale della montagna di cui alla legge n. 97/1994 è ripartito tra le comunità montane secondo i seguenti criteri:

- a) il 25 per cento in parti uguali tra tutte le comunità montane;
- b) il 25 per cento in proporzione alla popolazione residente nelle zone montane;
- c) il 50 per cento in proporzione alla superficie del territorio montano.

6. I comuni di cui all'art. 28 della legge n. 142/1990 esclusi dalle comunità montane concorrono con le comunità stesse al riparto del fondo nell'ambito del complessivo 50 per cento di cui al comma 5, lettera c), in proporzione della superficie del territorio classificato montano.

7. Una quota non superiore al 10 per cento delle risorse annualmente attribuita alle comunità montane ai sensi del comma 2, lettere a) e d), può essere utilizzata dalle stesse comunità montane per spese di gestione degli interventi, nonché per attività di cui agli articoli 53, 55 e 56.

8. La Regione assicura i trasferimenti di fondi necessari al pagamento degli oneri per il personale trasferito alle comunità montane dai disciolti consorzi di bonifica e per quello addetto ai compiti di custodia e vigilanza trasferito alle comunità montane dalle sopresse aziende speciali silvo-pastorali. Gli stanziamenti di cui al presente comma formano oggetto di apposito capitolo della legge di approvazione del bilancio di previsione annuale e del bilancio pluriennale della Regione.

Art. 59.

Ordinamento finanziario e contabile

1. Alla comunità montana si applicano le norme relative all'ordinamento finanziario e contabile previste per i comuni e le province dall'art. 55 della legge n. 142/1990 e successive modificazioni, nonché da altre leggi statali.

Art. 60.

Amministrazione del patrimonio - Attività contrattuale

1. Per l'amministrazione del patrimonio e dell'attività contrattuale delle comunità montane si applicano le disposizioni vigenti per i comuni ed in particolare l'art. 56 della legge n. 142/1990 e successive modificazioni.

Capo X

NORME FINALI E TRANSITORIE

Art. 61.

Poteri della Regione e conferimento di risorse

1. Spettano alla Regione i poteri di indirizzo e coordinamento, direttiva e sostituzione in relazione all'esercizio delle funzioni e dei compiti amministrativi conferiti alle comunità montane secondo quanto stabilito dall'apposita legge regionale in materia di organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale.

2. La Regione conferisce alle comunità montane le risorse umane, finanziarie, patrimoniali e strumentali necessarie all'esercizio delle funzioni e dei compiti amministrativi ad essi conferiti secondo quanto stabilito dalla legge di cui al comma 1.

Art. 62.

comunità montane di cui alla legge regionale n. 16/1973

1. Le comunità montane istituite dalla presente legge iniziano ad operare dal 1° gennaio 2000.

2. Fino alla data di cui al comma 1 le comunità montane di cui alla legge regionale 2 maggio 1973, n. 16, e successive modificazioni, e le relative zone omogenee restano in vigore e gli organi comunitari esercitano le funzioni di cui alla presente legge.

3. Entro la data di cui al comma 1, i consigli dei comuni facenti parte delle comunità montane istituite dalla presente legge procedono all'elezione dei propri rappresentanti in seno ai rispettivi consigli comunitari.

4. La prima seduta del consiglio comunitario è convocata dal presidente della giunta regionale ed è presieduta dal consigliere più anziano di età.

Art. 63.

Gestione commissariale

1. Con decreto del Presidente della giunta regionale sono nominati, con decorrenza dal 1° gennaio 2000, i commissari ove, a quella data, non siano stati designati almeno i quattro quinti dei rappresentanti dei comuni costituenti le comunità montane istituite dalla presente legge.

2. I commissari di cui al comma 1 assumono i poteri degli organi delle comunità montane istituite dalla presente legge fino all'insediamento degli stessi.

Art. 64.

Successione nei rapporti giuridici

1. Entro sessanta giorni dalla data di cui all'art. 63, comma 1, il Presidente della giunta regionale, con apposito decreto, adotta gli atti necessari alla definizione della successione delle comunità montane istituite dalla presente legge nei rapporti giuridici facenti capo alle preesistenti comunità.

Art. 65.

Validità dei piani pluriennali di sviluppo socio-economico vigenti

1. Nel caso in cui l'assetto delle comunità montane preesistenti sia stato modificato per effetto del riordino territoriale operato dall'art. 3, i piani pluriennali di sviluppo socio-economico vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge e le relative misure di salvaguardia previste dai piani stessi conservano la loro efficacia sino alla approvazione dei nuovi piani a norma dell'art. 30.

Art. 66.

Finanziamento dei programmi annuali in assenza di piano pluriennale

1. Nel caso in cui alla data di entrata in vigore della presente legge non risulti vigente il piano pluriennale di sviluppo socio-economico, i programmi annuali operativi fanno riferimento alle quote di finanziamento assegnate in base ai trasferimenti nazionali e regionali destinati agli investimenti e si basano sulle finalità nonché sulle funzioni delegate alle comunità montane dagli articoli 8 e 9 della presente legge.

2. La Regione, la provincia o la città metropolitana, sulla base dei rendiconti annuali, verificano la corrispondenza degli interventi realizzati rispetto alle finalità ed alle funzioni assegnate e delegate dalla presente legge alle comunità montane.

Art. 67.

Statuti

1. Le comunità montane istituite dalla presente legge deliberano gli statuti entro sessanta giorni dalla data di insediamento dei relativi consigli comunitari.

Art. 68.

Norma transitoria sulla delimitazione delle zone omogenee, sulle modificazioni delle comunità montane e delle fasce altimetriche

1. In fase di prima attuazione il Sistar predispone, entro sei mesi, il modello di coerenza del territorio montano di cui all'art. 5.

2. La giunta regionale entro i successivi tre mesi, sentita la competente commissione consiliare permanente, approva il modello di coerenza del territorio montano di cui al comma 1.

3. Sulla base degli atti di cui ai commi 1 e 2, entro il 31 dicembre 1999 la Regione, sentite le comunità montane ed i comuni interessati, procede alla ridelimitazione delle zone di cui agli allegati A e B.

Art. 69.

Clausola sospensiva dell'efficacia

1. Agli aiuti previsti dalla presente legge è data attuazione a decorrere dalla data di pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione dell'avviso relativo all'esito positivo dell'esame di compatibilità da parte della commissione delle comunità europee ai sensi degli articoli 92 e 93 del trattato istitutivo della comunità europea.

Art. 70.

Abrogazione di norme

1. Sono abrogate la legge regionale 2 maggio 1973, n. 16 (Sviluppo dell'economia montana) e la legge regionale 24 giugno 1983, n. 47 (Disciplina degli interventi delle comunità montane) ed ogni altra norma regionale in contrasto con la presente legge.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Lazio.

Roma, 22 giugno 1999

BADALONI

Il visto del Commissario del Governo è stato apposto il 17 giugno 1999.

(Omissis).

99R0889

REGIONE BASILICATA

LEGGE REGIONALE 3 agosto 1999, n. 20.

Modifica alla legge regionale n. 18/1994 - Sostegno alla costruzione e manutenzione di impianti sportivi ed alle attività fisico-motorie.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Basilicata n. 44 dell'8 agosto 1999)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. L'art. 5 della legge regionale n. 18 del 21 marzo 1994, è così sostituito:

Presentazione delle domande e modalità di concessione dei contributi

Le domande di concessione dei contributi previsti dal precedente art. 3, lettere b) e c), devono essere presentate alla Regione Basilicata - Dipartimento Attività Produttive, entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla pubblicazione del Piano annuale nel *Bollettino ufficiale* della Regione Basilicata e devono essere corredate dalla seguente documentazione:

per le istanze ai sensi dell'art. 3 lettera b):

perizia delle opere urgenti e necessarie a garantire l'agibilità e funzionalità dell'impianto, redatta dall'Ufficio tecnico comunale;

deliberazione dell'Ente contenente l'approvazione della perizia e la definizione degli impegni finanziari a carico con l'indicazione del relativo capitolo di bilancio;

per le istanze ai sensi dell'art. 3 lettera c):

copia autenticata della convenzione stipulata tra il soggetto richiedente ed il comune interessato, diretta a garantire la finalità sociale dell'impianto;

documentazione contabile comprovante l'entità delle spese sostenute nell'esercizio finanziario precedente all'anno di presentazione della domanda.

Art. 2.

Norma transitoria

Per l'anno 1999 le istanze di concessione contributo ai sensi dell'art. 3, lettera b) e c) della legge regionale n. 18/1994 possono essere presentate entro il termine perentorio di quarantacinque giorni dalla pubblicazione della presente legge nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

Sono fatte salve le istanze presentate entro il 30 marzo 1999 purché complete della documentazione prescritta.

Art. 3.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Basilicata.

Potenza, 3 agosto 1999

DINARDO

99R0656

LEGGE REGIONALE 3 agosto 1999, n. 21.

Sistema sanitario regionale dell'emergenza/urgenza.

(Pubblicata nel *Bollettino ufficiale della Regione Basilicata* n. 44 dell'8 agosto 1999)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Finalità e obiettivi

1. La presente legge regolamenta, nell'ambito della programmazione regionale, il sistema sanitario regionale dell'emergenza/urgenza, fondato sull'integrazione funzionale tra il sistema di allarme sanitario, il sistema territoriale di soccorso, la rete di presidi ospedalieri dedicati all'emergenza/urgenza.

2. A tal fine, nel rispetto delle linee guida indicate nel decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992, il sistema avrà una dimensione regionale con un'unica centrale operativa a suo governo.

3. Il sistema persegue, sull'intero territorio regionale, i seguenti obiettivi generali:

- a) l'utilizzo di identici protocolli di intervento;
- b) l'adozione di identici modelli di formazione e di addestramento del personale coinvolto;
- c) l'uso di identici mezzi ed attrezzature di soccorso;
- d) la verifica di tutti i dati relativi al sistema sanitario regionale dell'emergenza/urgenza;
- e) lo sviluppo di una cultura unitaria del soccorso;
- f) l'impiego di criteri omogenei per l'accreditamento dell'intero sistema, fondato sull'adozione del sistema di verifica e revisione delle attività svolte e delle prestazioni erogate, secondo quanto previsto dall'art. 8 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 2.

Organizzazione generale

1. Il sistema sanitario regionale dell'emergenza/urgenza costituisce un sistema organizzativo, strutturato a rete, di integrazione funzionale fra strutture e servizi deputati, a diverso titolo, a garantire la salvaguardia dei parametri vitali in occasione di eventi critici, tramite la tempestiva messa in atto di adeguati interventi di soccorso.

2. Tale sistema comprende:

- a) un sistema di allarme sanitario, che rappresenta l'insieme delle competenze che interagiscono e delle procedure da attivare in occasione di un'emergenza/urgenza, dal momento dell'inoltro di una richiesta di soccorso sanitario fino all'invio di mezzi con personale adeguato, e che trova la massima esplicitazione nella centrale operativa;
- b) un sistema territoriale di soccorso, che è costituito da presidi territoriali per l'emergenza sanitaria, variamente articolati con personale e mezzi dedicati;
- c) una rete di presidi ospedalieri funzionalmente differenziati e gerarchicamente organizzati, che, attraverso un'organizzazione coordinata dei momenti diagnostici e terapeutici connessi all'urgenza, assicura prestazioni commisurate a criteri di progressività delle cure.

Art. 3.

Esercizio in forma associata del sistema sanitario regionale dell'emergenza/urgenza

1. Per garantire gli interventi di soccorso in situazioni di urgenza o emergenza conformemente a quanto stabilito dal decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1992 e successive modificazioni ed integrazioni sui livelli uniformi di assistenza sanitaria, le aziende Sanitarie della Regione Basilicata esercitano in forma associata la gestione del sistema sanitario regionale dell'emergenza/urgenza.

2. In attuazione di quanto disposto dal precedente comma, le aziende sanitarie della Regione Basilicata, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, stipulano apposita convenzione, attenendosi allo schema riportato come allegato «A» alla presente legge.

3. Ai fini della tempestiva sottoscrizione della convenzione di cui al precedente comma da parte di tutte le aziende sanitarie regionali, il Dipartimento sicurezza sociale e politiche ambientali della Regione Basilicata assume ogni iniziativa necessaria ed esercita le relative funzioni di coordinamento.

4. Decorso inutilmente il termine prefissato ai comma 2 del presente articolo, la convenzione è stipulata entro i successivi trenta giorni dalle aziende che hanno adottato la deliberazione di adesione alla convenzione e dal presidente della giunta regionale in sostituzione delle aziende inadempienti, previa diffida.

Art. 4.

Costituzione di «Basilicata Soccorso»

1. Con la convenzione di cui al precedente art. 3 le aziende sanitarie regionali istituiscono un organismo comune per la gestione del Sistema sanitario regionale dell'emergenza/urgenza denominato «Basilicata Soccorso».

2. «Basilicata Soccorso» è organismo dotato di personalità giuridica pubblica e di autonomia organizzativa, tecnica ed amministrativa che si realizza nel rispetto dei limiti del finanziamento determinato dalla Regione e delle direttive della giunta regionale.

3. «Basilicata Soccorso» ha il compito di gestire e coordinare il Sistema sanitario regionale dell'emergenza/urgenza quale entità organizzativa complessa di integrazione funzionale fra strutture ospedaliere ed extraospedaliere, finalizzata ad attuare interventi al verificarsi di urgenze e di emergenze sanitarie.

Art. 5.

Funzioni della Regione

1. La Regione svolge funzioni di programmazione, indirizzo, coordinamento e controllo del Sistema sanitario regionale dell'emergenza/urgenza nel rispetto della legislazione e degli atti di programmazione nazionale e regionale.

2. La giunta regionale, in particolare:

a) esercita funzioni di indirizzo per la gestione di «Basilicata Soccorso», allo scopo di assicurare la conformità della sua attività agli obiettivi del Piano sanitario regionale e di garantire l'attuazione degli indirizzi di programmazione, nonché la corrispondenza tra costi dei servizi e relativi benefici;

b) vigila sulla corretta ed economica gestione delle risorse assegnate, sull'imparzialità e sul buon andamento delle attività, sulla qualità del servizio;

c) provvede, anche mediante affidamento parziale o totale all'esterno, utilizzando in tal caso procedure di evidenza pubblica:

1) alla realizzazione e alla manutenzione delle elisuperfici e dei relativi impianti;

2) al servizio di elisoccorso;

3) alla fornitura e manutenzione dei mezzi di soccorso;

4) al servizio del personale infermieristico e tecnico;

5) alla manutenzione della sede della centrale operativa;

6) alla fornitura e manutenzione dell'intero sistema di comunicazione articolato nei sottosistemi radio, telefonico ed informatico;

d) assicura il finanziamento delle attività di formazione permanente di tutto il personale coinvolto nel Sistema sanitario regionale dell'emergenza/urgenza;

e) esercita le funzioni di controllo su «Basilicata Soccorso» nei modi indicati nella presente legge;

f) procede alla nomina della commissione preposta alla valutazione dei medici partecipanti alla selezione per dirigente di «Basilicata Soccorso», da sottoporre alla stessa giunta per la successiva nomina;

3. La giunta regionale con successivo provvedimento definisce casi e modalità nei quali «Basilicata Soccorso» può far autonomamente fronte alle proprie esigenze organizzative e gestionali.

4. La giunta regionale esercita le proprie funzioni anche tramite direttive e linee guida a carattere tecnico-operativo, nonché schemi tipo per gli atti fondamentali di «Basilicata Soccorso».

Art. 6.

Centrale operativa

1. La Centrale operativa (CO) unica regionale costituisce la struttura organizzata di «Basilicata Soccorso», preposta al governo delle attività del Sistema sanitario regionale dell'emergenza/urgenza, attraverso il coordinamento e la gestione di tutto il personale funzionalmente da essa dipendente, che comprende:

a) personale medico, infermieristico, tecnico ed amministrativo dislocato nella centrale operativa;

b) medici, infermieri ed autisti soccorritori dislocati nei punti territoriali di soccorso;

c) medici ed infermieri dislocati presso le basi operative dell'elisoccorso.

2. La CO, in attività 24 ore su 24, è responsabile della gestione degli interventi sul territorio al verificarsi di emergenze/urgenze sanitarie e svolge in particolare le seguenti funzioni:

a) riceve le chiamate di soccorso attraverso il numero telefonico unico per l'emergenza/urgenza sanitaria fissato a livello nazionale;

b) valuta il grado di criticità dell'evento e il grado di complessità dell'intervento da attivare;

c) attiva e coordina gli interventi del personale sanitario operante sui mezzi di soccorso.

3. Alla CO spettano altresì i seguenti compiti:

a) fornisce i consigli più appropriati per patologie che non rivestono caratteristiche di emergenza né di urgenza, indirizzando eventualmente il paziente al proprio medico di medicina generale o al pediatra di libera scelta nelle ore diurne o ai servizi di continuità assistenziale, non inseriti nel Sistema sanitario regionale dell'emergenza/urgenza, indicandone la ubicazione;

b) coinvolge i medici di medicina generale, i pediatri di libera scelta e la continuità assistenziale, non inserita nel Sistema sanitario regionale dell'emergenza/urgenza in occasione di particolari eventi critici ed in concomitanza di eventi;

c) invia mezzi di soccorso con o senza medico a bordo, organizzando l'eventuale trasporto in struttura idonea, precedentemente allertata, che, in funzione delle competenze possedute, deve garantirne l'accettazione;

d) cura il trasporto urgente di sangue, nonché quello di antidoti e farmaci rari per reali ed imprevedibili necessità da definire con successivo regolamento;

e) partecipa all'attività connessa ai prelievi e trapianti d'organo;

f) cura la formazione e l'aggiornamento del personale operante in centrale e del personale funzionalmente dipendente dalla centrale;

g) predispose l'elaborazione di protocolli operativi interni, da rendere noti a tutti i soggetti coinvolti nel Sistema sanitario regionale dell'emergenza/urgenza;

h) gestisce i trasporti secondari assistiti tra sedi ospedaliere, previa acquisizione del posto letto da parte della unità operativa richiedente, attraverso il coinvolgimento di specifiche professionalità e l'utilizzo di attrezzature adeguate, sulla scorta di protocolli operativi concordati con le unità operative coinvolte;

i) assicura, in forma programmata, l'assistenza sanitaria a manifestazioni di massa con oneri a carico degli organizzatori o enti richiedenti secondo tariffe definite dalla giunta regionale;

j) verifica il corretto stato di manutenzione dei mezzi di soccorso e delle relative attrezzature;

k) cura l'elaborazione dei protocolli di soccorso extraospedaliere e ne verifica la corretta applicazione;

l) censisce i dati relativi alle prestazioni erogate nelle emergenze/urgenze ed analizza i risultati conseguiti, nell'ambito di una relazione in terrativa tra presidi territoriali di soccorso ed unità operative ospedaliere;

m) attiva la risposta sanitaria alle maxiemergenze.

4. Nell'intento di perseguire un miglioramento incrementale della qualità dell'assistenza erogata dall'intero Sistema sanitario regionale dell'emergenza/urgenza, la centrale operativa, quale struttura organizzata di «Basilicata Soccorso», concorda con il comitato tecnico di cui al successivo articolo 9, l'elaborazione e lo sviluppo di indicatori idonei alla verifica dei risultati.

5. La centrale operativa deve essere direttamente collegata, attraverso idonei sistemi di comunicazione, con:

a) i punti territoriali di soccorso ed i relativi mezzi;

b) le basi operative dell'elisoccorso;

c) le postazioni di continuità assistenziale;

d) le sedi di pronto soccorso attivo;

e) le sedi dei dipartimenti di emergenza/urgenza e accettazione (DEA) di 2° e 1° livello, nonché, di norma, con le centrali operative delle regioni limitrofe e con gli enti e le istituzioni preposti ai servizi di emergenza pubblica e di protezione civile.

6. Per lo svolgimento delle proprie funzioni e dei compiti ad esse connessi la centrale operativa deve conoscere costantemente la dislocazione e la tipologia dei mezzi di soccorso sul territorio, le postazioni della continuità assistenziale anche addette alla emergenza/urgenza, la disponibilità dei posti letto delle terapie intensive generali e di alta specialità degli ospedali della regione.

7. La giunta regionale emana direttive per disciplinare:

a) le forme di collaborazione da parte della centrale operativa al trasporto sanitario di tipo ordinario e non urgente;

b) le modalità di coinvolgimento delle associazioni di volontariato al sistema di urgenza/emergenza.

Art. 7.

Comitato regionale per l'emergenza sanitaria

1. Con decreto del Presidente della giunta regionale è nominato il comitato regionale per l'emergenza sanitaria.

2. Il comitato regionale per l'emergenza sanitaria è organismo tecnico per il coordinamento degli interventi nel campo dell'emergenza sanitaria, nonché per la verifica e per la valutazione del sistema sanitario regionale dell'emergenza/urgenza.

3. Al comitato regionale per l'emergenza sanitaria sono inviati il programma annuale dell'attività e la relazione sull'andamento dell'attività dell'anno precedente. In ordine a detti atti il comitato si pronuncia a maggioranza dei componenti presenti, esprimendo eventuali osservazioni entro trenta giorni dalla loro ricezione.

4. Il comitato regionale dell'emergenza sanitaria è composto da:

a) l'assessore alla sicurezza sociale, o suo delegato, con funzioni di presidente;

b) il dirigente di «Basilicata Soccorso»;

c) due esperti esterni di qualificata competenza nell'area dell'emergenza sanitaria designati dalla giunta regionale;

d) tre dirigenti medici dell'area dell'emergenza sanitaria di cui uno appartenente al dipartimento di emergenza/urgenza e accettazione (DEA) di 2° livello, uno appartenente al DEA di 1° livello e uno appartenente al pronto soccorso attivo (P.S.A.) designati dalla giunta regionale su proposta dei direttori generali.

5. A giudizio del suo presidente, per l'esame e la valutazione di questioni di particolare rilevanza, il comitato può essere integrato con la partecipazione dei direttori generali delle aziende sanitarie regionali.

6. I membri del comitato regionale per l'emergenza sanitaria durano in carica per un periodo coincidente con la legislatura regionale in cui sono nominati. In sede di prima attuazione della presente legge, vengono nominati entro un mese dall'entrata in vigore della stessa.

7. Il Comitato regionale per l'emergenza sanitaria si riunisce almeno due volte all'anno ed ogni qualvolta il suo presidente lo ritenga opportuno per l'espletamento della propria attività.

8. Ai componenti del comitato indicati al precedente comma 4 lettera c) è corrisposto, oltre al rimborso delle spese di viaggio, un gettone di presenza di lire cinquecentomila al lordo delle ritenute fiscali per ogni seduta, entro il limite massimo di spesa che viene annualmente autorizzato dalla giunta regionale.

Art. 8.

Dirigente di «Basilicata Soccorso»

1. Il dirigente di «Basilicata Soccorso» è nominato con decreto del presidente della giunta regionale, su conforme deliberazione della medesima giunta, tra sanitari in possesso della qualifica di dirigente medico, anestesista, con esperienza nell'area dell'emergenza sanitaria.

2. L'attribuzione dell'incarico viene effettuata, previo avviso pubblico da pubblicarsi almeno 30 giorni prima nel *Bollettino ufficiale* della Regione, tra coloro che abbiano inoltrato domanda. La domanda deve contenere la dichiarazione del candidato di non trovarsi in alcune delle condizioni di cui ai commi 9 e 11 dell'art. 3 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni. I candidati devono essere in possesso dei requisiti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997, n. 484 nonché dei requisiti di cui al precedente comma 1. La giunta regionale procederà all'attribuzione dell'incarico previo parere espresso dalla commissione di cui al precedente art. 5 comma 2 lettera f).

3. Il rapporto di lavoro del dirigente è a tempo pieno, regolato da contratto di diritto privato stipulato con il Presidente della giunta regionale. L'incarico ha durata quinquennale e non può comunque protrarsi oltre il sessantacinquesimo anno di età.

4. Il trattamento economico e normativo del dirigente corrisponde al trattamento economico e normativo dei dirigenti medici di secondo livello, così come stabilito dal C.C.N.L. per la dirigenza dell'area medica.

5. La giunta regionale con proprio provvedimento approva lo schema di contratto, di cui al precedente comma 3, e determina su proposta del dipartimento sicurezza sociale e politiche ambientali, il trattamento economico, relativamente alla sola parte variabile, del dirigente di «Basilicata Soccorso», comunque nei limiti del C.C.N.L. per la dirigenza per l'area medica.

6. Il dirigente esercita tutti i poteri di gestione, assume la rappresentanza legale di «Basilicata Soccorso» ed è responsabile del raggiungimento degli obiettivi fissati dalla giunta regionale e della corretta ed economica gestione delle risorse.

7. Il dirigente di «Basilicata Soccorso» è il responsabile della centrale operativa unica regionale, nonché del personale e dei mezzi di soccorso, secondo quanto enunciato nell'articolo 6, comma 1 e nell'articolo 14 della presente legge.

8. Al dirigente di «Basilicata Soccorso» compete:

a) curarne l'organizzazione generale;

b) definire, previo parere del comitato tecnico, i programmi formativi e di aggiornamento, e i relativi standards, per tutte le figure professionali operanti nel sistema sanitario dell'emergenza/urgenza e per i soccorritori volontari;

c) stabilire, previo parere del comitato tecnico, i criteri per la certificazione degli enti gestori della formazione nell'ambito del sistema sanitario regionale dell'emergenza/urgenza;

d) individuare, previo parere del comitato tecnico, programmi di educazione sanitaria, al fine di promuovere un corretto utilizzo del sistema sanitario regionale dell'emergenza/urgenza da parte dei cittadini;

e) definire, previo parere del comitato tecnico, i progetti-obiettivo, attraverso cui riconoscere compensi aggiuntivi al personale, appartenente al Sistema sanitario regionale, coinvolto nell'ambito dell'emergenza sanitaria, in funzione degli obiettivi da perseguire e della particolarità dell'impegno lavorativo considerato particolarmente usurante, comunque nei limiti e secondo le procedure di cui al C.C.N.L. Sanità.

9. Al dirigente di «Basilicata Soccorso», in quanto responsabile della CO, competono, altresì, tutte le altre funzioni stabilite nel decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992 e nelle linee guida n. 1/1996 in applicazione del medesimo decreto, nonché in ogni altra disposizione di legge nazionale e regionale negli altri atti di programmazione.

Art. 9.

Comitato tecnico

1. Il comitato tecnico è composto da:

a) il direttore sanitario dell'azienda ospedaliera S. Carlo, che lo presiede;

b) un dirigente della Regione Basilicata, designato dalla giunta Regionale;

c) il responsabile del centro regionale di riferimento trapianti della Basilicata;

d) tre dirigenti medici designati dal direttore generale dell'azienda ospedaliera S. Carlo;

e) dai dirigenti medici responsabili del DEA di 1° livello e del pronto soccorso attivo (PSA) di ciascuna azienda sanitaria U.S.L.

2. Il comitato tecnico è nominato dal presidente della giunta regionale e dura in carica per un periodo coincidente con la legislatura regionale in cui è nominato. Nel caso di dimissioni, decadenza e revoca la sostituzione dei componenti è effettuata con le modalità previste per la nomina. I subentranti restano in carica per il residuo periodo del mandato.

3. Il comitato tecnico è organo di consulenza tecnico-sanitaria, relativamente alle scelte di organizzazione e pianificazione sanitarie delle attività di «Basilicata Soccorso». Il comitato esprime parere obbligatorio su atti e provvedimenti, che sono ad esso sottoposti dal dirigente, quali:

a) i programmi formativi e di aggiornamento, e i relativi standards per tutte le figure professionali operanti nel Sistema sanitario regionale dell'emergenza/urgenza e per i soccorritori volontari;

b) i programmi di educazione sanitaria per il corretto utilizzo del sistema sanitario regionale di emergenza/urgenza;

c) i progetti-obiettivo, attraverso i quali riconoscere compensi aggiuntivi al personale, appartenente al Servizio sanitario regionale, coinvolto nel sistema sanitario regionale dell'emergenza/urgenza;

d) i criteri per la certificazione degli enti gestori della formazione nell'ambito del Sistema sanitario regionale dell'emergenza/urgenza.

4. I pareri obbligatori, ma non vincolanti, sono espressi a maggioranza dei componenti presenti e, qualora non resi entro quindici giorni dal ricevimento della richiesta, si intendono espressi come favorevoli.

5. Le sedute sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti. Il collegio si esprime a maggioranza dei presenti. In caso di parità di voti prevale il voto del presidente.

6. Il comitato tecnico informa della propria attività la giunta regionale, nonché le aziende sanitarie convenzionate ai sensi dell'art. 4 della presente legge.

Art. 10.

Dipartimento emergenza/urgenza e accettazione

Il dipartimento di emergenza/urgenza e accettazione (DEA) rappresenta un'aggregazione funzionale di unità operative, che mantengono la propria autonomia e responsabilità clinico-assistenziale, ma che riconoscono la propria interdipendenza adottando un comune codice di comportamento assistenziale, al fine di assicurare, in collegamento con le strutture operanti sul territorio, una risposta rapida e completa. Le funzioni e le competenze del DEA di 2° livello e 1° livello sono quelle proprie previste dal decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992 ed esplicitate anche nel Piano sanitario regionale vigente e nei suoi eventuali successivi aggiornamenti e modificazioni.

Art. 11.

Pronto soccorso attivo

1. Il pronto soccorso attivo (PSA), ubicato negli ospedali per acuti e, quindi, nella rete dei presidi ospedalieri dedicati all'emergenza, rappresenta il momento di sintesi fra la fase ospedaliera ed extraospedaliera del soccorso, in cui massimizzare le risposte diagnostiche e terapeutiche in occasione di eventi critici.

2. I PSA sono previsti in misura di uno per ogni azienda U.S.L., e nei DEA di 2° e 1° livello.

3. Per incrementare la qualità delle prestazioni ed in previsione di un maggiore accesso di pazienti PSA, derivante dalla diversificazione di attività degli ospedali distrettuali, che essendo privi dei requisiti funzionali e strutturali propri degli ospedali per acuti, potranno fornire unicamente prestazioni di primo soccorso, i presidi sedi di PSA devono garantire necessariamente la guardia attiva in medicina, in chirurgia, in anestesia e rianimazione, in ostetricia e ginecologia.

4. In funzione degli obiettivi da conseguire e della rimodulazione della rete ospedaliera in ordine all'emergenza, prevista dal Piano sanitario regionale, il personale medico ed infermieristico delle unità operative di PSA deve essere dedicato e munito di competenze specifiche di medicina d'urgenza e pronto soccorso.

5. Il responsabile del PSA deve essere un dirigente medico, con compiti di collegamento fra ospedale, territorio e centrale operativa, in funzione del necessario raccordo fra queste tre componenti del Sistema sanitario regionale dell'emergenza/urgenza. Nell'ambito del DEA di 2° e 1° livello il suddetto compito di raccordo è attribuito al capo del dipartimento.

6. Le funzioni e le competenze del PSA sono quelle proprie previste dal decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992 ed esplicitate nel Piano sanitario regionale con l'implemento della osservazione breve e la possibile funzione di triage in occasione di maxiemergenze ed eventi calamitosi. Inoltre è da prevedere nel PSA la costituzione di una «emergency room», necessaria alla stabilizzazione del paziente critico.

7. Allo scopo di favorire il rapporto di collaborazione tra medici ospedalieri e i medici della continuità assistenziale dedicata all'emergenza, questi ultimi devono prestare, a rotazione, quota parte del monte ore lavorativo mensile nei PSA.

Art. 12.

Punti territoriali di soccorso

1. I punti territoriali di soccorso (PTS) costituiscono i presidi sanitari per l'emergenza/urgenza individuati sull'intero territorio regionale e finalizzati alla prestazione delle prime cure, alla stabilizzazione dei pazienti in fase critica ed al loro trasporto presso l'ospedale individuato dalla CO.

2. I PTS, laddove ricadenti nei comuni sedi di ospedali, vanno preferibilmente collocati all'interno dell'area ospedaliera. Nei comuni non dotati di ospedali essi possono essere utilmente collocati presso le sedi dei distretti sanitari di base.

3. Nell'intento di garantire prestazioni di primo soccorso nel tempo medio di 20 minuti sull'intero territorio regionale, i PTS sono individuati e distinti secondo lo schema riportato come allegato «B» alla presente legge.

4. I PTS, in funzione sull'intero arco delle 24 ore, sono stabilmente presidiati dal personale messo a disposizione, funzionalmente dipendente dalla CO, e sono costantemente collegati con la CO tramite i sistemi di radio e telecomunicazioni.

5. In ordine al tipo di prestazione da assicurare nell'ambito delle emergenze/urgenze, proprio nell'ottica di un criterio di progressività delle cure, i PTS sono distinti in:

a) punti di 1° livello, assicurati da un autista soccorritore e da un infermiere professionale, adeguatamente formati per l'emergenza/urgenza. Essi costituiscono delle postazioni mobili di soccorso sul territorio;

b) punti di 2° livello, disposti sul territorio baricentricamente rispetto ai due punti di 1° livello immediatamente più vicini, ed assicurati da un infermiere-autista e da un medico della continuità assistenziale dedicata all'emergenza, anch'essi adeguatamente formati attraverso programmi mirati. Tali punti rappresentano delle postazioni mobili di soccorso avanzato sul territorio;

c) punti di 3° livello, situati presso gli ospedali distrettuali. Essi costituiscono delle postazioni fisse di primo soccorso in ospedali non accreditati al trattamento di pazienti acuti. Sono costantemente presidiati dalle ore 8 alle ore 20 dai medici della struttura e nelle ore residue dai medici della continuità assistenziale dedicata all'emergenza;

d) punti di 4° livello, dislocati presso i PSA, assicurati da un autista-soccorritore, da un infermiere professionale e da un medico della continuità assistenziale dedicata all'emergenza, anch'essi adeguatamente formati attraverso programmi mirati. Essi costituiscono delle postazioni mobili di soccorso avanzato sul territorio;

e) PTS aggiuntivi, di carattere stagionale o episodico, da assicurare con il ricorso a prestazioni lavorative eventualmente straordinarie del personale del Sistema sanitario regionale dell'emergenza/urgenza.

6. La distribuzione dei PTS sarà soggetta a monitoraggio e verifica da parte di «Basilicata Soccorso», che ridefinirà annualmente il mantenimento o la rimodulazione degli stessi, presentando proposte alla giunta regionale, che adotterà i conseguenti provvedimenti deliberativi di modifica.

Art. 13.

Continuità assistenziale dedicata all'emergenza/urgenza

1. I medici addetti all'emergenza territoriale (ex guardia medica «formata» ai sensi dell'art. 66 decreto del Presidente della Repubblica n. 484/1996) svolgono i seguenti compiti:

a) opera di supervisione dell'attività del personale infermieristico nella CO;

b) interventi di soccorso sul territorio;

c) attività di trasferimenti protetti interospedalieri;

d) servizio di assistenza programmata in occasione di manifestazioni pubbliche;

e) attività di primo intervento *intra moenia* nei servizi di emergenza, in collaborazione con i medici ospedalieri.

3. Il personale medico in oggetto dovrà svolgere 38 ore di attività settimanale. Le attività mediche trovano collocazione in tre sedi: la CO, il PTS e il PSA. Questo rende il medico progressivamente parte integrante di «Basilicata Soccorso» e facilita il suo aggiornamento professionale.

Art. 14.

Mezzi di soccorso

1. I mezzi di soccorso sono individuati in:

a) auto medicalizzate, da affidare ai medici della continuità assistenziale che hanno frequentato il corso di formazione ai sensi dell'art. 66 decreto del Presidente della Repubblica n. 484/1996;

b) ambulanze di soccorso;

c) ambulanze di soccorso avanzato, da dislocare presso i PSA;

d) eliambulanze, attrezzate per il volo notturno, con anestesisti-rianimatori e infermieri professionali afferenti all'area dell'emergenza, messi a disposizione dal Servizio sanitario regionale, ubicate presso la base operativa di Potenza e presso la base operativa di Matera;

e) mezzi operativi per la centrale operativa.

Art. 15.

Vigilanza

1. La Regione esercita la vigilanza sull'attività di «Basilicata Soccorso» anche mediante l'attività ispettiva svolta dalle strutture del dipartimento sicurezza sociale e politiche ambientali, appositamente individuate dal suo dirigente generale.

2. «Basilicata Soccorso» fornisce al dipartimento sicurezza sociale e politiche ambientali, nei tempi e con le modalità stabilite dallo stesso per il sistema informativo sanitario regionale, tutte le informazioni necessarie per la valutazione della sua attività.

Art. 16.

Personale

1. La dotazione organica di «Basilicata Soccorso» è definita dallo schema riportato come allegato «C» alla presente legge.

2. Le aziende sanitarie della Regione Basilicata devono fornire, conformemente a quanto stabilito nella convenzione, il cui schema è riportato come allegato «A» alla presente legge, il personale medico, infermieristico, tecnico ed amministrativo necessario al funzionamento di «Basilicata Soccorso», ad esclusione degli autisti-soccorritori e degli infermieri professionali facenti parte del servizio di cui al precedente art. 5, comma 2, lettera c), punto 4).

3. Tale personale, funzionalmente dipendente da «Basilicata Soccorso», fa parte della pianta organica delle aziende sanitarie in cui è inserito. Il trattamento economico è corrisposto dalle aziende sanitarie di appartenenza che saranno rimborsate dalla Regione.

4. Il personale dei PTS potrà essere reclutato mediante procedure ad evidenza pubblica relative all'affidamento del servizio di personale infermieristico e tecnico, così come previsto dal precedente art. 5, comma 2 lettera c).

5. Le aziende sanitarie della Regione, dopo aver adottato un atto ricognitivo del personale funzionalmente messo a disposizione di «Basilicata Soccorso», provvedono ad implementare e ad adeguare la rispettiva pianta organica, per coprire le carenze di organico determinatesi.

6. Le aziende sanitarie della Regione emanano avviso pubblico riservato al personale di ruolo del Servizio sanitario regionale, finalizzato alla selezione del personale medico, infermieristico, tecnico ed amministrativo da fornire a «Basilicata Soccorso», secondo quanto previsto dal comma 2 del presente articolo.

7. Le selezioni, effettuate da una commissione di esperti nominata dalla giunta regionale e presieduta dal dirigente di «Basilicata Soccorso», dovranno tendere a ricercare, oltre alle specifiche professionalità relative ai singoli profili professionali, anche le capacità attitudinali, considerata la particolarità dell'impegno richiesto.

8. Ai fini della definizione del giudizio di idoneità devono essere adeguatamente valutate:

- a) l'esperienza lavorativa acquisita;
- b) la disponibilità ad effettuare orari di servizio non preventivamente pianificati;
- c) la disponibilità a prestare servizio sia nella centrale operativa che in elicottero o in ambulanza;
- d) la disponibilità ad effettuare turni di pronta disponibilità in caso di necessità e di urgenza;
- e) la disponibilità a partecipare a stages formativi presso altre strutture sanitarie identificate sul territorio nazionale.

9. Il personale medico, il personale infermieristico e gli autisti corrittori saranno sottoposti a controlli di qualità, a cadenza annuale, secondo criteri predisposti da «Basilicata Soccorso», per il mantenimento di uno standard di qualità appropriato alla mansione svolta.

10. In funzione degli obiettivi da perseguire e della particolarità dell'impegno lavorativo nell'ambito dell'emergenza sanitaria, considerato particolarmente usurante, al personale, appartenente al Servizio sanitario regionale, coinvolto saranno riconosciuti compensi aggiuntivi attraverso progetti-obiettivo, definiti dal dirigente di «Basilicata Soccorso» su parere del comitato tecnico e finanziati dalla Regione.

Art. 17.

Norma finanziaria

Per l'espletamento delle attività organizzative e di gestione di «Basilicata Soccorso» la relativa spesa graverà sul fondo di riserva di cui all'art. 9 lettera a) della legge regionale 27 marzo 1995, n. 34.

Art. 18.

Norma finale

Per quanto non previsto nella presente legge, ed in quanto con essa compatibili, si applicano le norme della legge regionale 10 giugno 1996, n. 27.

Art. 19.

Pubblicazione

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del comma 2 dell'art. 127 della Costituzione ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

2. È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Basilicata.

Potenza, 3 agosto 1999

DINARDO

ALLEGATO A

SCHEMA DI CONVENZIONE TRA LE AZIENDE SANITARIE ED OSPEDALIERA DELLA REGIONE BASILICATA PER LA GESTIONE IN FORMA ASSOCIATA DEL SISTEMA SANITARIO DELL'EMERGENZA/URGENZA E LA COSTITUZIONE DI «BASILICATA SOCCORSO».

Art. 1.

Oggetto e finalità della convenzione

1. Al fine di organizzare e gestire il sistema dell'emergenza/urgenza sanitaria nel rispetto delle linee guida indicate nel decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992, le aziende sanitarie ed ospedaliere di cui al successivo art. 2 convengono in conformità dei principi, criteri e modalità esposti nella presente convenzione.

2. In particolare la cooperazione e l'organizzazione devono assicurare:

- a) l'utilizzo di identici protocolli di intervento;
- b) l'adozione di identici modelli di formazione e di addestramento del personale coinvolto;
- c) l'uso di identici mezzi ed attrezzature di soccorso;
- d) la verifica di tutti i dati relativi al Sistema sanitario regionale dell'emergenza/urgenza;
- e) lo sviluppo di una cultura unitaria del soccorso;
- f) l'impiego di criteri omogenei per l'accreditamento dell'intero sistema di verifica e revisione delle prestazioni erogate, secondo quanto previsto dall'art. 8 del decreto legislativo n. 502/1992 e successive modifiche e integrazioni.

Art. 2.

Aziende sanitarie ed ospedaliere partecipanti a «Basilicata Soccorso»

1. In conformità all'individuazione della dimensione regionale del Sistema Sanitario regionale dell'emergenza/urgenza con un'unica Centrale Operativa a suo governo secondo quanto disposto dall'art. 1 della legge regionale n., aderiscono e sottoscrivono la presente convenzione le seguenti Aziende Sanitarie ed Ospedaliere

- Azienda Ospedaliere «S. Carlo» di Potenza;
- Azienda Sanitaria U.S.L. n. 1 di Venosa;
- Azienda Sanitaria U.S.L. n. 2 di Potenza;
- Azienda Sanitaria U.S.L. n. 3 di Lagonegro;
- Azienda Sanitaria U.S.L. n. 4 di Matera;
- Azienda Sanitaria U.S.L. n. 5 di Montalbano Jonico;

di seguito elencate come Aziende partecipanti.

2. Con l'approvazione e la sottoscrizione della presente convenzione le aziende partecipanti istituiscono un organismo comune per la gestione del Sistema dell'emergenza/urgenza sanitaria denominato «Basilicata Soccorso».

Art. 3.

Responsabile del coordinamento

1. Le aziende partecipanti danno atto che la Regione Basilicata ha individuato nel dipartimento sicurezza sociale e politiche ambientali il responsabile del coordinamento per la costituzione di «Basilicata Soccorso». Pertanto detto dipartimento provvederà a svolgere tutte le funzioni connesse con tale incarico sino a quando «Basilicata Soccorso» non avrà provveduto a dotarsi di propri organi e strutture.

Art. 4.

Durata della convenzione

1. La presente convenzione corrisponde allo schema riportato come allegato A alla legge regionale n. Essa ha durata trentennale decorrente dalla sua sottoscrizione ed è composta di articoli che costituiscono disciplina delle modalità di cooperazione e non possono essere variati senza preventiva corrispondente delibera della giunta regionale.

Art. 5.

Modifiche alla composizione

1. Possono entrare a far parte di «Basilicata Soccorso» altre aziende sanitarie ed ospedaliere che dovessero eventualmente istituirsi sul territorio regionale, a condizione che esse accettino integralmente le norme della presente convenzione.

2. Cessano di far parte di «Basilicata Soccorso» le aziende sanitarie ed ospedaliere che siano eventualmente soppresse.

Art. 6.

Scopo di «Basilicata Soccorso»

1. «Basilicata Soccorso» ha il compito di gestire e coordinare il Sistema sanitario regionale dell'emergenza/urgenza, quale entità organizzativa complessa di integrazione funzionale fra strutture ospedaliere ed extraospedaliere, finalizzata a garantire gli interventi di soccorso nei confronti di malati o infortunati in situazioni di urgenza o di emergenza secondo quanto stabilito dal decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1992 e successive modifiche ed integrazioni sui livelli uniformi di assistenza sanitaria.

Art. 7.

Funzioni aggiuntive

1. «Basilicata Soccorso» potrà effettuare conformemente a quanto previsto dall'art. legge regionale n., servizi attinenti allo scopo per cui è stato costituito in favore di altri enti pubblici e privati, su richiesta degli stessi e previo pagamento di tariffe determinate.

Art. 8.

Sede di «Basilicata Soccorso»

1. «Basilicata Soccorso» ha sede legale nell'ambito territoriale del comune di Potenza.

Art. 9.

Forme di consultazione delle Aziende partecipanti

1. Entro il 31 marzo di ogni anno il dirigente di «Basilicata Soccorso» organizza una conferenza dei direttori generali delle aziende sanitarie partecipanti per svolgere la relazione sull'andamento delle attività dell'anno precedente.

2. Analoga conferenza viene organizzata entro il 31 ottobre di ogni anno dal dirigente di «Basilicata Soccorso» per svolgere la relazione sul programma di attività per l'anno successivo.

Art. 10.

Obblighi e garanzie

1. Entro novanta giorni dalla firma della presente convenzione, le aziende sanitarie sono tenute ad emanare avvisi pubblici riservati al personale di ruolo del Servizio sanitario regionale finalizzati alla selezione rispettivamente di personale medico, infermieristico, tecnico e amministrativo per il Sistema sanitario regionale dell'emergenza/urgenza.

2. Il personale suddetto, selezionato in base ai criteri fissati nell'art. 16 della legge regionale n., deve essere funzionalmente dedicato alle attività di «Basilicata Soccorso» dalle aziende partecipanti e non può dalle stesse essere utilizzato per altre attività.

3. Le aziende partecipanti, dopo l'effettuazione delle selezioni secondo quanto previsto dall'art. 16, comma 7, della legge regionale n., e aver adottato un atto ricognitivo del personale messo a disposizione di «Basilicata Soccorso», si impegnano a provvedere all'adeguamento della rispettiva pianta organica.

4. In caso di inosservanza degli obblighi previsti dalla presente convenzione, il dipartimento sicurezza sociale e politiche ambientali, quale responsabile del coordinamento, propone alla giunta regionale

gli atti da adottare nei confronti delle aziende inadempienti. La giunta regionale può provvedere, in via sostitutiva, previa diffida, anche mediante l'invio di commissari *ad acta*.

Art. 11.

Personale

1. Il capo del personale è il dirigente di «Basilicata Soccorso» che viene nominato con decreto del presidente della giunta regionale, su conforme deliberazione della medesima giunta, la quale ne fissa il relativo trattamento economico relativamente alla sola parte variabile come stabilito dall'art. 8 della legge regionale n.

2. Il dirigente assegna il personale messo a disposizione dalle aziende partecipanti e funzionalmente dedicato alle attività di «Basilicata Soccorso» alla centrale operativa, ai punti territoriali di soccorso e alle basi operative dell'elisoccorso.

3. «Basilicata Soccorso» si può avvalere anche delle prestazioni di personale comandato in servizio presso la Regione o le altre amministrazioni locali nel rispetto delle norme vigenti.

Art. 12.

Livelli minimi per il Sistema Sanitario Regionale dell'Emergenza/Urgenza

1. Nell'attuare gli interventi di propria competenza nell'ambito del Sistema Sanitario regionale dell'emergenza/urgenza le Aziende partecipanti si impegnano ad assicurare i livelli uniformi di assistenza così come disciplinati dal decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1992 e successive modifiche ed integrazioni a rispettare i principi della legislazione nazionale e regionale, nonché gli obiettivi, gli indirizzi e le indicazioni stabiliti nel Piano sanitario nazionale e in quello regionale vigenti.

Art. 13.

Arbitrato

1. Le Aziende partecipanti convengono che le eventuali controversie tra le stesse in ordine alle attività concernenti l'organizzazione del Sistema sanitario regionale dell'emergenza/urgenza, ovvero in tema di interpretazione della presente convenzione verranno risolte da un collegio arbitrale composto da un membro nominato da ciascuna delle aziende in conflitto e da un presidente nominato d'intesa tra le parti o in difetto dal presidente del tribunale di Potenza su istanza del dirigente di «Basilicata Soccorso». Qualora i membri del collegio risultassero in numero pari verrà nominato un ulteriore componente con le stesse modalità previste per il presidente.

Art. 14.

Norma di rinvio

1. Per quanto non espressamente previsto nella presente convenzione si applicano le norme della legge regionale n.

Art. 15.

Entrata in vigore

1. La presente convenzione entrerà in vigore subito dopo la sottoscrizione da parte delle aziende sanitarie partecipanti.

ALLEGATO "B"
PUNTI TERRITORIALI DI SOCCORSO ED INFRASTRUTTURE

N.	Comune	Ospedale	Eliporto	Elisuperficie	Ambul.	Ambul.	Auto M
1	MELFI	PSA			A ₁	A	
2	RIONERO IN V.	Osp. Oncol.				A	
3	VENOSA	Osp. Distret.				A	
4	PALAZZO S. GERV.						AM
5	GENZANO					A	
6	FORENZA					A	
7	SAN FELE					A	
8	PESCOFAGANO	Osp. Ortop.				A	
9	MURO LUCANO	Osp. Distret.				A	
10	AVIGLIANO						AM
11	PIETRAGALLA					A	
12	ACERENZA						AM
13	TOLVE						AM
14	POTENZA	DEA 2° liv.			A ₁	A	AM
15	VIETRI DI POTENZA					A	
16	BRIENZA					A	
17	VILLA D'AGRI	PSA			A ₁	A	
18	MOLITERNO						AM
19	CALVELLO					A	
20	ALBANO DI LUC.					A	
21	PIETRAPERTOSA						AM
22	CAMAstra (ANZI)						AM
23	CORLETO PERT.					A	
24	S. ARCANGELO					A	
25	SENISE						AM
26	S. CHIRICO R.					A	
27	CASTELSARACENO						AM
28	CHIAROMONTE	Osp. Distret.				A	
29	FRANCAVILLA					A	
30	LATRONICO						AM
31	LAGONEGRO	PSA			A ₁	A	
32	LAURIA	Osp. Distret.				A	
33	MARATEA	Osp. Distret.				A	
34	CASTELLUCCIO SUP.						AM
35	VIGGIANELLO					A	
36	MEZZANA FRIDA (S. SEVERINO LUCANO)					A	
37	S. COSTANTINO A.					A	
38	IRSINA					A	
39	TRICARICO	Osp. Distret.				A	
40	MATERA	DEA 1° liv.			A ₁	A	AM
41	GRASSANO						AM
42	BERNALDA					A	
43	FERRANDINA					A	
44	S. MAURO FORTE					A	
45	STIGLIANO	Osp. Distret.				A	
46	PESCHIERA (CRACO)					A	
47	TINCHI (PISTICCI)	Osp. Distret.				A	
48	TURSI						AM
49	POLICORO	PSA			A ₁	A	
				totale	6	36	15

a. PTS di 1° livello, assicurati da un autista soccorritore e da un infermiere professionale, adeguatamente formati per l'emergenza/urgenza. Essi costituiscono delle postazioni mobili di soccorso sul territorio. Autoambulanze di Primo Soccorso (in sigla: «A»): Albano di Lucania, Bernalda, Brienza, Calvello, Chiaromonte, Corleto Perticara, Ferrandina, Forenza, Francavilla, Genzano, Irsina, Lagonegro, Lauria, Maratea, Matera, Melfi, Mezzana Frida (S. Severino Lucano), Muro Lucano, Peschiera (Craco), Pescopagano, Pietragalla, Policoro, Potenza, Rionero in Vulture, San Fele, S. Arcangelo, S. Chirico Raparo, S. Costantino Albanese, S. Mauro Forte, Stigliano, Tinchi (Pisticci), Tricarico, Venosa, Vietri di Potenza, Viggianello, Villa d'Agri.

b. PTS di 2° livello, disposti sul territorio baricentricamente rispetto ai due punti di 1° livello immediatamente più vicini, ed assicurati da un infermiere-autista e da un medico della continuità assistenziale dedicata all'emergenza, anch'essi adeguatamente formati attraverso programmi mirati. Tali punti rappresentano delle postazioni mobili di soccorso avanzato sul territorio Automediche (in sigla: «AM»): Acerenza, Avigliano, Palazzo S.Gervasio, Tolve, Potenza, Moliterno, Pietrapertosa, Camastra (Anzi) Senise, Castelsaraceno, Latronico, Castelluccio Superiore, Matera, Grassano, Tursi.

c. Gli Ospedali Distrettuali di Venosa, Muro Lucano, Chiaromonte, Lauria, Maratea, Tricarico, Stigliano, Tinchi (Pisticci) sono costantemente presidiati dalle ore 8 alle ore 20 dai medici della struttura e nelle ore residue dai medici della continuità assistenziale dedicata all'emergenza.

Essi costituiscono delle postazioni fisse di primo soccorso in ospedali non accreditati al trattamento di pazienti acuti e sono identificati come PTS di 3° livello.

d. PTS di 4° livello, dislocati presso i PSA, assicurati da un autista-soccorritore, da un infermiere professionale e da un medico della continuità assistenziale dedicata all'emergenza, anch'essi adeguatamente formati attraverso programmi mirati. Essi costituiscono delle postazioni mobili di soccorso avanzato sul territorio; Autoambulanze di Soccorso Avanzato (in sigla: «A1»): Melfi, Potenza, Villa d'Agri, Lagonegro, Matera, Policoro.

ALLEGATO «C»
PERSONALE DA IMPIEGARE NEL
SISTEMA SANITARIO REGIONALE DELL'EMERGENZA/URGENZA

A) MEDICI	N.148	
1) ANESTESISTI-RIANIMATORI		
a) Centrale Operativa	N. 5	
b) Base elisoccorso di Potenza (H 24)	N. 6	
c) Base elisoccorso di Matera (H 12)	N. 4	
	Totale	N. 15
2) MEDICI CONTINUITÀ ASSISTENZIALE DEDICATA ALL'EMERGENZA		
a) Centrale Operativa	N. 4	
b) ambulanze di soccorso avanzato (A ₁) dislocate presso i PSA	N. 30	
c) PTS di 2° livello	N. 75	
d) PTS di 3° livello	N. 24	
	Totale	N. 133
B) INFERMIERI PROFESSIONALI		
	N. 379	
a) Centrale Operativa	N. 22	
b) Base elisoccorso di Potenza (H 24)	N. 9	
c) Base elisoccorso di Matera (H 12)	N. 6	
d) ambulanze di soccorso avanzato (A ₁) dislocate presso i PSA	N. 36	
e) PTS di 2° livello	N. 90	
f) PTS di 1° livello	N. 216	
	Totale	N. 379
C) AUTISTI SOCCORRITORI		
	N. 252	
a) ambulanze di soccorso avanzato (A ₁) dislocate presso i PSA	N. 36	
b) PTS di 1° livello	N. 216	
	Totale	N. 252
D) PERSONALE TECNICO-AMMINISTRATIVO		
	N. 6	
a) Unità amministrativa di 4° livello	N. 1	
b) Unità amministrativa di 6° livello	N. 3	
c) Unità amministrativa di 8° livello	N. 1	
d) Unità tecnica di 8° livello	N. 1	
	Totale	N. 6
TOTALE PERSONALE: A + B + C + D	N. 785	

LEGGE REGIONALE 11 agosto 1999, n. 22.

Rinegoziazione con le banche di mutui in ammortamento.

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Basilicata n. 45 del 16 agosto 1999)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. La giunta regionale è autorizzata ad attivare le procedure per la rinegoziazione dei mutui a suo tempo contratti con le banche in base alla normativa di cui all'art. 51 della legge regionale 11 aprile 1978 n. 18 che, per le mutate condizioni del mercato finanziario, comportano oneri eccessivi a carico del bilancio regionale.

2. La giunta regionale è autorizzata, altresì, a rinegoziare con le banche le condizioni e modalità del concorso regionale per interventi attivati attraverso la concessione di contributi sugli interessi dei mutui in ammortamento, previsti dalla legislazione regionale.

3. La rinegoziazione potrà avvenire con la contrattazione con gli Istituti mutuanti di nuovi tassi di ammortamento fissi o variabili che consentano miglioramenti delle condizioni in essere, anche con allungamento del periodo di ammortamento fino ad un massimo di anni venti.

4. Potrà anche provvedersi all'estinzione anticipata del residuo debito di ciascun mutuo, aumentato delle eventuali penalità contrattualmente previste, con autorizzazione alla giunta regionale a contrarre, per i rispettivi importi, nuovi mutui a mezzo di gare di licitazione privata per un periodo di ammortamento fino ad un massimo di anni venti a tassi variabili alle condizioni e modalità vigenti per gli enti locali di cui al decreto 10 maggio 1999 del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 111 del 14 maggio 1999.

5. Gli oneri per gli ammortamenti dei mutui e i concorsi regionali negli interessi, a seguito della rinegoziazione ai sensi dei precedenti commi, trovano capienza sugli stessi o corrispondenti capitoli sui quali gravano attualmente gli oneri per i mutui in essere.

6. I bilanci regionali per gli esercizi 2000 e seguenti prevederanno gli oneri fino alla totale estinzione dei mutui.

Art. 2.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Basilicata.

Potenza, 11 agosto 1999

DINARDO

99R0658

LEGGE REGIONALE 11 agosto 1999, n. 23.

Tutela, governo ed uso del territorio.

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Basilicata n. 47 del 20 agosto 1999)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

TITOLO I

PIANIFICAZIONE TERRITORIALE ED URBANISTICA

Capo I

FINALITÀ, OGGETTI E REGIMI URBANISTICI DELLA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE ED URBANISTICA (PT ED U)

Art. 1.

Finalità e campo di applicazione

1. La pianificazione territoriale ed urbanistica (PT ed U), quale parte organica e sostanziale della programmazione regionale, persegue, attraverso le modalità, le procedure e le strutture operative definite nella presente legge ed in riferimento a principi di trasparenza, partecipazione alle scelte ed equità nella redistribuzione dei vantaggi, obiettivi di sviluppo sostenibile nel governo unitario del territorio regionale.

2. Sono caratteri della PT ed U:

la coerenza e la sinergia delle diverse azioni promosse e/o programmate dagli enti e dai soggetti, pubblici e privati, operanti nel territorio regionale;

la compatibilità delle stesse azioni con la tutela dell'integrità fisica e storico-culturale;

la tutela e la valorizzazione delle risorse e dei beni territoriali per garantirne la fruizione alle presenti e future generazioni;

l'integrazione tra le dimensioni spaziali e temporali che garantiscono l'autodeterminazione delle scelte di lavoro.

Art. 2.

Oggetti della PT ed U

1. Sono oggetti della PT ed U i sistemi naturalistico-ambientale, insediativo e relazionale della Regione Basilicata:

a) Il Sistema naturalistico-ambientale (SNA) costituito dall'intero territorio regionale non interessato dagli insediamenti e/o dalle reti dell'armatura urbana ma con gli stessi interagente nei processi di trasformazione, conservazione e riqualificazione territoriale;

b) Il Sistema insediativo (SI) costituito dagli insediamenti urbani, periurbani e diffusi, industriali/artigianali, agricolo/produttivi;

c) Il Sistema relazionale (SR) costituito dalle reti della viabilità stradale, ferroviaria; dalle reti di distribuzione energetica, delle comunicazioni, dei porti ed aeroporti.

2. Con successivo regolamento di attuazione, da emanare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, saranno definite le caratteristiche costitutive dei suddetti sistemi, individuando:

- a) per il Sistema naturalistico-ambientale:
 le unità Geomorfologiche e paesaggistiche/ambientali (UGPA);
 i Corridoi di continuità ambientale (Cca);
 gli Areali di valore (Av);
 Areali di rischio (AR);
 Areali di conflittualità (AC);
 Areali di abbandono/degrado (AAAd);
 Areali di frattura della continuità morfologico-ambientale (AF);
- b) per il Sistema insediativo:
 gli Ambiti urbani suddivisi in:
 Suoli urbanizzati (SU);
 Suoli non urbanizzati (SNU);
 Suoli riservati all'armatura urbana (SRAU);
 gli Ambiti periurbani suddivisi in:
 suoli agricoli abbandonati contigui agli Ambiti urbani;
 sistemi insediativi diffusi extraurbani privi di organicità;
- c) per il Sistema relazionale:
 il Sistema della viabilità stradale (SV), costituito dalle strade statali, provinciali, comunali e/o vicinali;
 il Sistema ferroviario (SF), costituito dalla rete delle ferrovie statali e/o in concessione;
 il Sistema dei porti ed aeroporti (SP);
 il Sistema delle reti energetiche (SRE), costituito da elettrodotti, metanodotti, oleodotti, acquedotti;
 il Sistema delle telecomunicazioni (ST), costituito dalle reti e dai nodi dei sistemi telefonici, informatici, e simili.
- In ambito urbano il Sistema relazionale fa parte dei Suoli riservati all'armatura urbana (SRAU).

3. La definizione dei sistemi di cui al primo comma è compito prioritario e specifico dell'Ente Regione che vi provvede attraverso la redazione della carta regionale dei suoli di cui al successivo art. 10 e del quadro strutturale regionale di cui all'art. 12.

4. I Sistemi di cui al primo comma devono essere considerati anche in riferimento alla loro eventuale contiguità relazionale con i territori delle regioni limitrofe.

Art. 3.

Regimi della PT ed U

1. La PT ed U si attua attraverso il riconoscimento, la valutazione e la previsione dei seguenti regimi:

A - Regimi di intervento, articolati in:

- a1. Regimi di conservazione, finalizzati al mantenimento o al restauro/ripristino delle caratteristiche costitutive dei sistemi naturalistico-ambientale, insediativo e relazionale, o di parti e componenti di essi, e dei regimi d'uso in essere in quanto compatibili;
- a2. Regimi di trasformazione, definenti le trasformazioni compatibili, sia nelle caratteristiche costitutive, che nei regimi d'uso, cui possono essere assoggettati i sistemi o parti e componenti di essi;
- a3. Regimi di nuovo impianto, definenti le modalità attraverso le quali si possono prevedere ampliamenti e/o nuove parti dei sistemi insediativi e relazionali, in detrazione al Sistema naturalistico-ambientale previa verifica di compatibilità e di coerenza ai sensi degli articoli 29 e 30.

B - Regimi d'uso, articolati in:

- b1. Uso insediativo-residenziale e relativi servizi (R);
 b2. Uso produttivo, per la produzione di beni e di servizi alle famiglie ed alle imprese (P);
 b3. Uso culturale e ricreativo per il tempo libero (T);
 b4. Uso infrastrutturale o tecnico e tecnologico (TN).

C - Regimi urbanistici, derivanti dalle diverse ricomposizioni dei due regimi precedenti, secondo le linee di assetto territoriale e/o urbanistico definite dai piani e nel rispetto degli Areali e dei vincoli riconosciuti e imposti dalla CRS di cui al seguente art. 10.

2. I regimi urbanistici, di cui al precedente comma 1, sono definiti, nei piani operativi e nel regolamento urbanistico di cui ai successivi artt. 15 e 16, dalla applicazione congiunta dei Regimi d'uso e dei Regimi di intervento agli immobili interessati dal piano, e ne conformano i regimi proprietari.

3. La validità dei Regimi urbanistici deriva dalla vigenza del piano operativo, o del regolamento urbanistico o degli accordi di localizzazione, ed esclusivamente in riferimento ad essa possono essere valutati i regimi impositivi locali.

Dal regime urbanistico vigente derivano le condizioni di edificabilità specifica del sito e/o di trasformabilità dell'edificio.

4. Il regime d'intervento è determinato in linea generale dalla carta regionale dei suoli e specificato nelle scale opportune e con le modalità di cui al successivo art. 10, dai soggetti istituzionali della pianificazione T ed U di cui agli articoli 5 e 6, primo comma.

Il regolamento di attuazione di cui all'art. 2 specificherà l'articolazione delle categorie generali d'intervento alle diverse scale.

L'attuazione dei Regimi di nuovo impianto è comunque sempre subordinata al recepimento, da parte dei soggetti di cui agli articoli 5 e 6, primo comma, nei modi di cui all'art. 35, della carta regionale dei suoli.

5. Il regime d'uso degli immobili è quello attivo, in quanto compatibile con la carta regionale dei suoli e coerente con la pianificazione strutturale, di cui ai successivi articoli 12, 13, 14 e con il regolamento urbanistico.

La variazione dei regimi d'uso attivi può avvenire solo per adeguarsi alle indicazioni della pianificazione strutturale.

La pianificazione strutturale specifica alle diverse scale le modalità di integrazione, tra le categorie generali definite al comma 1 e l'articolazione degli usi specifici all'interno delle stesse, secondo i criteri di cui al regolamento di attuazione della presente legge.

Art. 4.

Ambiti di PT ed U

1. Sono ambiti istituzionali di pianificazione:

- a) Il territorio regionale;
 b) i territori delle provincie di Matera e di Potenza;
 c) i territori dei comuni ricadenti nel territorio regionale;
 d) il territorio dei parchi naturali nazionali e regionali;
 e) il territorio dei bacini regionali ed interregionali.

2. Sono ambiti di pianificazione strategica tutti gli ambiti territoriali ed urbani diversi da quelli di cui al precedente comma individuati e perimetrati dagli stessi strumenti di pianificazione istituzionale o attraverso le specifiche conferenze di pianificazione di cui all'art. 25 in riferimento ai piani di settore e agli altri strumenti della programmazione degli enti istituzionali.

3. Negli ambiti istituzionali di pianificazione T ed U il soggetto competente promuove le azioni di pianificazione istituzionale di cui al titolo III, capo I nei modi di cui al titolo III e IV della presente legge.

TITOLO II

I SOGGETTI DELLA PT E U

Capo I

DEFINIZIONE DEI SOGGETTI DELLA PT E U

Art. 5.

Enti territoriali elettivi - Attività di pianificazione

1. Sono soggetti della PT e U:

- a) la Regione, con compiti di indirizzo programmatico;
 b) le provincie, con compiti di coordinamento territoriale sovracomunale e di specificazione degli indirizzi di cui alla precedente lettera a);

c) i comuni, con compiti di specificazione delle indicazioni della pianificazione sovraordinata, di definizione delle trasformazioni territoriali a scala comunale e di applicazione dei regimi urbanistici.

2. Gli enti territoriali di cui al precedente comma svolgono, altresì, funzioni di controllo per quanto di propria competenza sulle modalità della pianificazione descritte al titolo IV della presente legge e sulla attuazione degli strumenti di cui al titolo III.

Art. 6.

Altri soggetti attivi della PT e U

1. Sono inoltre soggetti attivi della PT e U gli altri enti territoriali che, in virtù di specifiche previsioni di leggi nazionali e/o regionali, sono autorizzati a formare piani per gli oggetti di propria competenza: autorità di bacino, parchi nazionali e regionali, consorzi di comuni, consorzi di sviluppo industriale.

2. Sono altresì soggetti attivi della PT e U:

le comunità montane;

gli enti pubblici funzionali e i privati che possono concorrere alla formazione o specificazione settoriale della PT e U;

le società di trasformazione urbana di cui all'art. 17, commi 58 e 59, della legge n. 127/1997.

3. I soggetti di cui al primo comma promuovono la formazione dei piani di loro competenza con le modalità di cui al successivo titolo IV, capo II.

Capo II

COORDINAMENTO DEI SOGGETTI DELLA PT ED U

Art. 7.

Soggetti proponenti il coordinamento

1. Ai fini della formazione degli strumenti urbanistici relativi ad Ambiti istituzionali o ad Ambiti di pianificazione strategica l'ente istituzionale competente (secondo il criterio di prevalenza) promuove il coordinamento nelle forme di cui al titolo IV, capo II, dei soggetti di cui all'art. 5 ed al comma 1 dell'art. 6 in relazione all'oggetto della pianificazione interessato.

Capo III

GLI UTENTI

Art. 8.

Utenti e processi di pianificazione

1. Gli utenti della PT e U, sono tutti i soggetti pubblici e privati, rappresentati in forma singola o associata con o senza fini di profitto. Essi partecipano alla definizione e al perfezionamento ed all'attuazione degli strumenti previsti al titolo III, capo I e II, con le modalità di cui all'art. 9, commi 2, 3 e 4.

2. I soggetti *no-profit* e le rappresentanze delle categorie sociali ed economiche devono essere consultati nelle fasi propedeutiche alla redazione degli strumenti della PT e U.

Art. 9.

Partecipazione degli utenti ai processi di pianificazione e di valutazione

1. Si definisce partecipazione attiva alla formazione degli strumenti di PT e U, quella promossa attraverso la conferenza di pianificazione di cui all'art. 25;

2. Si definisce partecipazione per osservazione alla approvazione di strumenti di PT e U, da parte di enti, associazioni, cittadini e cittadine quella consistente in:

a) deposito del progetto di strumento di PT e U presso la sede dell'ente istituzionale promotore del piano, per trenta giorni consecutivi, durante i quali gli enti, le associazioni e i cittadini interessati, hanno facoltà di prenderne visione;

b) l'effettuato deposito è immediatamente reso noto al pubblico mediante avviso sul Foglio Annunzi Legali della provincia e tramite manifesti per i piani comunali; nel *Bollettino ufficiale* della Regione, e con pubblicazione per almeno tre giorni sui tre maggiori quotidiani locali, per i piani provinciali;

c) facoltà per i soggetti di cui al precedente comma di presentare osservazioni, nei modi definiti dal regolamento di attuazione di cui all'art. 2 della presente legge, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla scadenza del deposito.

3. Si definisce partecipazione convenzionale alla formazione dei piani urbanistici attuativi quella prevista dalle rispettive leggi regolatrici dei piani stessi, indicate al successivo art. 17.

4. Si definisce partecipazione di bando alla formazione e/o approvazione di piani urbanistici operativi o attuativi, quella consistente in:

a) deposito del progetto o documento preliminare di piano presso la segreteria del comune, per trenta giorni consecutivi, durante i quali gli operatori pubblici e privati interessati hanno facoltà di prenderne visione;

b) avviso al pubblico dell'effettuato deposito mediante manifesti e inserzioni sui quotidiani di maggiore diffusione locale;

c) facoltà per gli operatori di presentare entro trenta giorni dalla scadenza del termine di cui alla lettera a), proposte attuative, consistenti nella indicazione delle aree ed immobili interessati, tempi di realizzazione degli interventi, delle risorse finanziarie pubbliche o private mobilitabili, dei dati utili a dimostrare la fattibilità e il rispetto dei criteri stabiliti nel progetto e documento preliminare.

5. Gli enti di PT e U individuano, all'interno delle strutture tecniche e/o amministrative, il «Garante dell'Informazione» con il compito di assicurare la conoscenza tempestiva delle scelte, la consultazione allargata dei cittadini, ed il rispetto delle procedure del presente articolo. Nei comuni con popolazione inferiore ai 5000 abitanti, la funzione di Garante dell'Informazione è svolta dal responsabile del procedimento.

TITOLO III

GLI STRUMENTI E LE STRUTTURE OPERATIVE

Capo I

STRUMENTI ISTITUZIONALI

Art. 10.

La carta regionale dei suoli

1. La Carta regionale dei suoli (CRS) definisce:

a) la perimentazione dei sistemi (naturalistico-ambientale, insediativo, relazionale) che costituiscono il territorio regionale, individuandoli nelle loro relazioni e secondo la loro qualità ed il loro grado di vulnerabilità e di riproducibilità, sulla base dei criteri individuati nel regolamento d'attuazione di cui all'art. 2 della presente legge, con specifico riferimento alle categorie di cui all'art. 2, comma 2, lettera a) della presente legge;

b) i livelli di trasformabilità del territorio regionale determinati attraverso la individuazione e la perimetrazione dei regimi d'intervento di cui al precedente art. 3 nel riconoscimento dei vincoli ricognitivi e morfologici derivanti dalla legislazione statale e di quelli ad essi assimilabili ai sensi delle leggi n. 431/1985, n. 394/1991;

c) le azioni e le norme d'uso finalizzate alla conservazione ed alla difesa del suolo, derivate dall'applicazione della legge n. 183/1989.

2. La CRS è adottata ed approvata con le modalità previste al successivo art. 35.

3. Gli enti di cui agli articoli 5 e 6, decimo comma, nell'ambito del procedimento di formazione della CRS di cui all'art. 35, secondo comma, possono specificare e meglio dettagliare i contenuti, le definizioni e i perimetri della CRS, attraverso analisi settoriali e/o a scale minori, utilizzando i criteri di formazione della carta stessa definiti dal regolamento d'attuazione di cui all'art. 2 della presente legge; in particolare, definiscono i perimetri dei suoli con specifico riferimento alle categorie di cui all'art. 2, comma 2, lettera a) e b).

4. Gli enti medesimi, a seguito della definitiva approvazione della CRS con legge regionale, adeguano i propri strumenti di pianificazione e programmazione ai contenuti della stessa.

5. La CRS è sottoposta ad aggiornamenti con le stesse procedure previste per la sua formazione, sulla base dei dati relativi allo stato dei luoghi ed allo stato di attuazione dei piani, che confluiscono nel Sistema informativo regionale, di cui al successivo art. 41, secondo le modalità definite nel regolamento di attuazione.

6. Gli Aerali di rischio, individuati nella CRS recepiscono le previsioni delle mappe di rischio di cui alla legge regionale n. 25/1998, art. 13.

Art. 11.

Documento preliminare

1. Il Documento preliminare (DP), propedeutico alla redazione dei piani strutturali di cui ai successivi artt. 13-14, argomenta e giustifica l'attività di pianificazione strutturale che il soggetto proponente intende porre in essere; esso contiene le valutazioni in merito alla compatibilità con la CRS ed alla coerenza con il piano strutturale di livello superiore; contiene, inoltre, valutazioni relative all'eventuale riuso di Suoli urbanizzati (SU), in alternativa all'utilizzo dei Suoli non urbanizzati (SNU).

2. Il soggetto proponente, elaborato il documento preliminare, convoca la Conferenza di pianificazione di cui all'art. 25.

Art. 12.

Quadro strutturale regionale

1. Il Quadro strutturale regionale (QSR) è l'atto di programmazione territoriale con il quale la Regione definisce gli obiettivi strategici della propria politica territoriale, in coerenza con le politiche infrastrutturali nazionali e con le politiche settoriali e di bilancio regionali, dopo averne verificato la compatibilità con i principi di tutela, conservazione e valorizzazione delle risorse e beni territoriali esplicitate nella carta regionale dei suoli.

2. Il QSR contiene:

a) l'individuazione, nell'ambito dei Sistemi naturalistico-ambientale, insediativo e relazionale, di una strategia territoriale che rafforzi gli effetti di complementarità e di integrazione tra le varie parti degli stessi, al fine di migliorarne la qualità e la funzionalità complessive;

b) l'individuazione delle azioni fondamentali per la salvaguardia dell'ambiente, la difesa del suolo in coerenza con quanto disposto dai piani di bacino, la prevenzione e la difesa dall'inquinamento, dalle calamità naturali, con particolare riferimento alla integrazione delle stesse azioni;

c) l'indicazione delle azioni strategiche coordinate con gli analoghi quadri di assetto delle altre regioni e con le linee fondamentali di assetto del territorio nazionale;

d) l'indicazione degli ambiti territoriali interessati dalle azioni di cui alle lettere b) e c).

3. Il QSR viene formato, adottato ed approvato con le modalità previste al successivo art. 36.

4. Al fine di rendere coerenti le previsioni del QSR con quelle delle Regioni contermini, il QSR viene loro trasmesso ufficialmente, invitandole a formulare eventuali osservazioni entro il termine di trenta giorni.

Art. 13.

Piano strutturale provinciale

1. Il Piano strutturale provinciale (PSP) è l'atto di pianificazione con il quale la provincia esercita, ai sensi della legge n. 142/1990, nel governo del territorio un ruolo di coordinamento programmatico e di raccordo tra le politiche territoriali della Regione e la pianificazione urbanistica comunale, determinando indirizzi generali di assetto del territorio provinciale intesi anche ad integrare le condizioni di lavoro e di mobilità dei cittadini nei vari cicli di vita, e ad organizzare sul territorio le attrezzature ed i servizi garantendone accessibilità e fruibilità.

2. Il PSP contiene:

a) il quadro conoscitivo dei Sistemi naturalistico ambientale, insediativo e relazionale, desunto dalla CRS e dettagliato in riferimento al territorio provinciale;

b) l'individuazione delle linee strategiche di evoluzione di tali Sistemi, con definizione di:

armature urbane essenziali e regimi d'uso previsionali generali (assetti territoriali a scala sovracomunale) contenuti nel documento preliminare di cui all'art. 11;

indirizzi d'intervento per la tutela idrogeo-morfologica e naturalistico-ambientale del territorio provinciale, in quanto compatibili con quanto disposto dalla successiva lettera d);

c) la verifica di coerenza di tali linee strategiche con gli indirizzi del QSR ai sensi dell'art. 29 e la verifica di compatibilità con i regimi d'intervento della CRS ai sensi dell'art. 30;

d) gli elementi conoscitivi e vincolanti desumibili dai piani di bacino, dai piani dei parchi e dagli altri atti di programmazione e pianificazione settoriali;

e) gli elementi di coordinamento della pianificazione comunale che interessano comuni diversi, promuovendo la integrazione e la cooperazione tra enti;

f) le schede strutturali di assetto urbano relative ai comuni ricadenti nel territorio provinciale, elaborato secondo lo schema-tipo previsto dal regolamento d'attuazione di cui all'art. 2, le quali potranno essere ulteriormente esplicitate dai comuni in sede di approvazione del proprio piano strutturale comunale;

g) le opportune salvaguardie relative a previsioni immediatamente vincolanti di cui al successivo quarto comma;

h) gli elementi di integrazione con i piani di protezione civile e di prevenzione dei rischi di cui alla legge regionale n. 25/1998.

3. Il PSP definisce i comuni obbligati al piano strutturale e al piano operativo di cui ai successivi articoli 14 e 15, e quelli che possono determinare i regimi urbanistici in base al solo regolamento urbanistico ed alle schede di cui alla lettera f) del comma precedente.

4. Il PSP ha valore di piano urbanistico territoriale, con specifica considerazione dei valori paesistici, della protezione della natura, della tutela dell'ambiente, delle acque e delle bellezze naturali e della difesa del suolo, salvo quanto previsto dall'art. 57, secondo comma, del decreto legislativo n. 112/1998; esso impone pertanto vincoli di natura ricognitiva e morfologica.

5. Le previsioni infrastrutturali d'interesse regionale e/o provinciale, potranno assumere carattere vincolistico e conformativo della proprietà, mediante la stipula di accordi di pianificazione/localizzazione ai sensi dei successivi articoli 26 e 28.

6. Il PSP viene formato, adottato ed approvato con le modalità previste al successivo art. 36; esso costituisce il riferimento principale per il programma triennale dei lavori pubblici in base all'art. 14 della legge n. 109/1994.

Art. 14.

Piano strutturale comunale

1. Il Piano strutturale comunale (PSC) definisce le indicazioni strategiche per il governo del territorio comunale, contenute dal PSP, integrate con gli indirizzi di sviluppo espressi dalla comunità locale.

2. Il PSC contiene:

a) il quadro conoscitivo dei Sistemi naturalistico ambientale, insediativo e relazionale, desunto dalla CRS e specificato in dettaglio con riferimento al territorio comunale, e contiene il quadro conoscitivo finalizzato al riequilibrio ed alla riorganizzazione dei tempi di vita, degli orari e della mobilità;

b) gli obiettivi da perseguire nel governo del territorio comunale definiti nel documento preliminare di cui all'art. 11;

c) la individuazione e precisazione, nell'ambito dei sistemi di cui alla precedente lettera a), dei sub-sistemi naturalistico-ambientale, insediativo e relazionale, riconoscibili nel territorio comunale, con la definizione dell'armatura urbana e dei regimi d'uso previsionali (nuovo assetto del territorio comunale) da realizzare per conseguire gli obiettivi di cui al punto b);

d) la verifica di coerenza di tali previsioni con gli indirizzi del PSP e la verifica di compatibilità con i regimi d'intervento della CRS;

e) l'eventuale perimetrazione dei piani operativi di cui al successivo art. 15, di importanza strategica;

f) i regimi di salvaguardia, di durata non superiore a quattro anni, relativi a previsioni immediatamente vincolanti di cui al successivo quarto comma, da rispettare fino all'approvazione dei piani operativi;

g) gli indirizzi ed i parametri da rispettare nella predisposizione dei PO, e la definizione delle dimensioni massime ammissibili degli insediamenti, nonché delle infrastrutture e servizi necessari per garantirne la realizzazione entro tempi coerenti con i programmi triennali dei lavori pubblici di cui all'art. 14 della legge n. 109/1994;

h) i perimetri dei distretti urbani di cui all'art. 34, primo comma.

3. Il PSC ha valore di piano urbanistico di specificazione della disciplina degli aspetti paesistici ed ambientali, ai sensi dell'art. 1/bis della legge n. 431/1985; esso impone pertanto esclusivamente vincoli di natura ricognitiva e morfologica (legge n. 1497/39).

4. Il PSC recepisce le previsioni infrastrutturali di interesse regionale e/o provinciale che, per la parte oggetto di accordi di pianificazione/localizzazione di cui ai successivi articoli 26 e 28 assumono carattere vincolistico e conformativo della proprietà.

5. Il PSC viene formato, adottato ed approvato con le modalità previste al successivo art. 36; esso costituisce il riferimento principale per il programma triennale dei lavori pubblici, in base all'art. 14 della legge n. 109/1994.

Art. 15.

Piano operativo

1. Il Piano operativo (PO) è lo strumento con il quale l'amministrazione comunale attua le previsioni del PSC, e/o del regolamento urbanistico di cui al successivo art. 16, dove e quando si manifestano necessità e/o iniziative di riqualificazione e recupero, trasformazione e/o nuovo impianto, sulla scorta di:

a) bilanci urbanistici (verifica dello stato di attuazione della pianificazione vigente);

b) bilanci ambientali (verifica di sostenibilità ambientale degli interventi proposti, sulla base di *standards* prestazionali);

c) previsioni del programma triennale dei lavori pubblici, dei suoi elenchi annuali e/o delle risorse finanziarie pubbliche e private attivabili per la realizzazione delle opere infrastrutturali;

d) proposte presentate da privati attraverso le modalità di partecipazione di bando.

2. Le procedure ed i criteri di riferimento per le verifiche di cui al precedente comma, sono definite nel regolamento d'attuazione di cui all'art. 2 della presente legge.

3. Il PO definisce i regimi urbanistici quali risultanti dagli effetti congiunti, per le singole unità immobiliari, di regime d'uso, regime d'intervento e definizione dell'assetto urbanistico, ponendo pertanto vincoli conformativi della proprietà.

4. Il PO individua i distretti urbani di cui all'art. 34, secondo comma, per l'adozione di politiche perequative dei regimi immobiliari interessati dalla sua attuazione.

5. Il PO, in conformità delle previsioni del PSC, definisce, ai fini dell'intervento da realizzare:

a) la rete delle vie di comunicazione stradali, ferroviarie e relativi impianti, da realizzare o trasformare nel periodo di validità del piano;

b) le aree destinate alla riorganizzazione urbana e le aree destinate all'edificazione, da sottoporre, in tale periodo, ai piani attuativi di cui all'art. 17 con indicazione dei vincoli e dei caratteri da osservare in ciascuna zona;

c) le aree destinate a spazi pubblici o di uso pubblico o sottoposte a speciali servitù;

d) le aree da riservare ad edifici pubblici o di uso pubblico, nonché le opere ed impianti di interesse collettivo e sociale;

e) le norme per la propria attuazione.

6. Il PO integra le funzioni ed ha gli effetti di cui all'art. 16 della legge n. 179/1992.

7. Qualora il PO approvato contenga gli elaborati necessari, esso produce gli effetti dei piani attuativi di cui all'art. 17.

8. Il PO ha validità di cinque anni dall'adozione.

9. Le previsioni del piano operativo decadono per le specifiche sue parti se, entro il termine di validità, non siano state richieste le concessioni edilizie, ovvero non siano stati approvati i progetti preliminari delle opere pubbliche o i piani attuativi, previsti dal piano, le disposizioni dei piani attuativi previsti e definiti durante il periodo di validità di questo, continuano ad avere efficacia anche oltre il periodo di validità suddetto.

10. L'adozione del PO in assenza del PSC, è subordinata alla verifica di coerenza, effettuata nei modi di cui all'art. 29, con le previsioni della scheda strutturale del comune interessato, allegata al PSP.

11. Il PO viene formato, adottato ed approvato con le modalità previste al successivo art. 37.

Art. 16.

Regolamento urbanistico

1. Il Regolamento urbanistico (RU) è obbligatorio per tutti i comuni e disciplina gli insediamenti esistenti sull'intero territorio comunale.

2. Il RU contiene:

a) l'individuazione dei perimetri dei suoli urbanizzati, non urbanizzati e riservati all'armatura urbana definiti ai sensi dell'art. 2, comma 2, lettera b), della presente legge;

b) l'individuazione delle aree, all'interno del perimetro dei suoli urbanizzati, sulle quali è possibile, indipendentemente dal piano operativo di cui all'art. 15, effettuare interventi diretti di edificazione, di completamento o di ampliamento degli edifici esistenti;

c) l'individuazione delle aree destinate ad opere di urbanizzazione primaria e secondaria;

d) la individuazione delle aree per le quali, in rapporto alla loro particolare complessità e rilevanza, si può intervenire solo mediante i piani attuativi di cui all'art. 17;

e) la determinazione degli interventi, diversi da quelli di cui al punto d), consentiti all'esterno dei suoli urbanizzati, indipendentemente dal piano operativo di cui all'art. 15;

f) le infrastrutture da realizzare all'esterno dei suoli urbanizzati;

g) i regimi urbanistici vigenti all'interno dei perimetri di cui alla lettera b);

h) la disciplina del recupero del patrimonio urbanistico ed edilizio esistente.

3. Il RU è valido a tempo indeterminato, salvo quanto previsto al successivo quarto comma.

4. Le previsioni del RU di cui al secondo comma, lettere c), d), f), decadono, agli effetti conformativi della proprietà, dopo cinque anni dall'approvazione del regolamento, se non siano stati approvati entro tale decorrenza i piani attuativi o i progetti esecutivi delle infrastrutture. A partire da tale data, esse restano in vigore quali previsioni strutturali e ricognitive; la loro attuazione è pertanto subordinata alla definizione di PO e/o accordi di localizzazione.

5. Il RU viene formato, adottato ed approvato con le modalità di cui all'art. 36.

Art. 17.

Piani attuativi

1. I piani attuativi sono strumenti urbanistici di dettaglio approvati dal comune, in attuazione del PO o del RU, ai fini del coordinamento degli interventi sul territorio, aventi i contenuti e l'efficacia di:

a) piani particolareggiati, di cui all'art. 13 della legge n. 1150/1942;

b) piani di zona per l'edilizia economica e popolare, di cui alla legge n. 167/1962;

c) piani per gli insediamenti produttivi, di cui all'art. 27 della legge n. 865/1971;

d) piani di recupero del patrimonio edilizio esistente, di cui all'art. 28 della legge n. 457/1978;

e) piani di lottizzazione, di cui all'art. 28 della legge n. 1150/1942.

2. Ciascun piano attuativo può avere, in rapporto agli interventi previsti, i contenuti e l'efficacia di uno o più dei piani o programmi di cui al primo comma.

3. L'atto di approvazione del piano attuativo individua le leggi di riferimento e gli immobili soggetti ad espropriazione ai sensi delle leggi stesse.

4. I piani attuativi e le relative varianti sono adottati ed approvati dal Comune, con le procedure di cui alle relative leggi nazionali di riferimento.

5. I piani attuativi possono essere adottati ed approvati contestualmente al PO e al RÜ e a loro varianti, laddove non contrastino con detti strumenti.

6. Non sono considerati contrasti ai fini del comma precedente:

a) limitate rettifiche delle perimetrazioni;

b) variazioni non superiori al 5% delle quantità complessive previste;

c) modifiche, non superiori al 10%, delle quantità attribuite a ciascuna delle diverse utilizzazioni, nel rispetto del limite di cui alla lettera b);

d) incrementi nelle dotazioni di spazi pubblici e di uso pubblico;

e) variazioni dell'impianto insediativo proposto che non riguardano le dotazioni di *standard* e servizi pubblici previsti dalla pianificazione sovraordinata.

Capo II

STRUMENTI NON ISTITUZIONALI

Art. 18.

Piani e programmi complessi

1. Sono strumenti non istituzionali della PT ed U i:

- programmi integrati;
- programmi recupero urbano;
- programmi di riqualificazione urbana;
- contratti di quartiere;
- progetti urbani.

2. La loro utilizzazione deve comunque essere ricondotta ai modi della PT e U regionale, integrando ad essi le funzioni e le procedure dei PO di cui al precedente art. 15, per quanto applicabili.

3. Il soggetto proponente deve in ogni caso sottoporre alle procedure di partecipazione di cui all'art. 9 lo strumento non istituzionale, con allegati:

il perimetro dell'area interessata in riferimento al PSC e/o alla CRS;

le motivazioni del pubblico interesse delle opere previste;

le verifiche di compatibilità e di coerenza di cui agli artt. 29-30;

i bilanci urbanistici ed ambientali di cui all'art. 15, primo comma;

la coerenza e l'integrazione con il programma triennale dei LL.PP., ex art. 14 della legge n. 109/1994.

Capo III

STRUTTURE OPERATIVE DELLA PT E U

Art. 19.

Progettazione e valutazione

1. Le attività relative alla progettazione della PT ed U sono espletate:

a) dagli uffici di pianificazione appositamente costituiti anche ai fini della attuazione e gestione di cui all'art. 20 dagli enti di cui agli articoli 5 e 6, primo comma; in detti uffici devono essere presenti le professionalità e le competenze disciplinari necessarie alla progettazione urbanistica e territoriale;

b) da strutture di progettazione miste, anche consortili, nelle forme previste dall'art. 6 della legge n. 127/1997, commi quarto e tredicesimo;

c) dai soggetti di cui all'art. 17 legge n. 109/1994.

2. Le attività di valutazione della PT ed U sono svolte dal nucleo di cui all'art. 32.

Art. 20.

Attuazione e gestione

1. Sono strutture di attuazione della PT ed U:

le strutture tecniche degli enti pubblici territoriali;

gli enti ed i soggetti privati erogatori dei servizi;

le società di trasformazione urbana;

i soggetti promotori di cui all'art. 37/bis della legge n. 109/1994.

2. Sono strutture di gestione delle PT ed U:

le strutture di gestione degli enti pubblici territoriali;

le società municipalizzate dei servizi;

i soggetti promotori di cui all'art. 37/bis della legge n. 109/1994.

3. Per sopperire all'insufficienza od all'assenza di professionalità qualificate, la Regione, le provincie ed i comuni, anche consorziati, possono stipulare convenzioni con professionisti esterni o costituire strutture miste per gli adempimenti derivanti dall'attuazione e gestione della PT ed U.

TITOLO IV

I MODI DELLA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE ED URBANISTICA

Capo I

CONTINUITÀ, ORDINARIETÀ E CICLICITÀ DELLA PT E U

Art. 21.

Continuità ed obbligo di controllo della pianificazione istituzionale

1. Tutti i processi di pianificazione istituzionale devono essere caratterizzati da continuità e ordinarietà, in particolare:

per la pianificazione di tipo strutturale è necessario:

a1. procedere preliminarmente alla verifica dello stato della pianificazione;

a2. promuovere la concertazione della nuova attività di pianificazione nelle forme di cui del titolo IV, capo II.

a3. individuare i perimetri dei distretti urbani di trasformazione o di nuovo impianto, ai sensi dell'art. 34, comma 1;

per la pianificazione di tipo operativo è necessario:

b1. prioritariamente garantire l'attuazione della parte pubblica dell'impianto urbano (SRAU);

b2. prevedere l'attuazione attraverso i processi perequativi, nei e tra i distretti urbani, ai sensi dell'art. 34, comma 2;

per la pianificazione degli enti di cui all'art. 6, primo comma, è necessario:

c1. verificare lo stato di attuazione della pianificazione di competenza in essere e delle interazioni tra le pianificazioni di enti istituzionali diversi che interessano l'area;

c2. avviare la concertazione delle nuove attività di pianificazione nelle forme di cui al capo 2 del presente titolo.

Art. 22.

Ciclicità ed interazione nella PT e U

1. Deve essere garantita una ciclicità ed una interazione nei processi di PT ed U tra le fasi di pianificazione, di progettazione, di valutazione, di attuazione e di gestione, attraverso l'utilizzo degli strumenti di cui al titolo III e delle tecniche descritte nei protocolli di cui al regolamento di attuazione di cui al precedente art. 2.

Art. 23.

Rapporto urbanistico

1. I piani operativi di cui all'art. 15 devono essere aggiornati annualmente attraverso rapporti urbanistici contenenti bilanci urbanistici ed ambientali, redatti secondo le specifiche individuate nel regolamento d'attuazione di cui al precedente art. 2.

2. I progetti di intervento pubblici e privati devono essere corredati dai dati per l'aggiornamento di cui al comma primo in conformità a quanto previsto in detto regolamento.

Capo II

CONCERTAZIONE

Art. 24

Modalità di concertazione

1. La concertazione è la modalità attraverso la quale si formano, si variano ed aggiornano gli strumenti, istituzionali e non istituzionali, della PT ed U, e/o si localizzano interventi pubblici o di interesse pubblico non previsti in detti strumenti.

2. La concertazione si pratica attraverso:

a) conferenza di pianificazione, per la formazione o variazione dei piani strutturali o piani territoriali dei soggetti di cui agli artt. 5 e 6, primo comma;

b) accordo di pianificazione, per la contestuale definizione e/o variazione di più strumenti istituzionali di pianificazione;

c) conferenza di localizzazione, per la localizzazione di interventi pubblici e/o di interesse pubblico non previsti nei piani strutturali vigenti;

d) accordo di localizzazione, per la contestuale variazione di più strumenti istituzionali di pianificazione, conseguente alla previsione di progetti di opere pubbliche e/o di interesse pubblico.

Art. 25.

Conferenza di pianificazione

1. Gli enti titolari della PT e U di cui agli articoli 5 e 6, primo comma, della presente legge, in vista della formazione, dell'aggiornamento e della variazione dei rispettivi atti di programmazione e/o pianificazione strutturale, convocano per l'esame del documento preliminare di cui all'art. 11 una conferenza di pianificazione chiamando a parteciparvi gli enti territorialmente e/o settorialmente interessati.

2. L'Ente che convoca la conferenza elabora il documento preliminare di piano, e lo trasmette, 30 giorni prima della convocazione della conferenza, agli enti da invitare.

3. Obiettivo della conferenza è quello di:

concertare con gli enti invitati le scelte di pianificazione, in attuazione dei principi di sussidiarietà e copianificazione;

verificare quali siano le condizioni per procedere alla formazione del piano in oggetto in regime di compatibilità con la CRS, e di coerenza con la pianificazione sovraordinata.

4. Alla conferenza partecipano i rappresentanti legali (o loro delegati) degli enti competenti a deliberare gli atti di pianificazione in oggetto, ovvero competenti ad esprimere su di essi pareri, intese, nulla-osta o assensi comunque denominati.

Per quanto non previsto dal presente articolo, alla conferenza di pianificazione si applicano le procedure della conferenza di servizi di cui all'art. 7 della legge n. 109/1994.

5. Gli enti partecipanti alla conferenza espongono le loro osservazioni, proposte e valutazioni, delle quali si dà atto nel relativo verbale ai fini della loro considerazione nel processo di pianificazione avviato; le valutazioni saranno espresse secondo i criteri definiti al successivo capo III, ulteriormente specificati dal regolamento d'attuazione di cui all'art. 2 della presente legge.

6. Il verbale conclusivo della conferenza di pianificazione deve dare atto dell'espletamento delle verifiche di compatibilità alla CRS e di coerenza alla pianificazione strutturale sovraordinata del documento preliminare, effettuate nei modi di cui agli articoli 29 e 30:

a) nel caso di risultato positivo di dette verifiche il verbale, redatto dal responsabile del procedimento, autorizza la formazione e l'adozione dello strumento di pianificazione in oggetto, con le modalità di cui all'art. 36;

b) nel caso che, dalla verifica di coerenza, emerga la necessità di variare anche lo strumento di pianificazione sovraordinato, il responsabile del procedimento convoca l'ente titolare di detto strumento per sottoscrivere l'accordo di pianificazione di cui al successivo art. 26;

c) nel caso che le verifiche di compatibilità e/o di coerenza diano esito negativo, ed emerga l'impossibilità di concludere positivamente l'iter della conferenza, sulla base dei motivati pareri negativi ivi espressi, il responsabile del procedimento fissa i termini temporali per la nuova convocazione.

7. È facoltà dell'Ente che promuove la conferenza, nel caso di esito positivo, riconvocarla prima dell'adozione dell'atto di pianificazione definitivo.

8. Ai Piani territoriali degli enti di cui all'art. 6, primo comma, espletata la conferenza, si applicano le procedure di adozione, pubblicità, partecipazione ed approvazione previste dalle rispettive leggi di riferimento.

Art. 26.

Accordo di pianificazione

1. Gli enti titolari della PT e U di cui all'art. 5 della presente legge, in funzione del criterio di prevalenza di cui all'art. 7, nei casi in cui risulti necessaria, al fine del coordinamento delle azioni, la contestuale definizione o variazione di più strumenti di pianificazione di cui al titolo III, capo I, possono promuovere la definizione di un accordo di pianificazione tra enti diversi.

2. Il soggetto promotore dell'accordo convoca a tal fine una conferenza di pianificazione, cui partecipano gli enti territorialmente e settorialmente interessati.

3. L'accordo di pianificazione, che deve essere comunque compatibile con la CRS regionale, consiste nell'adesione unanime espressa dalle amministrazioni interessate, al documento preliminare, in sede di conferenza di pianificazione.

4. Gli enti intervenuti alla conferenza, prima della loro adesione all'accordo, adottano lo strumento di pianificazione ed espletano le procedure di partecipazione per osservazione di cui all'art. 9, nei tempi ivi previsti.

5. Qualora gli enti interessati confermino unanimemente l'accordo, con le integrazioni e modifiche derivanti dall'eventuale recepimento di osservazioni di cui al precedente comma, si procede alla sua definitiva approvazione in sede di conferenza di pianificazione, ed alla ratifica dello stesso da parte dei consigli degli Enti.

Art. 27.

Conferenze di localizzazione

1. Gli enti titolari della pianificazione di cui agli articoli 5 e 6, primo comma, in relazione alla necessità di localizzare interventi pubblici e/o di interesse pubblico, non previsti dalla propria pianificazione strutturale vigente, convocano una conferenza di localizzazione dell'intervento.

2. La conferenza di localizzazione deve valutare:

l'interesse pubblico dell'intervento;

l'urgenza della localizzazione e comunque l'impossibilità di procedere per le vie ordinarie della pianificazione di cui al titolo III, cap. I, della presente legge;

la compatibilità ai sensi della carta regionale dei suoli dei diversi siti proposti per la localizzazione;

la coerenza della localizzazione rispetto alla pianificazione strutturale vigente e, in sua assenza, a quella di livello superiore.

La compatibilità e la coerenza di cui ai precedenti punti vengono verificate nei modi di cui agli articoli 29 e 30.

3. La conferenza di localizzazione viene convocata dal legale rappresentante dell'ente titolare della pianificazione nell'ambito interessato dall'intervento, su proposta del responsabile del procedimento del lavoro pubblico da realizzare, o su richiesta dell'ente proponente l'intervento.

4. Partecipano alla conferenza i rappresentanti legali (o loro delegati) dei seguenti soggetti:

proponente l'intervento, che deve fornire lo «studio di fattibilità» e/o «progetto preliminare» dell'intervento di cui alla legge n. 109/1994, nonché tutte le indicazioni necessarie alla valutazione di cui al comma precedente;

titolare della pianificazione nell'ambito interessato dall'intervento;

titolare della verifica di coerenza ai sensi del precedente secondo comma;

enti interessati dagli effetti diretti e indiretti dell'intervento, competenti ad esprimere su di esso pareri, nulla-osta, o assensi comunque denominati.

5. La conferenza di localizzazione tiene luogo della conferenza di servizi, di cui all'art. 7 della legge n. 109/1994.

6. Gli enti di cui all'art. 5, sulla base degli esiti della conferenza, adottano la relativa variante allo strumento urbanistico ed attivano le procedure di partecipazione per osservazione di cui all'art. 9 - secondo comma, con tempi ridotti a giorni 20 per la pubblicazione e 20 per la presentazione delle osservazioni.

7. La conferenza di localizzazione può essere convocata anche per la determinazione della pubblica utilità ed urgenza, nonché dei regimi urbanistici specifici, di opere previste nella vigente pianificazione strutturale; in tal caso, la conferenza deve valutare esclusivamente l'interesse pubblico dell'intervento.

8. Per la localizzazione di opere pubbliche e/o di interesse pubblico in aree già assoggettate ai regimi urbanistici di cui all'art. 3, si applicano le norme dell'art. 1 della legge n. 1/1978, integrate, per quanto attiene le procedure di formazione delle varianti urbanistiche, dalle norme della presente legge.

Art. 28.

Accordo di localizzazione

1. I soggetti di cui al titolo II, capo I, della presente legge, fatto salvo quanto previsto dall'art. 55 del decreto legislativo n. 112/1998 qualora intendano procedere alla realizzazione di progetti di opere, ivi comprese quelle di interesse statale di cui all'art. 81 del decreto del Presidente della Repubblica n. 616/1977 come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica n. 383/1994, che comportino modifiche specifiche e puntuali agli strumenti istituzionali della pianificazione di cui al titolo III, capo I, convocano una conferenza di servizi ai sensi della legge n. 241/1990, art. 14 ed art. 7 della legge n. 109/1994, motivando e circostanziando le ragioni di opportunità ed urgenza per il ricorso al procedimento semplificato di cui al presente articolo.

2. La pronuncia in sede di conferenza di servizi degli enti istituzionali titolari degli strumenti di pianificazione da modificare, deve essere preceduta da conforme deliberazione consiliare di adozione sottoposta a procedura di partecipazione per osservazione di cui all'art. 9, secondo comma, della presente legge, con tempi ridotti a giorni 20 per la pubblicazione e 20 per la presentazione delle osservazioni.

3. Espletata tale procedura, la conferenza di servizi, previa verifica di compatibilità di cui all'art. 30, assume le sue determinazioni in seduta deliberante, da convocare comunque non oltre il termine di 90 giorni dalla data della prima seduta della conferenza stessa e definisce i termini dell'Accordo di localizzazione in riferimento all'adeguamento degli strumenti istituzionali di cui al titolo III, capo I ed alla dichiarazione di pubblica utilità anche ai sensi dell'art. 17, comma 59 della legge n. 127/1997.

4. Le determinazioni adottate dalla conferenza di servizi costituiscono l'accordo di localizzazione; esse sostituiscono a tutti gli effetti gli atti dei procedimenti ordinari; qualora esse comportino sostanziali modifiche al progetto dell'intervento sul quale si sono già pronunciati i consigli degli Enti, ai sensi del comma 2 precedente, e non sia stato preventivamente acquisito l'assenso di tutti, l'efficacia di dette determinazioni è subordinata alla ratifica da parte di tali organi, da adottarsi entro 30 giorni.

5. Delle determinazioni conclusive assunte dalla conferenza di servizi, attraverso la stipula dell'accordo di localizzazione, è data notizia mediante avviso recante l'indicazione della sede di deposito degli atti di pianificazione approvati, da pubblicarsi nel *Bollettino ufficiale* della Regione e da divulgarsi con manifesti e pubblicazione sui quotidiani a maggiore diffusione locale.

6. Nel caso i soggetti di cui al primo comma abbiano avviato la definizione di un accordo di programma di cui alla legge n. 142/1990, art. 27, e siano previsti interventi e/o programmi che comportino variazioni alla strumentazione urbanistica vigente a livello comunale, l'adesione del sindaco all'accordo è subordinata al preventivo espletamento delle procedure di cui ai commi 2, 3, 4 precedenti.

Capo III

MODALITÀ DI VALUTAZIONE

Art. 29.

Verifica di coerenza

1. La verifica di coerenza si applica alla pianificazione strutturale ed operativa dei diversi livelli.

2. La verifica di coerenza persegue:

a) obiettivi di tutela e conservazione del Sistema naturalistico-ambientale di cui alla CRS e sue specificazioni;

b) obiettivi di efficienza e di funzionalità del sistema relazionale e infrastrutturale;

c) obiettivi di equilibrio e funzionalità del sistema dei servizi e delle gerarchie urbane;

d) obiettivi di coerenza con i programmi economici.

3. La verifica di coerenza accerta che le linee strategiche ed operative di evoluzione dei sistemi naturalistico-ambientale, insediativo e relazionale, definite dai nuovi assetti territoriali previsti dalla pianificazione in oggetto sono coerenti con quelle della pianificazione vigente ai diversi livelli.

4. Gli enti titolari di PT ed U preliminarmente alle adozioni di atti di pianificazione strutturale di cui agli articoli 12, 13, 14, 16 della presente legge, devono porre in essere una procedura di verifica di coerenza del piano agli strumenti di PT ed U di livello superiore, ove esistenti; in loro assenza, si esprime la conferenza di pianificazione appositamente convocata, ai sensi del sesto comma dell'art. 25.

5. Gli enti di cui al precedente comma trasmettono il piano all'Ente di livello superiore, per l'emissione del parere, formalizzato con deliberazione della giunta, entro il termine perentorio di giorni 60 dal ricevimento degli atti.

Il termine può essere interrotto una sola volta per l'eventuale acquisizione di chiarimenti ed elementi integrativi. Trascorso inutilmente detto termine, il «parere» si intende comunque reso in senso positivo.

6. Per i PSC di cui all'art. 14 la successiva delibera d'adozione va comunque trasmessa agli enti sovraordinati, per conoscenza.

7. Per i Piani di gestione territoriale dei parchi regionali di cui all'art. 19 della legge regionale n. 28/1994, la verifica di coerenza è operata dalla giunta regionale contestualmente all'esame delle osservazioni di cui all'art. 19, 6° comma, della predetta legge.

Art. 30.

Verifica di compatibilità

1. La verifica di compatibilità si applica alla pianificazione strutturale ed operativa in relazione ai regimi di intervento definiti nella CRS.

2. La verifica di compatibilità persegue:

a) obiettivi di tutela e conservazione del Sistema naturalistico-ambientale di cui alla CRS e sue specificazioni;

b) obiettivi di restauro e riqualificazione del territorio e di continuità delle reti vegetazionali.

c) obiettivi di sostenibilità degli interventi antropici.

3. Gli enti titolari della pianificazione strutturale ed operativa di cui agli articoli 12, 13, 14, 15 e 16 della presente legge, preliminarmente alla adozione degli stessi, devono porre in essere una procedura di verifica di compatibilità del Piano in oggetto ai regimi di intervento definiti nella CRS.

4. La verifica di compatibilità consiste nell'accertamento che le linee strategiche ed operative di evoluzione dei sistemi naturalistico-ambientale, insediativo e relazionale, definiti dai nuovi assetti territoriali previsti dalla pianificazione in oggetto, siano compatibili con i livelli di trasformabilità di tali sistemi individuati dalla CRS attraverso la perimetrazione dei regimi d'intervento, e nei modi definiti dal regolamento d'attuazione della presente legge.

5. La verifica di compatibilità è certificata dal responsabile tecnico (dirigente) dell'Ente titolare dell'atto di pianificazione in oggetto, sulla base dei criteri valutativi individuati nel regolamento d'attuazione della presente legge, su conforme e preventiva asseverazione del tecnico responsabile della redazione del piano da adottare.

6. L'attestazione di verifica di cui al precedente comma, fa parte integrante del piano in oggetto.

7. La verifica di compatibilità sostituisce i pareri regionali di cui alle leggi regionali n. 47/1998 e n. 25/1998 ed i pareri di competenza regionale che derivano dalle leggi n. 1497/1939 e n. 64/1974, ove necessari; il regolamento d'attuazione definirà le modalità di coordinamento tra gli uffici regionali competenti ed il dirigente titolato alla certificazione della verifica di compatibilità.

Art. 31.

Il ciclo della valutazione

1. Al fine di rendere trasparenti ed oggettive le valutazioni di coerenza e compatibilità dei Piani, di cui agli artt. 29 e 30 precedenti, il regolamento d'attuazione della presente legge definirà i criteri ed i parametri da applicare alle previsioni dei piani stessi.

2. Detti parametri riguardano in particolare:

a) gli indicatori di qualità attinenti la tutela e conservazione del Sistema naturalistico-ambientale;

b) gli indicatori di efficienza e di funzionalità spazio-temporali dei sistemi infrastrutturali ed insediativo;

c) gli indicatori di efficienza ambientale per i regimi di trasformazione e nuovo impianto.

3. Detti parametri troveranno riscontro nelle specifiche tecniche di definizione del sistema informativo territoriale di cui al successivo art. 41.

Art. 32.

Nucleo di valutazione urbanistica (NVU)

1. È istituito il Nucleo di valutazione urbanistica regionale avente il compito di:

a) monitorare le attività di valutazione di cui agli articoli 29 e 30;

b) esprimere alla giunta regionale pareri in merito a:
definizione del QSR;
prescrizioni di carattere territoriale degli atti di pianificazione settoriale regionale;

c) redigere annualmente, un «Rapporto sullo stato della pianificazione del territorio regionale», da presentare in seduta pubblica plenaria, convocata dal presidente;

d) redigere dopo due anni di entrata in vigore della presente legge, e con successiva cadenza almeno biennale, un rapporto sullo stato di attuazione della stessa, sentiti i soggetti e gli enti interessati; l'assessore competente relaziona al riguardo al consiglio regionale.

2. Il Regolamento di attuazione della presente legge definirà le modalità di espletamento dell'attività del N.V.U., con particolare riferimento al monitoraggio continuo dell'attività di pianificazione.

3. Del nucleo di valutazione fanno parte:

l'assessore regionale all'assetto del territorio, o suo delegato, che lo presiede;

due dirigenti, o loro delegati, del dipartimento regionale all'assetto del territorio, di cui uno in rappresentanza delle autorità di bacino, nonché gli assessori provinciali all'assetto del territorio, o loro delegati, ed un delegato dell'ANCI, ed, inoltre, i dirigenti o loro delegati degli uffici provinciali all'assetto del territorio;

cinque esperti, scelti dalla giunta regionale, con criteri di interdisciplinarietà, di cui almeno due esperti in pianificazione urbanistica e territoriale;

un esperto in rappresentanza degli enti parco;

due esperti designati dagli ordini professionali degli architetti e degli ingegneri delle provincie di Potenza e Matera.

4. Il nucleo di valutazione urbanistica è nominato con decreto del Presidente della giunta regionale all'inizio di ogni legislatura, resta in carica per tutta la durata della legislatura stessa e comunque fino alla nomina successiva.

5. Ai componenti del nucleo di valutazione, estranei all'amministrazione regionale, spettano i gettoni e le indennità determinate in base alla vigente legislazione regionale in materia e le spese di funzionamento del nucleo sono a carico della Regione.

6. Il NVU verrà istituito con atto della giunta regionale entro 3 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Capo IV

MODALITÀ DELLA PEREQUAZIONE URBANISTICA

Art. 33.

Finalità e contenuti della perequazione

1. La perequazione urbanistica persegue l'equità distributiva dei valori immobiliari prodotti dalla pianificazione e la ripartizione equa tra proprietà private dei gravami derivanti dalla realizzazione della parte pubblica della città (SRAU).

2. La pratica della perequazione urbanistica si basa su un accordo di tipo convenzionale che prevede la compensazione tra suolo ceduto o acquisito e diritti edificatori acquisiti o ceduti.

3. La valutazione dei valori da compensare viene effettuata assumendo come criterio l'indifferenza delle determinazioni del PO o del RU, rispetto al valore dei suoli che dipende esclusivamente dallo stato di fatto e di diritto in cui i suoli stessi si trovano al momento della formazione del piano.

4. L'accordo fra e con i privati può essere determinato come esito di asta pubblica fra operatori, basata su condizioni di sostanziale equilibrio fra la domanda e l'offerta di suolo oggetto di trasferimento di diritti edificatori.

5. Il progetto di piano relativo all'armatura urbana (SRAU) definito nella pianificazione strutturale e in quella operativa costituisce il riferimento dimensionale della domanda di suolo.

Art. 34.

Ambiti, distretti urbani e strumenti perequativi

1. La pianificazione strutturale, per il perseguimento delle finalità di cui all'art. 33 definisce, negli ambiti urbani e periurbani di cui all'art. 2, secondo comma, lettera b) e secondo i criteri di cui al regolamento di attuazione:

i perimetri dei distretti urbani di trasformazione e/o nuovo impianto tra i quali applicare modalità di trasferimento di diritti edificatori;

i perimetri di distretti urbani nei quali applicare modalità di compensazione di diritti edificatori.

2. La pianificazione operativa, nel perseguimento delle dette finalità, nei distretti urbani come sopra perimetrati, regola le modalità di trasferimento e di compensazione dei diritti edificatori in relazione ai regimi urbanistici di cui all'art. 3 ed alle politiche impositive locali con particolare riferimento alla perimetrazione delle microzone censuarie.

3. I documenti preliminari di cui all'art. 11 così come i rapporti urbanistici di cui all'art. 23 devono dare conto degli esiti delle politiche perequative poste in essere dai piani.

Capo V

MODALITÀ DI FORMAZIONE, APPROVAZIONE, ATTUAZIONE E MODIFICA DEGLI STRUMENTI

Art. 35.

Modalità di adozione e approvazione della CRS

1. La Carta regionale dei suoli, è adottata dall'ente regione, mediante delibera di G.R., sentita la commissione regionale BB.AA. ed il NVU in seduta congiunta, e viene trasmessa alle province, ai comuni, alle comunità montane e consorzi di comuni, ai Parchi nazionali e regionali, alle autorità di bacino, affinché venga espletata la procedura di «partecipazione per osservazione» di cui al precedente art. 9. Alla CRS adottata si applicano le misure di salvaguardia di cui alla legge n. 1187/68.

2. Gli enti di cui al comma precedente, entro 5 mesi dalla data di ricezione della CRS, ne prendono atto e possono proporre la specificazione dei contenuti, delle definizioni e dei perimetri della CRS stessa attraverso analisi specifiche e/o a scale minori, utilizzando i criteri definiti nel Regolamento di attuazione della presente legge.

3. La giunta regionale, nei successivi 60 giorni dalla scadenza del termine di cui al precedente comma, adotta una delibera di controdeduzioni alle osservazioni e/o specificazioni pervenute, e trasmette la CRS al Consiglio Regionale.

4. La CRS è approvata con legge regionale ed è pubblicata per estratto nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

5. Le province ed i comuni, con delibera consiliare, adeguano i propri strumenti urbanistici ai contenuti della CRS, entro 12 mesi dalla data della sua approvazione.

Art. 36.

Modalità di formazione, adozione ed approvazione della PT e U - del PS e del RU

1. L'ente istituzionale territorialmente competente forma gli strumenti istituzionali della PT e U di cui al titolo III, capo I, artt. 13, 14, 16 della presente legge, mediante la convocazione di una conferenza di pianificazione, per l'esame del documento preliminare di cui all'art. 11.

2. L'Ente istituzionale, espletata la conferenza di pianificazione, definisce il piano e lo sottopone, preliminarmente all'adozione, alle procedure di verifica di coerenza rispetto alla PS di livello superiore, ove esistente, e di verifica di compatibilità alla CRS, di cui agli artt. 29, 30.

3. Espletate dette verifiche, l'Ente istituzionale, entro i successivi 30 giorni, adotta il piano dando luogo alla procedura di partecipazione per osservazione e lo trasmette agli enti partecipanti alla conferenza di pianificazione che, entro 30 giorni dal ricevimento, possono proporre esclusivamente adeguamenti al proprio parere espresso nella conferenza di pianificazione ove questo non fosse stato recepito.

4. L'Ente istituzionale competente, espletate le procedure di partecipazione, entro i successivi 30 giorni, approva il piano, mediante delibera di consiglio, nella quale vengono espressamente motivate le determinazioni assunte in ordine agli esiti delle procedure di partecipazione e di verifica di coerenze e di compatibilità attivate.

5. Ciascuno strumento di PT e U deve comunque conformarsi alle prescrizioni dello strumento sovraordinato.

6. Gli strumenti di cui al presente articolo potranno essere variati esclusivamente attraverso l'approvazione di accordi di pianificazione e/o localizzazione di cui agli artt. 26, 28 della presente legge.

7. Le prescrizioni di carattere territoriale della pianificazione settoriale, se non previste dai piani di cui al primo comma o da essi difformi, sono adottate contestualmente alla variante a detto piano e diventano efficaci a seguito dell'approvazione della variante stessa.

8. Nel caso della formazione del QSR, la conferenza di pianificazione è convocata in prima istanza da ciascuna provincia, per l'esame del documento preliminare adottato dalla giunta regionale, ed in seduta conclusiva, entro e non oltre 90 giorni dalla prima convocazione, dalla giunta regionale; in quest'ultima seduta le province espongono le loro osservazioni e proposte e riferiscono in merito a quelle formulate dagli enti locali partecipanti alle precedenti conferenze; tali osservazioni sono sostitutive della procedura di partecipazione per osservazione di cui al precedente terzo comma. Il QSR è approvato con delibera di Consiglio regionale nella quale vengono espressamente motivate le determinazioni assunte in ordine agli esiti della conferenza di pianificazione espletata.

Art. 37.

Modalità di formazione, adozione ed approvazione della Pianificazione Operativa (PO)

1. L'Ente, ai fini della formazione della PO, approva con delibera di giunta una relazione urbanistica al programma triennale dei lavori pubblici di cui all'art. 14 della legge 109/1994 avente i contenuti definiti nel regolamento d'attuazione della presente legge, dandone notizia al pubblico mediante manifesti ed avviso sul Foglio degli Annunzi Legali e nel *Bollettino ufficiale* della Regione o anche mediante altre forme di diffusione.

2. Nel termine perentorio di 60 giorni dall'approvazione della relazione, e secondo le modalità della partecipazione di bando di cui al precedente art. 9, gli operatori pubblici e privati che intendono realizzare interventi previsti dal PSC nel periodo di validità del PO, presentano al comune le loro proposte.

3. Entro i tre mesi successivi dalla scadenza del termine per la presentazione delle proposte, l'ente adotta il PO.

4. Con la delibera di consiglio di adozione, l'ente dà atto delle proposte pervenute, motivandone le conseguenti determinazioni, e dà luogo alla procedura di partecipazione per osservazione prevista all'art. 9 della presente legge.

5. Espletata quest'ultima procedura, il PO è approvato con delibera di consiglio nella quale vengono espressamente motivate le determinazioni assunte in ordine agli esiti delle procedure di partecipazione attivate.

Dell'avvenuta approvazione è data immediata notizia mediante pubblicazione sul Foglio Annunzi Legali della provincia.

6. Il PO è trasmesso in copia alla giunta regionale ed alla giunta provinciale.

Le variazioni ai PO, anche su proposta di operatori pubblici e privati, seguono le stesse procedure di cui sopra.

TITOLO V

NORME GENERALI E TRANSITORIE

Art. 38.

Disciplina delle aree prive di regime urbanistico

1. Si intendono aree prive di regime urbanistico quelle per le quali non è vigente un PO o sia intervenuta la decadenza di cui ai precedenti artt. 15, nono comma, e 16, quarto comma.

2. Nelle aree prive di regime urbanistico, se esterne ai perimetri di cui al precedente art. 16, 20 comma, lettera a), sono consentiti esclusivamente gli interventi previsti dal regolamento urbanistico ai sensi dell'art. 16, secondo comma, lettera e).

3. Nelle aree prive di regime urbanistico interne ai perimetri suddetti, sono consentiti esclusivamente gli interventi di recupero di cui all'art. 31, lettere a), b), c), d), della legge n. 457/1978.

Art. 39.

Misure di salvaguardia

1. Le misure di salvaguardia previste dalla legge n. 1187/1968, si applicano:

a) per le previsioni immediatamente vincolanti della pianificazione strutturale, di cui ai precedenti artt. 13, quinto comma e 14, quarto comma, dalla data di stipula dell'accordo di pianificazione e/o localizzazione relativo;

b) per le previsioni vincolanti dei piani operativi, del regolamento urbanistico e dei piani attuativi, dalla data di adozione dei suddetti strumenti.

Art. 40.

Regolamenti edilizi

1. I regolamenti edilizi di cui all'art. 33 della legge n. 1150/1942, sono approvati dai comuni ai sensi dell'art. 5 della legge n. 142/1990.

2. La giunta regionale predispone uno schema-tipo di regolamento edilizio per i comuni entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 41.

Sistema Informativo Territoriale (SIT)

1. Il Sistema informativo territoriale (SIT) costituisce il riferimento conoscitivo fondamentale nella definizione degli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica e di programmazione economico-territoriale. Esso promuove pertanto la raccolta ed il coordinamento integrato dei flussi informativi tra i soggetti titolari della PT e U di cui al titolo II, capo I, al fine di costituire una rete informativa unica, assicurare la circolarità delle informazioni, evitando duplicazioni e sovrapposizioni di raccolta e di analisi delle informazioni stesse.

2. L'accesso alle informazioni è consentito nei modi previsti.

3. La Regione, entro 3 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, d'intesa con le province ed i comuni, promuove la definizione del progetto di Sistema informativo territoriale.

4. La Regione provvede alla costituzione e disciplina del SIT entro un anno dalla data di approvazione della presente legge.

Art. 42.

Modalità di definizione della CRS in fase di prima applicazione della presente legge

1. La Regione entro 3 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, definisce un protocollo d'intesa con le province di Potenza e Matera, per la redazione della CRS tenendo conto delle analisi preliminari alla formazione del PTCP (ex art. 5 della legge n. 1150/1942) avviate ai sensi della legge regionale n. 30/1997, art. 17, e dei Piani paesistici regionali approvati con legge regionale n. 3/1990.

2. Il protocollo di intesa definisce, altresì, le specifiche tecniche ed informatiche di rilevazione e classificazione dei dati di analisi, coerentemente agli articoli 2, 3 e 4 della presente legge, anche ai fini della costituzione del SIT regionale.

3. Entro i successivi 6 mesi, la giunta regionale adotta la CRS dando avvio alla procedura di cui all'art. 35 della presente legge.

Art. 43.

Modalità di definizione dei QSR e PSP in fase di prima applicazione della presente legge

1. Entro 3 mesi dalla data di adozione della CRS da parte della giunta regionale, la Regione e le province danno avvio alle procedure di formazione di QSR e PSP, nelle forme della stipula di un accordo di pianificazione di cui al precedente art. 26 sulla base dei documenti preliminari redatti da ciascuna amministrazione.

2. La stipula dell'accordo di cui al primo comma tiene luogo della verifica di coerenza e della verifica di compatibilità di cui agli articoli 29 e 30, previa convocazione obbligatoria della conferenza di pianificazione ai sensi del precedente art. 25, settimo comma.

3. Le province intervengono all'accordo di pianificazione dopo aver preventivamente consultato gli enti locali interessati sulla base del documento preliminare di cui al primo comma.

4. Stipulato l'accordo, la Regione e le province danno corso all'adozione ed approvazione, rispettivamente di QSR e PSP, nelle forme previste dall'art. 36 della presente legge.

Art. 44.

Adeguamento degli strumenti urbanistici comunali in fase di prima applicazione della presente legge

1. I comuni sono tenuti a provvedere all'approvazione del Regolamento Urbanistico (RU) e, contestualmente, all'aggiornamento o approvazione del regolamento edilizio, entro 2 anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, nelle forme della stipula di un accordo di pianificazione di cui al precedente art. 26.

2. Decorsi i termini di cui al primo comma, e fino alla data di approvazione del RU, fatte salve le concessioni edilizie ed i piani attuativi in corso di validità, sono consentiti solo interventi di cui al precedente art. 38.

3. I comuni obbligati debbono, entro 3 mesi dalla data della stipula dell'accordo di pianificazione di cui all'art. 43 precedente, e comunque entro 1 anno dalla data di adozione della CRS, dare avvio alle procedure di formazione del PSC nelle forme della stipula di un accordo di pianificazione di cui al precedente art. 26.

4. Stipulato l'accordo i comuni danno corso all'adozione del PSC, nelle forme previste all'art. 36 della presente legge.

5. I comuni non obbligati possono ugualmente avvalersi delle procedure di cui ai precedenti commi 3, 4.

6. Fino alla data di approvazione della CRS, o del PSP, la stipula degli accordi tiene luogo rispettivamente della verifica di coerenza e verifica di compatibilità di cui gli articoli 29, 30, previa convocazione obbligatoria della conferenza di pianificazione ai sensi del precedente art. 25, settimo comma.

Art. 45.

Norme transitorie per gli strumenti urbanistici adottati e/o approvati antecedentemente alla presente legge

1. Gli strumenti urbanistici generali di cui agli articoli 7 e 34 della legge n. 1150/1942, vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge, conservano validità fino all'approvazione del RU; a partire da tale data, le previsioni di detti strumenti riguardanti le aree esterne al perimetro dei SU individuato dal RU, restano in vigore quali previsioni strutturali e ricognitive, la cui attuazione è subordinata alla definizione di piani operativi e/o accordi di localizzazione.

2. Agli strumenti urbanistici o loro varianti adottati dai comuni prima della data di entrata in vigore della presente legge, continuano ad applicarsi le norme procedurali di approvazione e di salvaguardia vigenti alla data suddetta, sino al recepimento obbligatorio, ai sensi dell'art. 35, secondo comma, della CRS.

3. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge i comuni possono adottare strumenti urbanistici generali optando per l'applicazione delle norme procedurali di approvazione e di salvaguardia di cui alla legge n. 1150/1942.

4. Dalla data di entrata in vigore della presente legge, e fino all'approvazione del RU, i comuni sono autorizzati ad adottare varianti agli strumenti urbanistici generali esclusivamente facendo ricorso alle procedure della conferenza di pianificazione e/o localizzazione di cui agli articoli 25, 27 della presente legge, applicando le procedure di cui al comma 6 del precedente art. 44, fatto salvo quanto previsto al precedente terzo comma.

Art. 46.

Interventi sostitutivi della giunta regionale

1. L'adeguamento e l'approvazione degli strumenti istituzionali della PT e U entro i termini previsti dal precedente art. 44, costituisce priorità per l'allocatione di interventi e risorse di competenza regionale.

2. In caso di mancato rispetto dei termini di cui all'art. 44 o degli altri adempimenti cui gli enti territoriali sono tenuti ai sensi della presente legge, la giunta regionale stabilisce un termine perentorio di esecuzione, trascorso il quale esercita i poteri sostitutivi per il compimento degli atti necessari.

3. Le spese relative sono a carico del bilancio dell'Ente inadempiente.

Art. 47.

Norme finanziarie per l'avvio dei procedimenti

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato per l'esercizio in corso di L. 800.000.000, si provvede con la disponibilità di cui al cap. 7470 «Fondo globale per provvedimenti in corso».

Nello stato di previsione della spesa del bilancio, esercizio finanziario 1999, è introdotta la seguente variazione in termini di competenza e di cassa:

1) *in diminuzione:*

Cap. 7470 - «Fondo globale per provvedimenti in corso»
spesa in conto capitale L. 800.000.000;

2) *in aumento:*

Cap. 4218 (di nuova istituzione) - «Fondo per l'attivazione delle strutture operative istituzionali della pianificazione territoriale ed urbanistica» L. 800.000.000.

Con atto deliberativo della giunta regionale, da assumere entro 60 giorni dalla data di approvazione della presente legge, saranno definite modalità e criteri per la concessione di contributi destinati all'attivazione delle strutture operative istituzionali anche consortili e di valutazione, e per l'attivazione di corsi di aggiornamento di funzionari e tecnici coinvolti nella applicazione della presente legge.

Art. 48.

Abrogazioni

1. Salvo quanto stabilito in via transitoria dai precedenti articoli, le previsioni di precedenti leggi regionali, in contrasto con la presente, sono abrogate.

Art. 49.

Pubblicazione

1. La presente legge regionale è pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Basilicata.

Potenza, 11 agosto 1999

DINARDO

99R0741

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*

ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.



* 4 1 1 1 3 0 0 0 4 0 0 0 *

L. 6.000